

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 150

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 23 marzo al 6 aprile 2005)

INDICE

BATTAFARANO: sul caso della signora Cervellera Ottomaniello (4-07798) (risp. MARTINO, <i>ministro della difesa</i>)	Pag. 8651	DE PAOLI: sulle strutture per il ricovero degli animali randagi (4-07442) (risp. CURSI, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	Pag. 8665
BOBBIO: sulla sede farmaceutica del comune di Vico Equense (4-06126) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	8651	DI SIENA, GRUOSSO: su un episodio verificatosi alla SATA di Melfi (4-05209) (risp. SACCONI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>)	8666
CADDEO ed altri: sull'allevamento ovino in Sardegna (4-08055) (risp. ALEMANNI, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>)	8653	DONATI: sulla linea ferroviaria nell'area urbana di Palermo (4-07581) (risp. SOSPIRI, <i>sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti</i>)	8667
CHINCARINI: sulla richiesta di pensione di un militare (4-07352) (risp. MARTINO, <i>ministro della difesa</i>)	8655	EUFEMI: sullo svolgimento dell'attività sindacale (4-04147) (risp. BACCINI, <i>ministro per la funzione pubblica</i>)	8673
CORTIANA: sul rapporto di lavoro tra la società Atalanta Bergamasca Calcio e un proprio giocatore (4-07865) (risp. SACCONI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>)	8657	sulla liquidazione delle pensioni ordinarie per il personale con qualifica ad esaurimento (4-07445) (risp. BACCINI, <i>ministro per la funzione pubblica</i>)	8674
COSTA: sul settore del tabacco nel Salento (4-07407) (risp. ALEMANNI, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>)	8659	FABRIS: sulla vicenda della CEIT srl (4-07268) (risp. ANTONIONE, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	8676
sul credito agrario (4-08274) (risp. ALEMANNI, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>)	8660	FASOLINO: sull'abusivismo edilizio nella regione Campania (4-07848) (risp. LA LOGGIA, <i>ministro per gli affari regionali</i>)	8678
COZZOLINO: sul costo del latte artificiale (4-07592) (risp. CURSI, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	8661	FLORINO ed altri: sullo svolgimento di concorsi presso la regione Campania (4-07600) (risp. GIOVANARDI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento</i>)	8679
DATO: sulla Cooperativa Nuova Europa 2000 (4-04956) (risp. GALATI, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>)	8664		

FORMISANO: sulla chiusura dello stabilimento della Birra Peroni di Napoli (4-07344) (risp. SACCONI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>)	Pag. 8682	MODICA, BRUNALE: sul distretto conciaro pisano (4-06538) (risp. VALDUCCI, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>)	Pag. 8707
sulla linea ferroviaria nell'area urbana di Palermo (4-08008) (risp. SOSPIRI, <i>sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti</i>)	8669	MORO: sull'inserimento in maniera anomala di alcuni numeri di telefono negli elenchi relativi alla provincia di Udine (4-07688) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	8711
GASBARRI, MONTINO: su un incidente sul lavoro verificatosi nel comune di Olevano Romano nel luglio 2004 (4-07205) (risp. CURSI, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	8684	MORRA: sulle precipitazioni atmosferiche verificatesi nel comune di Rocchetta Sant'Antonio nel settembre 2004 (4-07316) (risp. GIOVANARDI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento</i>)	8713
GRUOSSO: sulla società Industrie del Basento (4-04633) (risp. SACCONI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>)	8686	MUGNAI: sulle prestazioni pensionistiche per i lavoratori delle miniere (4-06737) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	8715
LONGHI: sull'AUSL n. 3 di Genova (4-07066) (risp. CURSI, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	8687	PAGLIARULO ed altri: sull'incidente occorso presso l'officina materiale rotabile di Ancona il 12 gennaio 2003 (4-04393) (risp. SOSPIRI, <i>sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti</i>)	8716
MACONI, MASCIONI: sulla gara d'appalto per la gestione degli immobili di proprietà dell'ASL di Viterbo (4-03640) (risp. CURSI, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	8688	PASCARELLA: sul personale ATA (4-00139) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	8725
MALABARBA: sulla SIELTE spa di Città Sant'Angelo (4-06360) (risp. SACCONI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>)	8692	PETERLINI ed altri: sui casi di furto di cavalli (4-07132) (risp. CURSI, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	8729
sul provvedimento disciplinare nei confronti di un dipendente della Tirrenia (4-06532) (risp. SACCONI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>)	8693	RIPAMONTI: sull'istituto Capitanio di Bergamo (4-07278) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	8730
sulle disposizioni dirette a favorire l'accesso al lavoro dei soggetti portatori di <i>handicap</i> (4-06985) (risp. BACCINI, <i>ministro per la funzione pubblica</i>)	8697	sulla pratica pensionistica del signor Enrico Canna (4-07816) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	8733
sulla SIELTE spa di Roma (4-07299) (risp. SACCONI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>)	8698	SALERNO: sull'esclusione di un candidato dalla partecipazione alla trasmissione «Grande fratello» (4-06074) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	8735
sulla Breter Automation (4-07691) (risp. SACCONI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>)	8700	SODANO Tommaso: sulla società Exide Italia srl (4-03236) (risp. SACCONI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>)	8736
sul prestito bibliotecario (4-07933) (risp. BONO, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i>)	8702	sull'Istituto provinciale di vigilanza «La Ronda» di Potenza (4-05684) (risp. SACCONI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>)	8739
MALABARBA, SODANO Tommaso: sulla malattia di un carabiniere (4-07284) (risp. MARTINO, <i>ministro della difesa</i>)	8704	sulla chiusura dello stabilimento della Birra Peroni di Napoli (4-07451) (risp. SACCONI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>)	8682
MALABARBA ed altri: sull'abrogazione in Iraq delle norme del diritto di famiglia (4-08327) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	8705		

STANISCI: sull'insegnamento delle lingue nelle province di Brindisi e Taranto (4-07780) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) Pag. 8741

TIRELLI ed altri: sulle indagini relative a presunti reati di *doping* nell'ambiente del ciclismo professionistico (4-07733) (risp. ARMO-SINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*) 8742

TOFANI: su una vicenda verificatasi presso il liceo classico «Simoncelli» di Sora (4-02540) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 8744

TURRONI: sulla vicenda del sottomarino nucleare britannico «Tireless» (4-07786) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*) Pag. 8748

VALDITARA ed altri: sulla cancellazione dei festeggiamenti natalizi in alcune scuole (4-07854) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 8750

VISERTA COSTANTINI: sulla disciplina interregionale relativa alle piscine (4-07656) (risp. LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*) 8753

ZANCAN: sullo svolgimento degli esami di maturità tecnica meccanica del 2002 (4-04771) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 8755

BATTAFARANO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:
in data 7 maggio 2003 lo scrivente ha presentato l'interrogazione 4-04474 sul caso della signora Cervellera Ottomaniello;
il Governo ha risposto in data 18 settembre 2003;
la risposta è stata negativa per le aspirazioni della signora Cervellera Ottomaniello;
successivamente a tale risposta la signora Cervellera Ottomaniello ha proseguito, con grande tenacia, la sua battaglia per ottenere giustizia contattando vari organi amministrativi,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di riaprire la pratica concernente la suddetta.

(4-07798)

(9 dicembre 2004)

RISPOSTA. – Come già rappresentato nell'interrogazione a risposta scritta 4-04474, citata in premessa dal senatore interrogante, le sentenze emanate dagli Organi di giustizia amministrativa e penale hanno ormai acquistato efficacia di cosa giudicata.

Tali pronunce confermano la legittimità dell'operato dell'Amministrazione e non consentono, mancandone i presupposti giuridici, il riesame della questione.

Il Ministro della difesa

MARTINO

(24 marzo 2005)

BOBBIO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:
che con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 2937 del 12/12/1978, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 14 del 22 febbraio 1979, veniva istituita la sede farmaceutica del Comune di Vico Equense;
che con nota prot. n. 17503 del 13/12/1984 il sindaco *pro tempore* chiedeva all'assessorato regionale alla sanità della Regione Campania l'istituzione di un dispensario farmaceutico;
che con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 13390 del 16/7/1985 veniva dichiarata la vacanza della IV sede farmaceutica del comune di Vico Equense;
che con atto n.69 del 24/4/1986 il Consiglio Comunale del comune di Vico Equense rendeva noto alla Regione Campania di dare corso all'i-

ter procedurale per l'indizione del concorso al fine di assegnare la quarta sede farmaceutica al comune di Vico Equense;

che la Giunta Regionale della Campania con atto deliberativo n. 3400 del 14/7/1987 bandiva un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione, ivi compresa la IV sede farmaceutica del comune di Vico Equense, atto successivamente revocato;

che con atto n. 121 del 4/4/1989 il Consiglio Comunale del comune in oggetto dava mandato al sindaco *pro tempore* di curare gli adempimenti consequenziali per l'istituzione di un armadio farmaceutico nella frazione Arola del comune di Vico Equense, sede della istituenda IV sede farmaceutica;

che il Bollettino ufficiale della regione Campania n. 18 del 17 aprile 1990 pubblicava l'indizione di un nuovo concorso – per titoli ed esami – per l'assegnazione di farmacie di nuova istituzione, ivi compresa la IV sede del comune di Vico Equense;

che con nota prot. n. 3475 del 9 febbraio 1995 il sindaco *pro tempore* sollecitava la Regione Campania, Assessorato alla Sanità, ad accelerare le procedure concorsuali per l'assegnazione della IV sede farmaceutica del comune;

che con atto di Giunta Municipale n. 92 del 01/10/2001 veniva chiesta alla Regione Campania l'assegnazione della V sede farmaceutica al comune di Vico Equense;

che sul Bollettino ufficiale della regione Campania n. 23 del 6/5/2002 veniva approvata la V sede farmaceutica del comune;

che con nota prot. n. 21804 del 20 ottobre 2003 veniva reiterata, per l'ennesima volta, la richiesta alla regione Campania (Settore tecnico amministrativo - Servizio farmaceutico) di 2 dispensari farmaceutici ordinari, perdurando la vacanza di 2 sedi farmaceutiche,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle ragioni per le quali la regione Campania non abbia mai dato risposte sull'esito dell'*iter* concorsuale per l'assegnazione della IV sede farmaceutica del comune di Vico Equense.

(4-06126)

(12 febbraio 2004)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto, come da elementi di risposta forniti dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli, si precisa che in data 7/9/2004 è stato notificato al Sindaco del Comune di Vico Equense (Napoli), il decreto direttoriale n. 292 del 18/6/2004, con il quale si dispone l'istituzione di 2 dispensari farmaceutici ordinari, nelle località Arola e Moiano, comprese nelle sedi IV e V della vigente Pianta Organica, in osservanza della delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 9/3/2004.

Il Settore competente, dopo le conclusioni a cui è pervenuta la Conferenza dei Servizi in data 24/2/2004, ha rapidamente provveduto agli adempimenti relativi.

La Regione Campania ha comunicato, inoltre, che è in fase di svolgimento un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione, disponibili per il privato esercizio nella Provincia di Napoli (delibera del presidente della Giunta della Regione Campania n. 1021 del 12/2/90), fra le quali è ricompresa la IV sede farmaceutica del Comune di Vico Equense.

La commissione sta procedendo «con solerzia e rapidità per l'espletamento del medesimo concorso, al fine di recuperare il tempo trascorso; è in fase di istruttoria da parte della Regione Campania – Settore Farmaceutico – l'iter procedurale del bando per l'assegnazione di nuove sedi farmaceutiche di cui fa parte la V sede, della quale il succitato Comune ha chiesto la prelazione per la titolarità, come da verbale di Delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 3/5/2004».

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(29 marzo 2005)

CADDEO, MURINEDDU, NIEDDU, DETTORI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

in Sardegna sono allevati oltre 2.808.000 capi ovini, corrispondenti al 41% del patrimonio ovino nazionale;

rispetto al 1990 la consistenza di questo patrimonio ha subito una contrazione del 28 per cento, mentre la dimensione media degli allevamenti si è ampliata del 34 per cento, a testimonianza di un processo di modernizzazione del settore caratterizzato dalla selezione genetica, dal miglioramento dei pascoli, dall'adeguamento delle condizioni sanitarie del bestiame e dalla meccanizzazione degli impianti;

si è così avuto un costante incremento produttivo di latte, utilizzato in gran parte per la produzione del pecorino romano, che ha registrato il picco storico di 381.000 quintali (pari al 60 per cento dell'intero prodotto), impiegato per alimentare un consistente flusso di esportazione negli Stati Uniti d'America;

su questa attività economica si è abbattuto in modo concomitante sia il pesante indebolimento del dollaro sull'euro, che ha compresso oltre ogni misura la remunerazione dell'esportazione negli USA del pecorino, sia l'azzeramento dei premi di restituzione all'esportazione da parte dell'Unione europea, che una volta coprivano circa il 50 per cento del valore del formaggio esportato;

di fronte a questa situazione per di più si aprono le conseguenze dell'avvio della nuova politica agricola comunitaria col disaccoppiamento degli aiuti, in grado di scoraggiare pesantemente l'allevamento ovino;

si è quindi in presenza di una crisi strutturale della pastorizia sarda, che rischia di diventare ingovernabile sul piano economico e sociale;

le conseguenze sociali appaiono devastanti, con la prospettiva di un ulteriore spopolamento delle aree rurali dell'isola, che sono pari all'80 per cento del territorio, oggi con una densità di popolazione molto bassa, composta in gran parte dalla popolazione anziana, con un alto indice di dipendenza dalla popolazione giovane e con una decrescente presenza di laureati e diplomati tale da configurare un declino difficilmente arginabile;

è necessario procedere con urgenza ad attivare azioni efficaci di Governo e di riorientamento della produzione dei formaggi sardi, con nuove politiche di marchio, di tipicità (DOP e IGP), ad introdurre i formaggi sardi in nuovi mercati comunitari ed extracomunitari, a favorire l'aggregazione commerciale per rendere più proficua la commercializzazione;

nell'immediato per fronteggiare la grave crisi di mercato è necessario procedere ai sensi dell'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, perché il prezzo medio unitario risulta inferiore per più del 30 per cento del prezzo medio unitario del triennio precedente;

tuttavia il decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, che prevedeva la possibilità di dichiarare la crisi di mercato ad opera del Ministro delle politiche agricole e forestali, non è stato convertito in legge dalla Camera dei deputati;

è comunque indispensabile consentire ai produttori sardi di latte ovino l'accesso ai benefici previsti dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, consistente in contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato, in prestiti ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato per esigenze di esercizio, nella proroga delle operazioni di credito agrario e agevolazioni previdenziali;

appare urgente organizzare l'ammasso temporaneo del pecorino romano;

è prioritario evitare che un problema economico così grave possa diventare una questione sociale sempre più acuta con particolari riflessi sull'ordine pubblico,

si chiede di conoscere:

quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo per fronteggiare le difficoltà dell'allevamento ovino sardo ed in particolare se non si ritenga opportuno procedere alla dichiarazione di stato di grave crisi di mercato della produzione di formaggio e a consentire l'accesso degli allevatori ai benefici previsti dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

se rientri fra gli intendimenti del Ministro in indirizzo l'avvio, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, di un programma straordinario di ammasso del pecorino invenduto e contestualmente un so-

stegno alla promozione di un'efficace introduzione dei formaggi ovisardi nei mercati europei ed extraeuropei.

(4-08055)

(2 febbraio 2005)

RISPOSTA. – Con riferimento a quanto evidenziato nell'interrogazione in oggetto preme, innanzi tutto, ricordare che il Ministero delle politiche agricole e forestali da sempre è impegnato nella promozione di politiche di tutela e valorizzazione dei prodotti agro alimentari italiani di qualità sia a livello nazionale che internazionale; impegno che si concretizza anche nel sostegno ai Consorzi di tutela nella promozione dei propri prodotti e nel supporto dal punto di vista legale contro possibili frodi ed usurpazioni del prodotto tutelato.

Quanto alla possibilità di avviare, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, un programma straordinario di ammasso del pecorino romano, si fa rilevare che i trattati istitutivi dell'Unione europea vietano esplicitamente la concessione di aiuti da parte dei singoli Stati membri, in quanto considerati aiuti di Stato e come tali sottoposti ad apposita procedura di approvazione.

Ne deriva che l'Amministrazione italiana, pena l'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione dell'Unione europea, non può decidere in via unilaterale la concessione di aiuti finalizzati al sostegno del mercato del pecorino romano.

Tuttavia, l'OCM del settore lattiero prevede, in caso di difficoltà del mercato, l'istituzione di una misura di ammasso privato per il pecorino romano.

Tale misura è stata concessa più volte da parte della Commissione dell'Unione europea, su motivata richiesta dell'Amministrazione italiana, ed anche per la campagna in corso è previsto l'ammasso privato fino al 31 marzo 2005 per 19.000 tonnellate di pecorino romano.

Si assicura, infine, che stanti le persistenti difficoltà di mercato per il pecorino romano, l'Amministrazione intende procedere alla richiesta di istituire la misura dell'ammasso privato da parte della Commissione dell'Unione europea anche per la prossima stagione.

Naturalmente, si fa presente che la concessione di tale misura è rimessa alla valutazione della Commissione stessa.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(23 marzo 2005)

CHINCARINI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

in data 1° febbraio 1997 il sergente maggiore A.G., matricola n. 69VE0514, nato a Verona il 12 luglio 1969, cessato dal servizio in data 21 febbraio 1992, chiedeva al Ministero della difesa la pensione pri-

vilegiata ordinaria per infermità, ritenendo questa dipendente da causa di servizio;

il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare della marina, Ufficio del Direttore generale, Ufficio consulenza sanitaria equo indennizzo, in data 26 settembre 1997, protocollo n. UDG/3/224454, posizione n. 24285, comunicava al signor A.G. citato che: «Questa Direzione generale sta provvedendo ad acquisire gli atti necessari all'istruttoria medico- legale»;

il 10 novembre 1997 il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare della marina, chiedeva al Compamare Venezia di inoltrare al Marinferm C.M.O. - Ancona, entro 90 giorni, parere sulla vicenda;

il 6 luglio 1998 la Marina militare di Venezia - Compamare chiedeva al Maridistinferm di Venezia un parere tecnico-sanitario;

il 13 ottobre 1999 la Marina militare, Ufficio leva di mare di Venezia, scriveva all'interrogante, all'epoca deputato: «Con parere favorevole di questo comando la pratica A.G., matricola n. 69VE0514, è stata inoltrata alla commissione medica ospedaliera di Marinferm - Ancona, con foglio n. 4423/MOB, datato 13 ottobre 1999»;

lo Stato maggiore della Marina, Ufficio generale del personale, 4° reparto - supporto del personale, 3° ufficio - consulenza e documentazione sanitaria, 2ª sezione - pensioni privilegiate ed ordinarie, riceveva il 15 maggio 2000 dalla C.M.O. di Ancona la domanda di equo indennizzo;

il 16 maggio 2001 lo Stato maggiore della Marina inviava a sua volta a Persomil, 4° reparto, 13ª divisione, tutta la documentazione relativa alla domanda di equo indennizzo;

il 2 ottobre 2001 il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, 4° reparto, 13ª divisione di Roma, chiedeva a Maristat - 4° reparto, 3° ufficio Cons. e Docum. di Roma, ulteriore documentazione al fine di valutare meglio l'istanza di equo indennizzo;

il 22 novembre 2001 il Ministero della difesa, 4° reparto, 13ª divisione, chiedeva al Comando infermeria autonoma di C.M.O. di Ancona: «al fine di corretto espletamento della pratica di equo indennizzo relativo al nominativo in oggetto, si prega di voler specificare se l'infermità "iniziale decadimento intellettuale in paziente con schizofrenia paranoidea in attuale compenso farmacologico" citata al processo verbale n. 253 del 15 maggio 2000 possa o no rientrare nella casistica prevista dal collegio medico legale»;

il 21 maggio 2002 il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, 6° reparto, 19ª divisione, scriveva a Maristat UGP, 4° reparto, 3° ufficio di Roma, chiedendo se il trattamento privilegiato ordinario giudicato dipendente da causa di servizio espresso con verbale n. 253 dal C.M.O. di Ancona, in data 15 maggio 2000, possa essere «ascrivibile a categoria di pensione privilegiata ordinaria a decorrere dal 20 febbraio 1992, data di collocamento in congedo»,

il 21 marzo 2003 il direttore della Divisione generale per il personale militare, 4° reparto, 13^a divisione, 4^a sezione, avvisava il signor A.G. che il fascicolo era stato inviato al Comitato di verifica per le cause di servizio in Roma;

il 3 settembre 2004 il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, 6° reparto, 19^a divisione, decretava di respingere la domanda di pensione privilegiata non ritenendo presente «il fondamento giuridico per potersi far luogo a trattamento pensionistico privilegiato»,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo ritenga umanamente comprensibile e sostenibile una trattazione della vicenda che ha avvilito i familiari, i medici, gli assistenti sociali e tutti coloro che in questi anni hanno conosciuto la vicenda;

se ritenga di intervenire perché in futuro le domande di pensione privilegiata ed ordinaria per infermità non vengano più affrontate con tale imbarazzante superficialità.

(4-07352)

(29 settembre 2004)

RISPOSTA. – In via preliminare, è opportuno precisare che le istanze per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio hanno un'*iter* procedurale articolato. Esso prevede, dopo il giudizio degli organi sanitari competenti della Difesa, il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, organo indipendente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il parere espresso dal citato Comitato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001 è per l'Amministrazione obbligatorio e vincolante, e non è suscettibile di eventuale revisione da parte di altri organi sanitari.

Nel caso in questione il Comitato di Verifica ha ritenuto che l'infermità del Galletti «non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio» (parere n. 33094).

In esito a tale parere, pertanto, con due successivi decreti del settembre 2004, sono stati resi noti al sergente Andrea Galletti i mancati accoglimenti rispettivamente dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

Il Ministro della difesa

MARTINO

(1° aprile 2005)

CORTIANA. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

nei giorni scorsi diversi organi di stampa hanno riportato la notizia che la società Atalanta Bergamasca Calcio avrebbe inviato un richiamo

scritto e l'invito a rescindere il contratto ad un proprio giocatore, il signor Fabio Rustico;

il signor Fabio Rustico è stato eletto Consigliere comunale di Bergamo in occasione delle elezioni amministrative del giugno 2004 e, successivamente, è stato chiamato dal Sindaco a far parte della Giunta comunale come Assessore con deleghe allo sport, al tempo libero e alle politiche giovanili;

nel corso dell'espletamento del suo incarico il giocatore non ha partecipato a nove allenamenti a causa di impegni istituzionali concomitanti. Per ogni assenza il Comune ha sempre informato la società;

il presidente della società Atalanta Bergamasca Calcio, signor Ivan Ruggeri, ha dichiarato al quotidiano «L'Eco di Bergamo» dell'8 dicembre 2004, in un'intervista a pagina 44, che «le due attività (di calciatore e assessore) sono inconciliabili. Rustico deve decidere se vuole fare il giocatore o il politico». Il signor Ruggeri ha anche aggiunto che «l'attività di assessore fa a pugni con quella di professionista». Infine, che «di sicuro non possiamo permetterci questa situazione. Anche perché si crea un precedente»;

secondo quanto riportato dalla stampa («L'Eco di Bergamo», 8 e 9 dicembre 2004) i problemi tra il signor Rustico e la società Atalanta Bergamasca Calcio sarebbero sorti sin da quando il giocatore avrebbe informato la società di voler accettare la candidatura offertagli. La società, secondo la ricostruzione del quotidiano bergamasco («L'Eco di Bergamo», 9 dicembre 2004, pagina 9), avrebbe «sconsigliato» il giocatore. Dopo le elezioni, inoltre, la società avrebbe «cercato in Lega Calcio la possibilità di rescindere il contratto» con il signor Rustico e avrebbe ora pronto un ricorso al Collegio arbitrale della Lega Calcio. Infine, il giocatore sarebbe stato escluso dalle riunioni a cui partecipano tutti i componenti della squadra;

tali dichiarazioni e ricostruzioni non risultano essere state smentite, si chiede di sapere:

se i Ministri sin indirizzo siano a conoscenza della vicenda e se ritengano accettabile che un datore di lavoro eserciti pressioni nei confronti di un dipendente affinché rinunci o alla carica elettiva o al proprio lavoro, mettendo in atto anche misure discriminatorie nei suoi confronti;

se e quali interventi si intenda assumere affinché al lavoratore venga garantito il diritto costituzionale di esercitare il mandato elettivo ricevuto, mantenendo il proprio posto di lavoro.

(4-07865)

(16 dicembre 2004)

RISPOSTA. – In relazione alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si rappresenta quanto comunicato al riguardo dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Bergamo.

Sulla vicenda inerente al Sig. Fabio Rustico sono stati effettuati degli accertamenti presso la sede operativa della società ed assunte informazioni direttamente dall'interessato.

Il Sig. Fabio Rustico ha confermato di avere subito pressioni dalla società a causa della sua attività istituzionale, anche se, negli ultimi tempi, la situazione poteva definirsi migliorata.

Al riguardo, si fa presente che la suddetta Direzione Provinciale del Lavoro ha provveduto a relazionare alla locale Procura della Repubblica per la valutazione degli estremi di eventuali reati.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e le politiche sociali*

SACCONI

(22 marzo 2005)

COSTA. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che è ormai sempre più preoccupante la crisi che ha colpito il settore del tabacco a livello nazionale e nel Salento;

che la lunga crisi della tabacchicoltura stenta ad individuare soluzioni che impediscano lo smantellamento di tutto il settore;

che è preoccupante la crisi occupazionale che sta colpendo molte famiglie di lavoratori delle imprese tabacchicole nel Salento;

che è di questi giorni la notizia di numerosi *sit-in* di protesta contro l'intenzione preannunciata dalla multinazionale anglo-americana del settore di procedere alla chiusura di due dei cinque stabilimenti italiani, con la motivazione di adeguare la capacità produttiva avvicinandola alle reali esigenze del mercato,

l'interrogante chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Governo in ordine ad un urgente intervento per trovare dei solleciti rimedi alla crisi del settore del tabacco.

(4-07407)

(6 ottobre 2004)

RISPOSTA. – Con riferimento a quanto evidenziato nell'interrogazione in oggetto, preme sottolineare che l'Amministrazione, nell'ambito delle proprie competenze, segue da sempre con la massima attenzione le molteplici problematiche relative al settore del tabacco ed, in particolare, al comparto delle produzioni tabacchicole del Salento.

In tale ottica vanno inquadrare le azioni intraprese a livello nazionale e comunitario, che di seguito si ricordano.

Prima fra tutte, l'approvazione di una riforma sostanzialmente modificata rispetto a quella iniziale proposta dalla Commissione dell'Unione europea, che avrebbe portato ad un rapido smantellamento della produzione.

In particolare, la possibilità di concedere – a partire dal 2006 – un aiuto solo in minima parte disaccoppiato rispetto alla produzione consente ai tabacchi di migliore qualità di sopravvivere e di essere sostenuti con risorse di pari livello o superiori rispetto al precedente regime.

Altresì importante è la concessione di premi di riscatto differenziati per gruppo varietale, con un livello più elevato per le varietà con difficoltà di mercato, il che ha consentito, nel recente passato, la fuoriuscita dei produttori marginali dal settore.

Ai produttori marginali, inoltre, sono state attribuite risorse aggiuntive per la riconversione delle produzioni tabacchicole riscattate verso attività alternative (Regolamento (CE) n. 2182/2002).

Quanto alla valorizzazione del tabacco italiano di qualità, si fa presente che l'Amministrazione ha messo in atto, attraverso la predisposizione di disciplinari di produzione idonei, una efficace azione di sensibilizzazione nei confronti delle manifatture europee, tale da favorire un maggior acquisto di tabacco italiano di qualità.

Infine, si evidenzia che sono in corso di definizione positiva le trattative in sede comunitaria per la concessione di misure volte a differenziare per aree geografiche omogenee l'applicazione della riforma della PAC; in tal modo potranno essere attribuite maggiori risorse (aiuto disaccoppiato) ai produttori appartenenti a zone marginali (tra le quali il Salento).

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(23 marzo 2005)

COSTA. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* –
Premesso:

che di recente coloro che non sono a titolo principale imprenditori agricoli non possono più usufruire del credito agrario per le ristrutturazioni aziendali;

che da quando esiste il credito agrario e fino a data recente tale credito è stato sempre concesso anche a questi soggetti;

che attraverso l'erogazione di questi prestiti si rende competitiva l'agricoltura italiana;

che coloro che non sono imprenditori agricoli a titolo principale rappresentano la maggioranza delle persone sulle cui gambe viaggia l'agricoltura,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza per ripristinare il credito agrario per le ristrutturazioni aziendali e per le conduzioni aziendali agricole anche per i conduttori che non sono imprenditori agricoli a titolo principale, al fine di dare forte spinta propulsiva ad un settore in perenne stato di sofferenza. Tale intervento

si risolverebbe a vantaggio non di una singola categoria, ma dell'interesse superiore dell'agricoltura, settore fondante dell'etica economica nazionale.

(4-08274)

(3 marzo 2005)

RISPOSTA. – Con riferimento a quanto rappresentato nell'interrogazione in oggetto, si evidenzia che il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, all'articolo 1, comma 1, ha introdotto la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale «IAP», figura che rispetto a quella dell'imprenditore agricolo a titolo principale ha adeguato alle nuove situazioni economiche e sociali le caratteristiche proprie della figura.

Inoltre, si ricorda che l'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 85 – testo unico della legge in materia bancaria e creditizia –, prevede, senza limitazioni di carattere soggettivo e di destinazione, «la concessione da parte di banche di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle ad esse connesse o collaterali».

Ne consegue, quindi, che qualsiasi soggetto può accedere alla tipologia creditizia ordinaria più adeguata, per qualsiasi esigenza dell'impresa, e fra queste, quindi, «sia le ristrutturazioni che le conduzioni aziendali agricole».

Quanto a forme di incentivazione di carattere soggettivo per l'accesso al credito agrario, si fa presente che il suddetto decreto legislativo 99/2004 all'articolo 1, comma 4, riconosce agli IAP «le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto».

Infine, con riferimento alle agevolazioni pubbliche contributive e creditizie del settore, si ricorda che le condizioni per il relativo accesso, da parte degli operatori, sono demandate alla competenza delle Regioni, che possono stabilire priorità soggettive e di destinazione da privilegiare, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

Pertanto, alla luce della vigente legislazione non sembra sussistano, anche per i soggetti privi dei requisiti dell'imprenditore professionale, limitazioni alla fruizione del credito agrario per le ristrutturazioni e le conduzioni aziendali.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(23 marzo 2005)

COZZOLINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* – Premesso che:

la riduzione della natalità sul territorio nazionale è da considerarsi un dato preoccupante per una serie di problematiche presenti e future già

in altre occasioni evidenziate, e la crisi dell'istituto familiare è ormai un dato universalmente riconosciuto;

uno dei motivi è rappresentato dal problema di instabilità economica soprattutto nelle regioni meridionali ed è spesso all'origine della mancata concretizzazione di nuove famiglie e dello scioglimento di molte di esse;

soprattutto per le famiglie monoreddito e senza sufficiente reddito diventa impresa difficilissima poter allevare e sostenere la prole, in special modo nei primi anni di vita;

l'acquisto di latte artificiale crea notevole difficoltà ad un bilancio familiare molto spesso precario, che è aggravato dal costo eccessivo di questo prodotto, superiore del 60% rispetto ad altre nazioni europee;

tale alimento è indispensabile ed insostituibile in moltissime famiglie per l'alimentazione dei neonati,

si chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Governo in ordine all'adozione, secondo la responsabile sensibilità etico-civile di uno Stato moderno, di tutti i provvedimenti necessari per intervenire sul costo eccessivo del latte artificiale, individuando e correggendo eventuali fattori di speculazione che possano sostenere un cartello commerciale preconstituito e penalizzante nei confronti delle famiglie.

Ove mai non fosse possibile intervenire in tal senso, si chiede di sapere se non si intenda individuare almeno soluzioni giuridico-fiscali di detraibilità del costo sostenuto, in aggiunta al *bonus* per la nascita del secondo figlio, onde sollevare le famiglie monoreddito e quelle con grave instabilità di occupazione, con reddito basso e medio basso, da ulteriori sacrifici economici non sostenibili, anche per realizzare meccanismi di equità sociale.

(4-07592)

(2 novembre 2004)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle competenze del Ministero della salute.

Il Ministro della salute ha attivato una serie di incontri sulle problematiche connesse alla corretta alimentazione del lattante, affrontando altresì l'aspetto concernente il prezzo dei sostituti del latte materno: in tale contesto, ha indirizzato alle industrie maggiormente rappresentative del settore un fermo invito a valutare la possibilità di avviare iniziative idonee a ridurre significativamente i prezzi di tali prodotti.

I rappresentanti del settore produttivo sostengono che i motivi dei costi dei prodotti in questione, sensibilmente più elevati in Italia rispetto alla media europea, sono riconducibili ai loro bassi consumi rispetto ad altri Paesi comunitari, dove arrivano ad essere 2-3 volte superiori.

La riduzione dei consumi, peraltro, oltre al progressivo calo delle nascite, sembra connessa al successo degli sforzi fatti in Italia per la promozione e la tutela dell'allattamento al seno.

Nel giugno scorso, un Gruppo di lavoro interdisciplinare (tavolo tecnico) è stato istituito presso il Ministero della salute nell'ambito delle iniziative finalizzate alla promozione dell'allattamento al seno, con i seguenti obiettivi:

- 1) valutare la situazione italiana relativa all'alimentazione del lattante e del bambino, sulla scorta delle linee guida elaborate dall'OMS;
- 2) disegnare un sistema di monitoraggio dell'allattamento al seno in Italia che, usando metodi e definizioni standardizzate, come indicato dall'OMS, fornisca dati comparabili tra le diverse regioni, utili a stabilire la reale prevalenza e durata dell'allattamento al seno in Italia;
- 3) verificare periodicamente, tramite apposite metodiche, i prezzi dei sostituti del latte materno.

La competente Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti ha attivato un'indagine conoscitiva nel luglio 2004 per acquisire dalle Imprese interessate i prezzi di cessione praticati e poter seguire l'effettiva riduzione.

I dati pervenuti sono stati discussi durante la riunione del Tavolo tecnico, in data 20 ottobre 2004; nella stessa riunione sono state acquisite anche le tabelle dei prezzi al consumo, fornite da un rappresentante delle associazioni dei consumatori.

Si segnala inoltre che, in data 26 ottobre e 2 novembre 2004, il Ministro della salute ha nuovamente convocato le Imprese produttrici, l'Associazione di categoria, nonché i rappresentanti del canale distributivo e delle farmacie pubbliche e private: ai lavori hanno partecipato anche i Presidenti della Società Italiana di Pediatria e della Federazione Italiana Medici Pediatri.

A seguito di tali riunioni, è stato predisposto un decreto interministeriale (Salute ed Attività produttive) il quale, modificando il decreto ministeriale del 1994 che disciplina i sostituti del latte materno, ne ribadisce i divieti di pubblicità, di distribuzione gratuita di campioni, di forniture alle strutture ospedaliere, di sponsorizzazione di eventi e convegni organizzati dagli operatori sanitari, a meno che siano proposti da società scientifiche accreditate e autorizzati dal Ministero della salute. Quest'ultimo si impegna a promuovere l'allattamento al seno, secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e ad intraprendere campagne relative alla corretta alimentazione del lattante. Anche le Regioni e Province Autonome sono coinvolte nella promozione e sostegno all'allattamento al seno, attraverso una serie di azioni mirate.

Tale provvedimento, acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, e dopo essere stato firmato dai Ministri competenti, è stato inviato alla Corte dei Conti per il controllo.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

CURSI

(25 marzo 2005)

DATO. – *Ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

dal 31 dicembre 2002 è sospesa l'attività della Cooperativa Nuova Europa 2000, cooperativa di trasformazione di farro, situata nella zona industriale di Triveneto, in Molise;

al momento della sospensione erano impegnati nella cooperativa circa 70 operai tra fissi e stagionali, che sono senza salario dal mese di maggio 2002;

da mesi è stata denunciata la situazione agli organi competenti ed è con rammarico che si deve prendere atto che non si registrano riscontri, e l'unica certezza è che i lavoratori si trovano in una gravissima situazione per il mancato pagamento delle spettanze pregresse, senza occupazione e senza prospettive certe per il futuro;

attualmente nello stabilimento sede di Europa 2000 si è insediata l'azienda San Giorgio, ma non sono ancora chiare le modalità con cui – e se – verranno reimpiegati i lavoratori della cooperativa;

la Nuova Europa 2000 è tra le aziende che negli anni scorsi ha beneficiato dei finanziamenti dell'Unione europea per lo sviluppo di qualità;

all'interno della filiera agro-alimentare nel contesto molisano il farro, per specificità, può diventare un'opportunità di sviluppo di qualità per il territorio interno, presupposto necessario per creare occupazione;

senza politiche di sviluppo sistemiche che leghino il prodotto a scelte adeguate di politica agro-industriale del territorio si rischia di perdere un'occasione straordinaria di sviluppo di ricchezza e di buona occupazione,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano porre in essere per verificare se, ai sensi delle normative vigenti ed applicabili, i controlli su Nuova Europa 2000 siano stati eseguiti e con quale esito;

quale intervento straordinario pensino di attivare per garantire ai circa 100 lavoratori che hanno lavorato alle dipendenze di questa cooperativa di recuperare i loro salari;

se non ritengano di intervenire per garantire lo sviluppo in un'area che, nonostante le potenzialità, è a rischio di desertificazione.

(4-04956)

(14 luglio 2003)

RISPOSTA. – In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto si rappresenta quanto segue

La competente Direzione Generale del Ministero delle attività produttive, fin dal 14.01.2002, ha disposto una ispezione straordinaria al termine della quale la cooperativa «Nuova Europa 2000» è stata diffidata a sanare le irregolarità riscontrate nel corso della medesima verifica ispettiva.

Successivamente, in sede di accertamento ispettivo, gli ispettori incaricati hanno reso noto che la suddetta cooperativa è stata dichiarata fallita

dal Tribunale di Campobasso in data 18/09/2003 e, quindi, soggetta alle disposizioni sul fallimento.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

GALATI

(23 marzo 2005)

DE PAOLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che la legge n. 281 del 1991 prevede che i Comuni italiani provvedano ad allestire strutture idonee al ricovero ed alla cura di animali randagi;

che, nonostante il notevole intervallo intercorso dalla promulgazione della legge suddetta, la maggior parte dei Comuni italiani non ha ancora ottemperato alle disposizioni ivi contenute;

che nei pochi Comuni in cui si è provveduto ad allestire strutture pubbliche di pronto soccorso e degenza o di semplice ricovero tali strutture non sono in grado di garantire condizioni idonee di assistenza e spesso sono condannate al collasso per sovraffollamento,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno che i Comuni si adoperino perché si dia finalmente attuazione alle disposizioni della legge 281/91, al fine di risolvere lo stato di grave disagio in cui vengono a trovarsi sia gli animali in stato di abbandono o vittime di sevizie, sia i cittadini che, pur volendo prestare soccorso ai randagi in condizioni precarie, non possono avvalersi di strutture pubbliche a tale scopo istituite;

se non si ritenga altresì necessario vigilare sull'utilizzo da parte dei Comuni dei contributi previsti dalla legge suddetta o, nei casi in cui il Ministero dell'economia non abbia provveduto all'erogazione dei fondi necessari, espletare quanto prima questa doverosa procedura, peraltro prevista dalla legge.

(4-07442)

(12 ottobre 2004)

RISPOSTA. – Si risponde all'atto parlamentare in esame, a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Ministero della salute, pur condividendo le preoccupazioni segnalate dall'interrogante, ritiene, tuttavia, opportuno sottolineare che le competenze, relative alla vigilanza sulle condizioni di benessere degli animali e sui criteri di utilizzo delle risorse da parte dei Comuni, rientrano esclusivamente nelle funzioni istituzionali degli enti territoriali.

La competente Direzione Generale del Ministero della salute, a partire dal 1991, dispone la ripartizione annuale dei fondi previsti dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Sino al 2000 sono stati erogati complessivamente fondi per una somma pari a 45.700.000.000 lire. Negli anni dal 2001 al 2004, sono stati stanziati e ripartiti 13.105.052,28 euro.

La legge suddetta affida alle Regioni e Province Autonome il compito di disciplinare l'Anagrafe Canina e la riduzione del randagismo e di definire, con propria legge, i criteri per la costituzione di rifugi per cani.

Si sottolinea l'impegno del Ministero della salute, nel rispetto delle competenze dei soggetti istituzionali prioritariamente interessati, ad assicurare l'applicazione della legge n. 281/91 sul territorio nazionale.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

CURSI

(25 marzo 2005)

DI SIENA, GRUOSSO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Considerato che consta agli interroganti che:

martedì 16 settembre 2003 è stato impedito, al di fuori di ogni norma di legge e di contratto, al delegato FIOM Miniscalchi Leonardo, di entrare al lavoro alla SATA di Melfi;

questo è l'ennesimo episodio di comportamento antisindacale da parte della dirigenza della SATA che fa seguito a numerosi altri episodi di licenziamento di delegati che hanno sempre riguardato la FIOM,

si chiede di sapere quali passi intenda fare il Governo nei confronti della FIAT perché a Melfi sia superata questa intollerabile situazione, tenuto conto anche che la SATA è stata costruita con rilevanti finanziamenti pubblici.

(4-05209)

(18 settembre 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, gli accertamenti effettuati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Potenza presso la SATA S.p.A. hanno evidenziato quanto segue.

Il lavoratore Leonardo Miniscalchi, in data 16-17-18 settembre 2003, non ha prestato attività lavorativa dovendo scontare tre giorni di sospensione, per un provvedimento disciplinare comminato il 12 giugno 2003 e che lo stesso lavoratore avrebbe già dovuto scontare nei giorni 15-16-17 luglio o nei giorni 29-30-31 luglio dello stesso anno.

È emerso, poi, che dall'aprile-maggio 2004 si è ripristinato un clima sereno tra le Organizzazioni Sindacali e l'Azienda.

Di recente, le parti hanno sottoscritto un nuovo accordo con il quale, premessa la volontà di voler sviluppare e consolidare il sistema delle relazioni sindacali, hanno convenuto di istituire una «speciale Commissione Prevenzione e Conciliazione» che opererà all'interno dello stabilimento, con il compito di esaminare, a seguito della richiesta di una delle parti,

casi particolari di comportamento, sempre in relazione a rapporti di lavoro, nonché a provvedimenti disciplinari già comminati nell'ultimo anno, impegnandosi, inoltre, ad effettuare trimestralmente analisi e verifiche sull'andamento qualitativo e quantitativo dei provvedimenti disciplinari irrogati.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

SACCONI

(22 marzo 2005)

DONATI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

la città di Palermo è attualmente interessata da una molteplicità di gare di appalto per la realizzazione di opere pubbliche, e tra essi dal raddoppio elettrificato della linea ferroviaria Palermo Centrale-Carini, denominato «passante ferroviario», con una prevalente funzione metropolitana di collegamento con l'aeroporto Falcone-Borsellino, che contribuirà in modo decisivo ad offrire un servizio di qualità ai cittadini ed un apporto concreto alla mobilità sostenibile nell'area metropolitana;

la gara per il passante ferroviario è attualmente in fase di aggiudicazione dei lavori ad un *general contractor* da parte di RFI-FS ed ha suscitato estese opposizioni e polemiche per le caratteristiche del suo tracciato che nei due tratti terminali viene ampliato in superficie, creando una barriera tra diversi quartieri e ponendo complessi problemi di impatto sulla popolazione residente sia in termini di cantieri che di attraversamento del tracciato in esercizio;

il progetto di passante ferroviario, eseguito da Italferr S.p.A. per conto di RFI-FS, è basato su di uno studio non aggiornato sulle condizioni di contesto urbano in cui è collocato e risulterebbe incompatibile con l'assetto urbanistico, data la previsione di raddoppio in superficie dell'attuale linea ferroviaria in aree urbane;

si sottolinea che tutti gli strumenti di programmazione del territorio prevedono l'interramento della linea ferroviaria per contribuire alla riqualificazione urbanistica ed alla ricucitura di parti di città, a partire dal protocollo d'intesa del 28/10/1987 tra Regione Sicilia, Provincia e Comune di Palermo e Ferrovie dello Stato, nonché la Variante Generale al PRG di Palermo del 1997 ed i successivi decreti di autorizzazione della Regione Sicilia;

considerato inoltre che:

il progetto risulterebbe non sia mai stato sottoposto ad un idoneo ed ampio coinvolgimento delle Circoscrizioni comunali e della cittadinanza, visto anche il suo notevole impatto con la città ed i residenti;

tutte le note di osservazioni al progetto presentato, le richieste di dettaglio e specifiche spiegazioni, l'acquisizione di documentazione ai sensi della legge n. 241/90 sulla trasparenza dell'azione amministrativa

da parte dei cittadini sarebbero state ignorate da tutte le istituzioni cui sono state inviate, e segnatamente da Italferr s.p.a. ed R.F.I.;

anche l'interlocuzione con il Sindaco di Palermo, commissario delegato per l'emergenza traffico, da parte di numerosi cittadini interessati dal tracciato e costituitisi nel «Comitato cittadino per l'interramento del passante ferroviario e per la realizzazione dei lavori esclusivamente in sotterranea», avviata in data 8 agosto 2004, è rimasta completamente senza risposte ed il tavolo tecnico non è stato mai convocato dall'Amministrazione Comunale;

l'Assemblea Regionale Siciliana con ordine del giorno n. 429 del 10 agosto 2004 ha impegnato il Presidente della Regione ad attivarsi per la modifica del progetto con l'interramento dei binari e con la realizzazione dei lavori esclusivamente in sotterranea, ma che nessuna attività è stata posta in essere dal Presidente della Regione per far rispettare la volontà dell'Assemblea Regionale;

non sembrano essere state adeguatamente valutate e comparate le proposte alternative avanzate da parte dei cittadini e del Comitato e sembra sussistere una rigidità da parte di Italferr, dell'R.F.I. e del Sindaco di Palermo, anche nei confronti della richiesta di spostamento di pochi metri della sede del nuovo binario di raddoppio, in maniera da evitare danni ad alcuni edifici residenziali;

le conseguenze sull'ambiente del progetto non sono state adeguatamente valutate e risolte, in particolare per quanto riguarda il ciclo della raccolta e gestione del materiale di risulta, per il quale non è nemmeno prevista alcuna adeguata soluzione tecnica, e le condizioni igieniche e sanitarie che sarebbero determinate in un città particolarmente esposta ai venti da uno scavo operato a cielo aperto, previsto per cinque anni, lungo tutta la lunghezza della città;

non risulta preparato alcun piano relativo alla mobilità di superficie, già oggi fortemente congestionata, e che risulterebbe compromessa dall'opera, nella ipotesi di emergenza di massa e di necessità di intervento della Protezione civile, anche considerando il rischio sismico che interessa la Sicilia occidentale,

si chiede di sapere:

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non intenda sollecitare la FS-RFI ad effettuare uno studio comparato tra il progetto presentato e le possibili alternative di tracciato in sotterranea, al fine di verificare gli impatti sulla popolazione ed i costi relativi per una soluzione più adeguata al contesto urbano ed alla riqualificazione della città di Palermo;

se, in caso di esito positivo sulla verifica comparata tra alternative, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non ritenga opportuno che siano assunte iniziative per la revisione del progetto, l'annullamento della gara in corso e l'indizione di una nuova gara d'appalto sul progetto rivisitato;

quali siano gli intendimenti dei Ministri in indirizzo in ordine a una sollecitazione delle istituzioni preposte ad avviare un processo di informazione e partecipazione dei cittadini interessati dal progetto, al fine di

dare adeguata trasparenza all'intera procedura di decisione e realizzazione del progetto di raddoppio del passante ferroviario;

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo in ordine all'opportunità di un intervento per assicurare comunque che la realizzazione del passante ferroviario sia dotata di adeguate ed efficaci soluzioni di mitigazione dell'impatto ambientale e sulla popolazione residente, sia in ordine alla cantierizzazione sia per la fase di esercizio ferroviario.

(4-07581)

(28 ottobre 2004)

FORMISANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

la città di Palermo è attualmente interessata da diverse gare d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche;

tra queste opere ci sono quella per la metropolitana leggera, una per la chiusura dell'anello ferroviario e un'altra per il raddoppio elettrificato della linea ferroviaria Palermo Centrale – Carini, che ha anche una preponderante funzione di collegamento metropolitano con l'aeroporto Falcone-Borsellino di Punta Raisi, denominato comunemente «passante ferroviario»;

l'appalto di quest'ultimo è stato curato da Italferr spa e da R.F.I. spa, e la gara è stata vinta il 5 novembre 2004 da un consorzio di imprese guidate dalla spagnola Sacyr sa;

la previsione del raddoppio del «passante ferroviario» risale al 1979 e il progetto redatto per la gara appena aggiudicata si basa su uno studio effettuato nel 1983, quando l'impianto urbano di Palermo era radicalmente diverso; i lavori prevedono infatti il raddoppio dell'esistente binario di superficie in piena città e la realizzazione di una profonda trincea di scavi a cielo aperto per la durata di tre anni, lungo uno degli assi principali di mobilità di superficie (via Daidone-via Giordano-viale delle Alpi), anziché la logica progettazione di una galleria da realizzare in sotterranea in continuazione di quella prevista dallo stesso progetto per un'altra zona della città (via D'Ossuna – P.zza Lolli); l'effetto aggiuntivo di questi lavori è il previsto sgombero di palazzi di civile abitazione;

la gara in questione ha suscitato vivaci polemiche e opposizioni da parte di cittadini e commercianti che principalmente contestano che il progetto dell'Italferr spa sia basato su un vecchio progetto redatto nei primi anni '80, avulso dall'attuale contesto urbanistico, e che tutte le successive attività procedurali siano state condotte in assenza di qualsiasi informazione o concertazione con residenti, commercianti e Circoscrizioni comunali, che lo stesso preveda il raddoppio dell'attuale vetusto binario di superficie anziché il suo interrimento e che i lavori del raddoppio già in galleria siano fatti a cielo aperto anziché in sotterranea, bloccando completamente la mobilità di superficie, causando così l'effetto indotto di ripercussione su tutte le attività economiche del commercio della parte nord della

città, in una Palermo già valutata in piena recessione economica dai più attendibili rilevatori nazionali;

esiste un progetto dell'Università degli studi di Palermo, basato su tutte le problematiche della zona, che prevede il totale interrimento della linea da Bagheria a Punta Raisi, mentre il progetto dell'Italferr spa, che traccia un fossato lungo tutta una città, non sembra supportato da adeguate simulazioni della mobilità di massa nelle ipotesi di gravi emergenze di protezione civile, più che prevedibili visto l'aggravamento della sismicità della zona;

non risulterebbero adeguati studi di impatto ambientale anche riguardo allo smaltimento delle migliaia di tonnellate di materiale di risulta (rifiuti speciali), né decisioni definitive circa i siti di conferimento dei rifiuti;

al Comitato cittadino e al Coordinamento dei commercianti andati a palesare la richiesta di un totale interrimento e che i lavori siano eventualmente finanziati con stralci successivi (secondo quanto è già previsto per analoghe opere a Catania), sia alla Presidenza del Consiglio che alla Presidenza della Commissione esecutiva dell'Unione europea, sembra siano state opposte da Italferr spa e da R.F.I. spa (società private) ragioni di costo e difficoltà ad operare con scavo in sotterranea, ma queste argomentazioni sono contraddette dalla previsione nello stesso progetto dell'Italferr del tratto cittadino di cui sopra, per il quale si opterà con lavori esclusivamente in sotterranea, dal fatto che nella città di Catania la stessa ditta attuerà l'interrimento dei binari in sotterranea e dall'esistenza di un altro progetto dell'Università di Palermo, mai preso in considerazione, che prevede il completo interrimento;

sono state inoltre lamentate mancate comunicazioni formali, dovute per legge, e un gruppo di cittadini, a seguito del rifiuto dell'Italferr Spa di consentire l'accesso alla documentazione progettuale, ha formulato ricorso al TAR, concluso con sentenza depositata il 4/6/2004, che ha condannato Italferr spa e R.F.I. spa e li ha obbligati alla consegna degli elaborati tecnici ed al pagamento di una penale;

in data 4 agosto 2004, dopo ripetute richieste dei comitati dei cittadini e dei commercianti, è stato convocato dall'Ufficio emergenza traffico del Comune di Palermo un tavolo tecnico cui hanno partecipato dirigenti e tecnici del Comune, rappresentanti dell'Italferr spa e R.F.I. spa, Presidenti di Circostrizione e rappresentanti del Comitato cittadino e del Coordinamento dei commercianti; in quella sede il Sindaco di Palermo ha assunto impegno formale di far valutare ai tecnici del Comune, in sinergia con Italferrspa, le dettagliate proposte alternative presentate dai tecnici ed ingegneri dei due Comitati, e di procedere ad una successiva convocazione del tavolo tecnico per una valutazione complessiva, cosa mai successa né prima né dopo l'aggiudicazione della gara;

l'Assemblea regionale siciliana ha approvato in data 10 agosto 2004 l'ordine del giorno n. 429, che impegna il governo della Regione a convocare urgentemente una nuova conferenza di servizi per la revisione dell'attuale progetto dell'Italferr, ma anche l'ordine del giorno è rimasto

inapplicato, malgrado il progetto disattenda le indicazioni contenute nei decreti regionali di approvazione del piano regolatore generale di Palermo, l'interrogante chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio, che ha sempre preso impegni a favore dei cittadini e che ha nominato il Sindaco di Palermo Commissario delegato all'emergenza traffico, ritenga opportuno avallare un progetto che vedrà migliaia di famiglie subire uno sgombero «provvisorio» di tre anni, che vedrà un drastico crollo di tutte le attività commerciali della parte nord della città di Palermo, città che tenta in ogni modo di sopravvivere al passato cercando di creare una nuova economia, oltre ad una compromissione di tutta quella che è la mobilità di superficie;

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non ritenga opportuno verificare i principi di correttezza e di trasparenza che hanno portato a tener conto di quell'unico progetto risalente agli anni '80 invece della più corretta valutazione sul tavolo di più progetti, magari più attuali e con minor impatto ambientale, sociale ed economico;

se il Ministro medesimo abbia potere di rendere pubblico l'elenco dettagliato di tutti gli eventuali rapporti di consulenza esterna, completi degli importi corrisposti, relativi al progetto del passante ferroviario di Palermo, affidati dal Ministero delle infrastrutture, da Italferr spa, da R.F.I. spa e dal Sindaco di Palermo;

se non ritenga inoltre di verificare la veridicità e la fondatezza di quanto segnalato in modo da garantire una trasparenza negli appalti alla quale il Paese vuole tendere, in relazione agli atti ispettivi presentati da più parti politiche al Comune di Palermo, alla Provincia regionale di Palermo, all'Assemblea regionale siciliana e all'ordine del giorno n. 429/2004, approvato da quest'ultima;

se il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, non ritenga opportuno far valutare da appropriati tecnici le proposte di modifica del progetto dell'Italferr spa presentate dai due comitati e dall'Università degli studi di Palermo;

se il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio non intenda verificare che in merito a questi appalti vengano soddisfatti tutti i requisiti di legge inerenti lo smaltimento del materiale di risulta e dei rifiuti speciali e le indicazioni della località di conferimento finale.

(4-08008)

(27 gennaio 2005)

RISPOSTA. (*) – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, Ferrovie dello Stato s.p.a. ha riferito che nel nodo di Palermo è previsto il raddoppio di tutta la linea ferroviaria che attraversa l'area urbana dalla stazione di Palermo Brancaccio fino a Carini dove è già in esercizio la nuova

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

linea elettrificata per Punta Raisi, di collegamento con l'aeroporto Falcone-Borsellino.

L'intervento interessa le tratte Palermo Centrale/Palermo Brancaccio – Orleans, Orleans – Notarbartolo – Belgio, Belgio Isola delle Femmine, Isola delle Femmine – Carini ed è previsto l'interramento della linea tra Bivio Oreto e Orléans a Tommaso Natale e a Capaci.

Il raddoppio della linea permetterà di aumentare la frequenza dell'offerta di trasporto ferroviario diminuendo sensibilmente i tempi di percorrenza della relazione centro urbano-aeroporto e viceversa. Gli effetti positivi riguarderanno, oltre che gli spostamenti tra la Stazione Centrale e l'aeroporto Falcone-Borsellino, anche la mobilità interna al centro urbano, visto che la linea attraverserà longitudinalmente il territorio cittadino con diciotto fermate (Roccella, Brancaccio industriale, Brancaccio residenziale, Palermo Centrale, Guadagna, Policlinico-Vespri, Orléans-Palazzo Reale, Palazzo di Giustizia, Lolli, Notarbartolo, Lazio, Belgio, Francia, San Lorenzo Colli, La Malfa, Cardillo-Zen, Tommaso Natale e Sferracavallo).

Oltre al raddoppio della ferrovia, nell'ambito dei lavori saranno realizzate numerose opere civili accessorie tra cui nuovi tratti stradali e sistemazioni viarie; e soprattutto nuove fermate e adeguamento di quelle esistenti per migliorare il servizio metropolitano. Le nuove fermate saranno quelle di Roccella, Brancaccio residenziale, Guadagna, Palazzo di Giustizia, Lolli, Lazio, Belgio, La Malfa e Sferracavallo.

L'impegno economico complessivo è di 978 milioni di euro per l'intero progetto che comprende anche il posto centrale del sistema di comando e controllo della linea Palermo Messina – Siracusa e la sistemazione tecnologica della tratta Palermo- Fiumetorto.

La progettazione definitiva della sistemazione ferroviaria del nodo di Palermo è stata approvata dagli enti territorialmente competenti nella apposita Conferenza di servizi conclusasi per la sottoscrizione di un Accordo di programma datata 29 ottobre 2001. In pari data veniva formalizzato con decreto dell'Assessore regionale al territorio ed ambiente anche l'esito positivo dello studio di valutazione di impatto ambientale (V.I.A) esteso alle integrazioni e/o prescrizioni maturate nel corso degli incontri di Conferenza di servizi in esito alle diverse osservazioni pervenute dagli enti interessati.

L'approvazione formale del progetto definitivo veniva successivamente formalizzata con l'emissione di apposito decreto del Presidente della Regione Sicilia in data 24 luglio 2002.

Le opere sono state oggetto di due pubblicizzazioni ai sensi del testo unico sugli espropri (decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 e decreto legislativo 302/2002) ai fini della dichiarazione di pubblica utilità; la prima in data 3 gennaio 2003 ha riguardato le tratte Palermo centrale – Orléans e Cardillo – Isola delle Femmine, la seconda in data 7 gennaio 2004 ha interessato la residua tratta centrale Orléans-Cardillo.

Le prescrizioni e le osservazioni pervenute sul progetto definitivo a seguito delle suddette pubblicizzazioni, e reputate ammissibili sulla base delle conclusioni della Conferenza di servizi, sono state recepite con inte-

grazioni al progetto definitivo dell'opera. Nei casi in cui il grado di affinamento progettuale richiede particolari approfondimenti legati all'organizzazione delle fasi esecutive della realizzazione, le relative prescrizioni verranno trasferite all'affidatario (contraente generale) che dovrà attenersi nel corso dell'espletamento delle prestazioni (redazione della progettazione esecutiva e successiva realizzazione).

La gara per l'affidamento a contraente generale sulla base del progetto definitivo approvato è stata recentemente esperita e la consegna delle prestazioni è avvenuta in data 13 gennaio 2005.

Si precisa che il progetto dell'intervento è stato consegnato anche al comitato cittadino e che nel corso della redazione della progettazione definitiva sono stati eseguiti specifici approfondimenti delle problematiche esecutive legate alla fase di realizzazione delle opere e all'impatto della relativa cantierizzazione sui centri abitati attraversati. In forza di tali approfondimenti tra le possibili soluzioni alternative studiate si è optato per quella che determina i disagi più contenuti.

Infine si evidenzia che l'invito del Sindaco di Palermo a partecipare ad un apposito tavolo tecnico di confronto sulle problematiche connesse all'esecuzione dei lavori ferroviari in ambito cittadino avviato lo scorso 4 agosto è stato accolto con favore da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. che ha espressamente formalizzato la disponibilità ad esaminare ed eventualmente recepire le variazioni progettuali che durante la redazione dell'approfondimento esecutivo dovessero manifestarsi possibili e/o indispensabili al fine di mitigare ulteriormente i disagi alla cittadinanza; fermo restando che dette variazioni non potranno che avvenire nel rigoroso rispetto del progetto definitivo approvato in Conferenza di servizi.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

SOSPIRI

(24 marzo 2005)

EUFEMI. – *Al Ministro per la funzione pubblica.* – Premesso che:

l'attività sindacale, costituzionalmente protetta, è libera e tutelata dalla vigente normativa;

unici limiti a tale attività sono quelli di «riservatezza, correttezza e imparzialità» del pubblico dipendente, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2000,

si chiede di conoscere quali ulteriori limiti e/o incompatibilità siano imposti in capo al dipendente dello Stato o altro Ente pubblico – ARAN compreso – nello svolgimento di tale attività, soprattutto nel caso che il sindacalista sia anche membro elettivo degli organi statuari del sindacato stesso.

(4-04147)

(18 marzo 2003)

RISPOSTA. – L'onorevole interrogante chiede di conoscere «quali ulteriori limiti ed incompatibilità siano imposti in capo al dipendente dello Stato o altro Ente Pubblico – Aran compreso – nello svolgimento dell'attività sindacale, soprattutto nel caso in cui il sindacalista sia anche membro elettivo degli organi statutari del sindacato stesso «...atteso che "...unici limiti a tale attività", ai sensi del decreto ministeriale 28 novembre 2000 (codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), "...sono quelli di riservatezza, correttezza ed imparzialità del pubblico dipendente"».

A tale proposito si evidenzia che gli ulteriori limiti e le incompatibilità imposte al dipendente pubblico che svolge, in genere, attività sindacale e che sia anche «membro elettivo degli organi statutari», sono anche quelli sanciti dalla vigente normativa prevista dalla legge del 20-5-1970, n. 300, dal decreto legislativo del 30-3-2001, n. 165, dal Contratto collettivo nazionale quadro del 7-8-98 e successive modificazioni ed integrazioni, dai singoli Contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto o di area dirigenziale.

Dalle predette disposizioni emerge che particolari limitazioni all'espletamento dell'attività sindacale del dipendente possono riguardare la fruizione di determinate prerogative sindacali ma non possono incidere sullo svolgimento della carriera o sulla possibilità di ricoprire determinate posizioni.

A tale proposito è opportuno precisare che i limiti alla fruizione delle prerogative sindacali variano a seconda che il dirigente sindacale appartenga ad un sindacato rappresentativo o meno al livello nazionale.

Dalla normativa legislativa e negoziale anzidetta, emerge, infatti, che sussistono prerogative che spettano a tutti i dirigenti sindacali (ad esempio attività di proselitismo, partecipazione ad assemblee, indizione di uno sciopero) e prerogative che spettano solo ai dirigenti sindacali di organizzazioni rappresentative al livello nazionale. Solo questi ultimi, infatti, possono fruire di distacchi, aspettative, permessi per lo svolgimento del mandato e permessi per la partecipazione ad organismi direttivi, nonché indire assemblee, utilizzare locali di proprietà delle amministrazioni, ecc.

Il Ministro per la funzione pubblica

BACCINI

(29 marzo 2005)

EUFEMI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica.* – Premesso che:

la circolare n. 12 del 24 ottobre 2000, pur ripristinando il criterio originario di cui all'art. 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, di inquadramento degli ispettori generali e dei direttori di divisione del ruolo ad esaurimento, all'atto del collocamento a riposo, nella qualifica dell'ex primo dirigente, ora dirigente di seconda fascia, ha escluso dal computo, ai fini pensionistici, la retribuzione

di posizione parte fissa o minima «in quanto strettamente connessa con le funzioni dirigenziali», considerata invece dalla contrattazione collettiva e da una parte della giurisprudenza amministrativa e contabile emolumento fisso e ricorrente del dirigente e pertanto facente parte del trattamento economico fondamentale;

l'art. 37, comma 2, del successivo contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 aprile 2001, nell'elencare le voci che compongono la retribuzione dei dirigenti, indica separatamente la retribuzione di posizione in parte fissa e parte variabile, per cui si deduce che la componente fissa è correlata alla qualifica del dirigente e fa parte del trattamento economico fondamentale fisso e ricorrente, mentre la parte variabile è connessa allo svolgimento delle funzioni;

l'art. 40, comma 2, del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro stabilisce, per il biennio economico 1998/99, che «gli effetti del comma 1 (trattamento di previdenza e di quiescenza) si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento», statuendo così (o chiarendo) che il minimo di cui all'art. 38 del primo contratto costituisce la parte fissa;

l'art. 1, comma 2, lett. c) del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5/4/2001, biennio 2000/2001, definisce la retribuzione di posizione – parte fissa, per i dirigenti di seconda fascia, in lire 17 milioni dal 1° 1.2001;

l'art. 4, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro citato definisce per i dirigenti di seconda fascia l'attribuzione di posizione entro i seguenti valori annui lordi per 13 mensilità: da un minimo di lire 17 milioni, che costituisce la parte fissa di cui all'art. 1 predetto, ad un massimo di lire 82 milioni. Ciò a decorrere dal 1° gennaio 2001,

si chiede di sapere quali ragioni impediscano l'applicazione delle normative vigenti a tutto il pubblico impiego, stante la discriminazione operata tra le diverse amministrazioni pubbliche – in particolare Ministeri della pubblica istruzione, dell'interno, l'Avvocatura generale dello Stato e le Università – e se si intenda promuovere iniziative per eliminare tale ingiustificata diversità di trattamento.

(4-07445)

(12 ottobre 2004)

RISPOSTA. – La questione riguardante la determinazione del trattamento economico per la liquidazione delle pensioni ordinarie prevista per il personale con qualifica ad esaurimento è garantita – dal 1° dicembre 1995 – ponendo come base di calcolo il trattamento economico fondamentale del dirigente, nonché la retribuzione d'anzianità maturata al 30 novembre 1995, con esclusione della retribuzione di posizione connessa alle funzioni dirigenziali, come indicato dalla circolare n. 12/2000, emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il suddetto Dipartimento, con nota del 21/5/2001, inviata al Ministero del tesoro, aveva proposto una modifica della base di calcolo da considerare ai fini pensionistici ricomprendente anche la retribuzione di posizione minima (parte fissa).

La Ragioneria Generale dello Stato, tuttavia, non ha condiviso le proposte di modifica avanzate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, esprimendo parere sfavorevole alla proposta medesima, con nota del 20 giugno 2002. Il parere sfavorevole alla modifica alla circolare in questione è stato reiterato con successiva nota del 15 ottobre 2002, con la quale il Ragioniere Generale dello Stato ha fornito elementi di risposta a precedenti quesiti parlamentari sulla stessa materia.

Il Ministro per la funzione pubblica

BACCINI

(29 marzo 2005)

FABRIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che in data 29 agosto 2004 la testata giornalistica «Il Gazzettino» dava notizia dell'intenzione di convocare una riunione alla quale avrebbero dovuto partecipare i rappresentanti austriaci della Hypo Alpe Adria Bank, i rappresentanti regionali della Carinzia, i responsabili locali dell'istituto di credito in questione, oltre ai politici e ai funzionari croati che sarebbero stati «oliati» dalla CEIT S.r.l., nonché dagli stessi italiani assistiti da alcuni rappresentanti della diplomazia italiana, per discutere dell'«esproprio violento» di 180 appartamenti che i banchieri di Klagenfurt avrebbero messo in atto, per motivi di inaffidabilità finanziaria nei confronti del cosiddetto «paradiso dei leghisti», il mega-villaggio turistico che doveva essere ultimato sulla costa di Punta Salvore in Croazia;

che, secondo quanto riportato dalla suddetta testata, si sarebbe trattato di un incontro che i leghisti stavano chiedendo al Ministro degli affari esteri da tempo in quanto l'intera vicenda stava rischiando di diventare un affare disastroso anche per quanto riguarda l'immagine politica e internazionale dell'Italia;

che, secondo quanto appreso dalla stampa, sembrerebbe che dell'intera vicenda CEIT si fosse già occupato da mesi lo stesso Ministro degli affari esteri,

si chiede di sapere:

se quanto apparso sulla stampa corrisponda al vero;

se corrisponda a verità che della vicenda CEIT si fosse già interessato a suo tempo il Ministro degli affari esteri in persona e, nel caso, se analogo interessamento il Ministro degli affari esteri abbia avuto in passato per altre vicende in cui sono coinvolti privati cittadini e quali risultati siano stati raggiunti;

se il Governo sia informato che alcuni personaggi coinvolti nella vicenda CEIT hanno dichiarato alla magistratura che parte dei fondi raccolti dagli azionisti della CEIT sarebbero stati utilizzati addirittura per

corrompere le autorità croate ovvero per chiedere le necessarie autorizzazioni;

se l'intervento della Farnesina sia mosso dall'evidente interesse politico di non avere contraccolpi nei rapporti bilaterali Italia-Croazia e, più in generale, su un piano di pubblica immagine, considerato pure che in tale vicenda sono coinvolti il sottosegretario Maurizio Balocchi e altri esponenti della maggioranza;

come si valuti il fatto che dalle indagini condotte dalla magistratura sia emerso che la società CEIT, di cui il sottosegretario Balocchi è amministratore, avrebbe distratto fondi per corrompere le autorità croate.

(4-07268)

(21 settembre 2004)

RISPOSTA. – Il Ministero degli affari esteri e l'Ambasciata d'Italia a Zagabria hanno appreso, nei primi mesi del 2004, dell'esistenza di una controversia di natura legale e commerciale, sorta nel periodo 1998-2001, tra la società italiana CEIT S.r.l. di Montegrotto (Padova) e la filiale croata dell'Istituto di credito austriaco Hypo Banka, in relazione ad un investimento immobiliare per la realizzazione di un complesso turistico nella località di Umago, in Istria.

All'azienda italiana interessata è stato fornito, da parte del Ministero degli affari esteri e della nostra Ambasciata a Zagabria, l'ascolto usuale in analoghe occasioni. Ad essere rilevante nel caso di specie appariva l'opportunità di verifica del grado di apertura dell'ambiente economico croato e di quelle autorità verso gli operatori internazionali ed italiani. L'Italia è il primo *partner* commerciale della Croazia, il primo fornitore, il primo mercato di sbocco per i prodotti croati, uno dei principali Paesi di origine degli investimenti esteri diretti in Croazia.

Non si dispone di alcun elemento di riscontro circa l'ipotesi di incontro, che viene citata dal Senatore interrogante riprendendo un articolo pubblicato dal «Gazzettino». Per altro verso, l'impresa italiana interessata non ha fornito, a partire dalla seconda metà dello scorso anno, alcun aggiornamento sulla situazione della summenzionata controversia, nè sull'esito di eventuali contatti diretti con la controparte bancaria croata.

Nulla risulta, inoltre, su un interessamento del Ministro degli affari esteri *pro-tempore* alla questione in parola.

Il Governo non è altresì al corrente di un eventuale interessamento della Magistratura alle vicende riferite dal senatore interrogante, attenendo tali questioni ad una sfera di competenza diversa da quella dell'Esecutivo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

ANTONIONE

(21 marzo 2005)

FASOLINO. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004, in materia di definizione di illeciti edilizi, stabilisce che la legge regionale prevista dal comma 26 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, doveva essere emanata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto. Decorso tale termine la normativa applicabile è quella contenuta nel decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003;

la regione Campania ha pubblicato la legge regionale n. 10 in materia di condono edilizio solo il 18 novembre 2004;

tale contrasto tra le leggi nazionale e regionale ha generato una situazione di confusione normativa, danneggiando i cittadini che non hanno avuto la possibilità di decidere se presentare le domande di condono,

si chiede di sapere se rientri negli intendimenti dei Ministri in indirizzo sanare questa situazione anomala attraverso il ricorso alla Corte costituzionale per evidente contrasto tra la normativa nazionale e regionale ed, eventualmente, prevedere uno slittamento della data, fissata per il 10 dicembre, della presentazione della domanda nella Regione Campania.

(4-07848)

(14 dicembre 2004)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto parlamentare in oggetto, concernente l'abusivismo edilizio nella Regione Campania, si comunica che il Governo, nella seduta del Consiglio dei ministri n. 186 dello scorso 23/12/2004, ha deliberato di impugnare davanti alla Corte Costituzionale la legge n. 10 del 18/11/2004, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

La legge è risultata censurabile per i seguenti motivi:

ritardo nell'adozione rispetto al termine fissato dalla legge n. 168/2004;

le norme contenute negli articoli 3 e 4, laddove escludono la sanatoria di tipologie di opere ed interventi previsti dalla normativa statale di riferimento, o ne restringono eccessivamente l'ambito, devono ritenersi eccedenti rispetto alle competenze regionali;

la norma contenuta nell'articolo 8, che applica disposizioni della legge regionale in esame alle domande di sanatoria non ancora definite e presentate tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 269/03 e l'entrata in vigore della presente legge, contrasta con il principio della certezza del diritto e dell'affidamento dei cittadini, in palese violazione del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Pertanto, si rimane in attesa della pronuncia in merito da parte della Corte Costituzionale.

Il Ministro per gli affari regionali

LA LOGGIA

(23 marzo 2005)

FLORINO, PELLICINI, SPECCHIA, MAGNALBÒ, COZZOLINO, MEDURI, BEVILACQUA, DEMASI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che con delibera n. 6131 del 13/12/2002 la Giunta Regionale della Campania approvava il «regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella Giunta Regionale della Campania e le modalità di svolgimento dei concorsi»;

che con contemporanea delibera n. 6132 la Giunta Regionale approvava il «fabbisogno operativo relativo all'anno 2002 e contestuale modifica della dotazione organica», della quale a tutt'oggi, pur richiesta ai sensi della legge 241/90, non è stata resa nota la relazione istruttoria esplicativa delle motivazioni che fanno concludere per la necessità di assumere in Regione Campania circa 1000 persone, di cui circa 250 nuovi dirigenti;

che con immediati successivi provvedimenti dirigenziali, applicando il regolamento suddetto, vennero emanati bandi di concorsi pubblici per la copertura di 538 posti nella Regione Campania, compresi quelli per 158 «posti di dirigente»;

che avverso i predetti atti amministrativi, regolamento e bandi, numerosi dipendenti dell'Amministrazione ricorrevano al TAR della Campania per il loro annullamento;

che fra i motivi più radicali i ricorrenti censuravano la delibera di Giunta Regionale n. 6131 per assoluta incompetenza dell'organo ad emanarla, atteso che lo statuto della Regione Campania, tuttora vigente, assegna la potestà regolamentare al Consiglio Regionale e in nessun caso alla Giunta Regionale;

che nelle more del giudizio interveniva proprio sulla materia del contendere la sentenza n. 313/2003 della Corte Costituzionale, depositata il 21 ottobre 2003;

che la suprema Corte, definitivamente pronunciandosi sulla questione della potestà regolamentare sorta a seguito della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1, stabiliva in modo inequivocabile che la caduta della riserva costituzionale sull'attribuzione non autorizzava in alcun modo l'interpretazione di un automatico trasferimento delle competenze regolamentari dal Consiglio Regionale alla Giunta Regionale;

che tale sentenza della Corte Costituzionale veniva adottata nella memoria conclusiva dei ricorrenti, che evidenziavano ancora una volta l'incompetenza assoluta della Giunta ad esercitare la potestà regolamentare e chiedevano conseguentemente l'annullamento della delibera e degli atti susseguenti;

che il TAR della Campania, con sentenza di merito del 5 agosto 2004, decideva di non dare applicazione alla richiamata sentenza della Corte Costituzionale sostenendo testualmente: «Pertanto la Corte Costituzionale (sentenza n. 313/2003) ha ritenuto necessario escludere che la modifica che il nuovo secondo comma dell'art. 121 della Costituzione ha apportato al precedente, tacendo circa la spettanza attuale del potere regolamentare, possa essere interpretato altro che, per l'appunto, come vuoto di normazione che spetta alla Regione colmare nell'esercizio della propria autonomia statutaria. In sintesi, nel silenzio della Costituzione, in presenza di una pluralità di possibili soluzioni organizzative del potere regolamentare regionale e per il rispetto dell'autonomia statutaria regionale, la tesi che l'art.121, secondo comma, della Costituzione abbia attribuito tale potere alla Giunta regionale (sia attribuzione assoluta o derogabile dai nuovi statuti) deve essere esclusa» e, afferma il TAR della Campania, «ne deriva che, sino alla emanazione dei nuovi statuti regionali, l'esercizio della potestà regolamentare da parte delle regioni rimanga paralizzato, in quanto qualsiasi organo provveda alla loro adozione potrebbe essere incompetente, per cui la censura proposta porterebbe all'annullamento del provvedimento per incompetenza, senza poter dedurre l'indicazione dell'organo competente, con evidenti riflessi negativi in ordine allo stallo dell'attività amministrativa conseguente»; e ancora «il Collegio ribadisce le riserve espresse in ordine all'impossibilità di dedurre esattamente la spettanza della competenza all'uno o all'altro organo»;

che tali affermazioni sono a giudizio dell'interrogante assolutamente scandalose, visto che nella sentenza n. 313/2003, al punto 7.2, la Corte Costituzionale così statuisce: «Questa Corte, nell'ordinanza n. 87 del 2001, ha già affermato che la modifica del secondo comma dell'art. 121 della Costituzione, operata dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1, sopprimendo dal testo costituzionale originario l'indicazione della potestà regolamentare quale competenza del Consiglio Regionale, ha l'effetto di eliminare la relativa riserva di competenza, consentendo alla Regione una diversa scelta organizzativa. Questa affermazione deve essere qui confermata, con la precisazione che – stante la sua attinenza ai rapporti tra gli organi costituzionali della Regione – tale scelta non può che essere contenuta in una disposizione dello statuto regionale, modificativa di quello attualmente vigente, con la conseguenza che, nel frattempo, vale la distribuzione delle competenze normative già stabilita nello statuto medesimo, di per sé non incompatibile con il nuovo art. 121 della Costituzione»;

che quindi il TAR deliberatamente attribuisce alla stessa Corte la determinazione di un «vuoto di normazione» che è assolutamente escluso dalla sentenza medesima dove, come si è visto, la Corte suprema si è invece premurata di confermare e precisare, proprio al fine di evitare ogni incertezza od equivoco, la vigenza delle norme statutarie fino a eventuale modifica;

che è assolutamente impensabile che un intero Collegio di una sezione del TAR non si sia accorto della precisa ed esplicita statuizione

della Corte Costituzionale, visto anche che tale citazione testuale era riportata pedissequamente e con visibili richiami nella memoria difensiva dei ricorrenti;

che una tale macroscopica svista, che ha determinato una palese disapplicazione di una statuizione della Suprema Corte, non può essere giustificabile come una «distrazione» collettiva,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Governo non intenda appurare presso le Magistrature amministrativa e contabile le motivazioni che hanno indotto il Collegio a non applicare il chiaro contenuto della sentenza n.313/2003 della Corte Costituzionale;

se il Presidente del Consiglio non ritenga opportuno, per quanto di competenza, promuovere un'ispezione presso il TAR della Campania per verificare la regolarità e la coerenza dell'attività giudiziaria al fine di assicurare ai cittadini uniformità, imparzialità e trasparenza della giustizia amministrativa e la giusta tutela rispetto agli abusi e soprusi della Pubblica Amministrazione che opera a mezzo di atti illegittimi, motivo stesso di istituzione dei tribunali amministrativi;

se non si ritenga opportuno promuovere le più idonee iniziative per la difesa dell'interesse dello Stato all'affermazione della correttezza dei rapporti tra gli organi giurisdizionali che si manifesta nel rispetto della gerarchia giurisprudenziale, anche a mezzo della costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato in sede di appello per l'annullamento del predetto regolamento, al fine di ristabilire la certezza del diritto nell'ambito dell'ordinamento giuridico.

(4-07600)

(2 novembre 2004)

RISPOSTA. – In relazione all'atto di sindacato ispettivo in oggetto si fa presente che il Consiglio di Stato, interpellato al riguardo, ha evidenziato che per quanto concerne la contestazione relativa alla mancata applicazione della sentenza n. 313/2003 della Corte Costituzionale da parte del TAR della Campania, la questione è stata esaminata e risolta dal Tribunale amministrativo regionale nell'esercizio della funzione giurisdizionale che, in quanto tale, è suscettibile di riesame secondo i modi e tempi prescritti dalla legge.

Ad avviso del Consiglio di Stato, peraltro, dalla lettura della sentenza, non emergono elementi tali che giustificano l'adozione delle iniziative prospettate dall'interrogante.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

GIOVANARDI

(22 marzo 2005)

FORMISANO. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive.* – Premesso che:

il 28 settembre 2004 sui maggiori quotidiani partenopei è apparsa la notizia di un'imminente chiusura dello stabilimento «Peroni» di Napoli;

questo stabilimento, insediato da tempo immemorabile nel quartiere di Miano a Napoli, occupa centinaia di addetti (tra diretto e indotto);

non si comprendono i motivi di detta chiusura e nulla di ufficiale è trapelato se non la notizia, pubblicata dai giornali locali, che i trentamila metri quadrati che ospitano lo stabilimento potrebbero essere oggetto di una futura speculazione edilizia;

la ventilata chiusura dello storico stabilimento di Miano rappresenterebbe una iattura per l'economia di tutta l'area,

si chiede di sapere se risulti ai Ministri in indirizzo che le voci di questa imminente chiusura siano veritiere ed eventualmente quali iniziative intendano porre in essere al fine di scongiurare il dramma di centinaia nuovi disoccupati in un'area già martoriata della periferia di Napoli.

(4-07344)

(29 settembre 2004)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

i vertici della Saub-Miller hanno annunciato la chiusura dello stabilimento della Birra Peroni di Napoli, con la conseguente perdita di centinaia di posti di lavoro tra occupati dello stabilimento ed indotto;

lo storico stabilimento di Napoli ha avuto un calo dell'occupazione di oltre 700 addetti negli ultimi anni;

sono circa cinquant'anni che la Peroni opera a Napoli in un contesto sociale difficile come quello dell'area nord della città di Napoli; per questo la sua presenza, oltre ad essere stata importante dal punto di vista dell'occupazione, ha rappresentato un presidio contro i fenomeni di disgregazione sociale;

lo stabilimento della Peroni ha utilizzato nel corso di questi anni ingenti finanziamenti pubblici per ristrutturazioni industriali,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che la decisione della Saub-Miller, proprietaria della Peroni, di chiudere lo stabilimento di Napoli penalizzi il Mezzogiorno e l'occupazione;

se non si ritenga, alla luce degli ultimi avvenimenti, di verificare come siano stati utilizzati i finanziamenti pubblici per ristrutturazioni industriali allo stabilimento della Peroni di Napoli;

se e quali provvedimenti si intenda intraprendere per salvare dal rischio di chiusura lo stabilimento della Peroni di Napoli e le centinaia di posti di lavoro ad esso collegati.

(4-07451)

(13 ottobre 2004)

RISPOSTA. (*) – In ordine all'atto parlamentare indicato in oggetto, concernente la società Birra Peroni S.p.A., si riferisce quanto comunicato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli.

In via preliminare, si fa presente che, nel maggio 2003, il 60 per cento del pacchetto azionario della società in esame è stato acquisito dalla multinazionale Sab Miller, azienda *leader* nel settore della produzione e commercializzazione della birra ed, a seguito di tale acquisizione, è stata costituita la società Sab Miller Italia.

L'organico complessivo della citata società ammonta a 801 dipendenti, tra cui 23 dirigenti, 464 impiegati e 314 operai, dislocati tra gli stabilimenti di Padova, Roma, Bari e Napoli e la sede centrale di Roma, dove operano 158 dipendenti.

In particolare, nel complesso aziendale di Napoli, oggetto della suindicata interrogazione, operano 152 addetti, di cui 76 operai ed altrettanti impiegati.

In conseguenza dell'incremento della concorrenza e soprattutto delle importazioni, oltre ad un grave *trend* negativo registrato nell'ultimo triennio, la società ha assunto la decisione di chiudere lo stabilimento di Napoli.

La scelta aziendale della chiusura specifica di Napoli attiene alle caratteristiche del suddetto stabilimento, inerenti alla tipologia dell'impianto e della produzione, alla posizione logistica e alle incidenze dei costi di trasporto. Oltre a ciò, ha inciso la disdetta della commessa acquisita dalla società Diageo, per la produzione e l'imbottigliamento di circa 4 milioni di casse/anno di bevanda, che avrebbe consentito circa 377 turni di lavoro annui su un totale di 1.100.

Pertanto, la società, l'8 ottobre 2004, ha comunicato alle organizzazioni sindacali la decisione di cessare l'attività e di attivare la procedura di mobilità per tutto il personale occupato presso lo stabilimento di Napoli. Si sono succeduti vari incontri con le rappresentanze sindacali fino al 27 gennaio 2005, data in cui, presso la Regione Campania, sono stati esperiti con esito positivo sia gli esami congiunti per le procedure di licenziamento collettivo e collocamento in mobilità, sia l'istanza per l'attivazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), a decorrere dal 31 gennaio 2005, per 12 mesi.

Il licenziamento collettivo di cui sopra interesserà 138 lavoratori, di cui 76 operai e 62 impiegati, atteso che sono cessati dall'impiego 4 lavoratori per dimissioni volontarie, un lavoratore per decesso, mentre 9 lavoratori sono stati trasferiti, con accettazione degli interessati, allo stabilimento di Roma per esigenze tecno-produttive.

Si fa presente, poi, che la Regione Campania ed il Comune di Napoli, congiuntamente alla struttura campana di Italia Lavoro hanno predisposto uno specifico programma finalizzato all'attivazione di sostegni per la ri-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

collocazione dei lavoratori in esubero, vista la deliberazione regionale n. 2193 del 3 dicembre 2004, con la quale è stato determinato di destinare specifiche risorse per il finanziamento di piani formativi a favore dei lavoratori collocati in Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria.

Infine, per quanto concerne i finanziamenti pubblici, il Ministero delle attività produttive ha comunicato che la Birra Peroni S.p.A. ha usufruito «per ammodernamento», in base alla legge 488/92, di un contributo pari a euro 1.071.978,6 - concesso con decreto ministeriale n. 76989 del 30 aprile 1999 e di un ulteriore contributo pari a euro 463.757,64 - concesso con decreto ministeriale n. 87728 del 9 novembre 2000 e poi erogato per un importo di euro 355.547,52. Inoltre, ai sensi del Testo Unico n. 278/78, sono state agevolate sette iniziative a favore della società in esame, per cinque delle quali i prescritti vincoli di destinazione sono già scaduti. Per le restanti iniziative il Ministero delle attività produttive provvederà a verificare il rispetto delle prescrizioni, riservandosi, altrimenti, di procedere al recupero delle agevolazioni.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e le politiche sociali*

SACCONI

(22 marzo 2005)

GASBARRI, MONTINO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che in data 21 luglio 2004, nel cantiere della erigenda scuola elementare del Comune di Olevano Romano, tra le ore 13 e 14 si sarebbe verificato un incidente a seguito del quale un giovane operaio di Alatri è stato trasportato con un furgoncino presso il Policlinico Umberto I di Roma dove è stato ricoverato in codice rosso, si chiede di sapere:

quale sia la natura esatta dell'incidente;

per quale motivo il lavoratore in questione non sia stato trasportato mediante autoambulanza alla struttura ospedaliera più vicina, atteso che il Comune di Olevano Romano è sede operativa del 118 e che a distanze più brevi di Roma operano le strutture ospedaliere di Palestrina e Colferro, e per quale motivo non si sia ritenuto necessario chiamare i sanitari del poliambulatorio ASL contiguo allo stesso cantiere;

se l'impresa EU.LI.GO.CE s.r.l. con sede in Morena (Roma), per la quale il giovane in questione risulta lavorasse, sia stata regolarmente autorizzata al subappalto, atteso che nel cartello affisso in cantiere non se ne fa menzione e che la ditta appaltatrice risulta essere la MA.CO.R con sede in Roma, Via del Campo 47;

se il lavoratore in questione, come gli altri presenti in cantiere, sia stato regolarmente assunto e se da parte dell'Azienda siano state rispettate le normative vigenti in materia del lavoro;

se risponda a verità il fatto che sia stata impiegata manodopera minorile;

se nel cantiere in questione siano osservate tutte le normative sulla sicurezza sul lavoro prescritte dal decreto legislativo n. 626/94;

se, a seguito di quanto accaduto, vi sia stato un sopralluogo dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro e quali siano le risultanze emerse;

se vi sia stato un intervento delle locali forze dell'ordine e che cosa sia stato accertato;

se sia in corso una indagine della Magistratura.

(4-07205)

(3 agosto 2004)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, sulla base dei dati trasmessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio.

In data 23 luglio 2004, due giorni dopo il grave infortunio sul lavoro segnalato nell'atto parlamentare, la Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Ispezione del Lavoro di Roma, ha provveduto a disporre un accesso ispettivo nel cantiere edile sito in Olevano Romano, via Fontana Su.

In esito alla visita ispettiva e all'esame della documentazione esibita, è stato accertato che il Comune di Olevano Romano, con un contratto in data 24 aprile 2004, ha affidato alla «MA.CO.R. Srl», con sede legale in Roma — Via del Campo 45-47, l'appalto dei lavori relativi alla costruzione di un complesso scolastico in località Fontana Su.

La «Ma.co.r Srl», a sua volta, ha subappaltato, previa autorizzazione del committente pubblico, in data 24 giugno 2004, i lavori relativi alle strutture in cemento armato, alla «EU.LI.CO.GE. Srl», con sede legale in Alatri (Fosinone) – Via La Rustica 52, per un importo di euro 250.000,00.

In data 21 luglio 2004, il signor Enrico Ritarosi, dipendente della «EU.LI.CO.GE. Srl», ha subito un infortunio sul lavoro, così descritto nel libro infortuni: «veniva colpito al volto dal telecomando della gru posto sull'impalcatura del fabbricato in costruzione».

A seguito di tale infortunio, la società ha esibito copia del certificato di pronto soccorso rilasciato dall'ASL RM/G Polo Ospedaliero di Subiaco, Unità di Pronto Soccorso – nel quale viene riportata la prognosi riservata ed, in calce, l'annotazione: «Il paziente viene trasferito presso il DEA del Policlinico Umberto I».

In occasione dell'infortunio sono intervenuti, presso il cantiere, i militari della stazione locale dei Carabinieri e il personale di Polizia Giudiziaria del Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'Azienda suddetta, territorialmente competente, i quali hanno svolto accertamenti in merito all'accaduto.

Nel corso della visita ispettiva effettuata il 23 luglio 2004, è stato verificato che prestavano la propria attività lavorativa operai sia della «EU.LI.CO.GE. Srl» sia della ditta «Gizzi Saverio» con sede legale in Alatri – Via La Rustica 52. Quest'ultima ditta operava in virtù di un contratto di «associazione in partecipazione con apporto di attività lavorativa», stipu-

lato con la «EU.LI.CO.GE. Srl», per il quale non è stata richiesta, al committente pubblico, la preventiva autorizzazione.

La Direzione Provinciale del Lavoro ha adottato, nei confronti delle due ditte, i provvedimenti di legge previsti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali obbligatorie, in quanto entrambe, tra l'altro, hanno violato, per mancanza dei requisiti previsti, tutti i contratti di lavoro a progetto, sottoscritti dai lavoratori occupati nel cantiere ispezionato.

Le due società hanno impiegato 4 minorenni, in violazione delle norme in materia di lavoro minorile; su tale violazione è stato trasmesso apposito rapporto informativo all'Autorità Giudiziaria di Tivoli.

I risultati degli accertamenti sono stati comunicati al Comune di Olevano Romano per ogni eventuale provvedimento di competenza.

Relativamente all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, sono state riscontrate violazioni delle norme di prevenzione infortuni, con particolare riferimento alla scarsa manutenzione delle attrezzature, alla viabilità, alla protezione dei posti di lavoro fissi ed all'insufficiente ancoraggio dei ponteggi in uso.

Sono state, pertanto, elevate contravvenzioni, a carico del legale rappresentante della «EU.LI.CO.GE. Srl», con prescrizioni comunicate all'Autorità Giudiziaria di Tivoli.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

CURSI

(25 marzo 2005)

GRUOSSO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la società Industrie del Basento, sulla base di un accordo sottoscritto al Ministero del lavoro, ha rilevato lo stabilimento di Potenza della ex Magneti Marelli;

l'accordo citato prevedeva l'acquisizione dello stabilimento e degli impiegati con l'impegno della nuova società di assicurare l'occupazione a circa 300 ex dipendenti Magneti Marelli di cui solo 120 sono occupati attualmente;

la società Industrie del Basento per realizzare il nuovo piano industriale ha fatto ricorso ai finanziamenti pubblici attraverso l'utilizzo delle norme che prevedono incentivi per chi investe nel Mezzogiorno;

la stessa società venendo meno a tutti gli accordi sindacali e rivelando un uso a dir poco scorretto delle risorse pubbliche ha inviato unilateralmente le lettere di mobilità come anticamera del licenziamento a 28 dipendenti;

questa scelta ha determinato uno stato di conflittualità e di alta tensione sociale che rischia di sfociare in atti difficili da governare anche sotto il profilo dell'ordine pubblico,

l'interrogante chiede di sapere quale iniziativa intenda prendere il Ministro in indirizzo, anche come firmatario dell'accordo sopra citato,

per superare la situazione di crisi e per creare le condizioni di un vero rilancio del progetto industriale.

(4-04633)

(29 maggio 2003)

RISPOSTA. – In ordine all'atto parlamentare indicato in oggetto, si riferisce quanto comunicato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Potenza.

La società «Industrie del Basento», nell'agosto del 2003, ha presentato domanda di mobilità per 50 lavoratori, ma subito dopo ha sottoscritto, presso la Regione Basilicata, un accordo con il quale ha revocato la mobilità programmata e ha stabilito di incentivare la mobilità volontaria. A tale procedura hanno aderito 10 unità.

Nel settembre 2004 l'azienda è stata ammessa ad usufruire dei benefici previsti per i lavoratori esposti a «rischio amianto», ai quali hanno fatto ricorso 52 dipendenti che sono stati collocati in pensione.

Attualmente l'attività produttiva è ripresa pienamente.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e le politiche sociali*

SACCONI

(22 marzo 2005)

LONGHI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

in data 8 giugno 2004 il dott. Paolo Tanganelli, coordinatore dei primari della AUSL n. 3 genovese, nel denunciare, in una lettera inviata ai colleghi, alcune disfunzioni della suddetta AUSL, ha sottolineato il mancato funzionamento del Collegio di direzione, organo previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (cosiddetta «riforma Bindi»), di cui il direttore generale si avvale «per l'elaborazione del programma di attività dell'azienda, nonché per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale e per l'utilizzazione delle risorse umane»;

dalla sua istituzione detto Collegio si è riunito solo due volte in due anni;

nel frattempo gli originari Dipartimenti sono stati scorporati e ne sono stati creati di nuovi all'insaputa dei primari, rimasti all'oscuro di queste importanti novità anche a causa della mancata convocazione del Collegio di direzione;

ultimamente è stata prevista la creazione di un ulteriore Dipartimento (il Dipartimento delle professioni) senza aver interpellato il Collegio né sull'opportunità né tantomeno sulle modalità di realizzazione dello stesso;

questo Dipartimento potrebbe favorire «un'ulteriore frammentazione delle responsabilità e la creazione di ulteriori minuscoli centri di potere e gestionali»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

se intenda adottare iniziative, nell'ambito delle sue responsabilità, per favorire il ripristino di un corretto funzionamento della AUSL n. 3 genovese.

(4-07066)

(13 luglio 2004)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica che il Direttore sanitario della ASL n. 3 genovese, in merito alla segnalata mancata utilizzazione del Collegio di Direzione, ha rappresentato che questo organismo è stato attivato nel febbraio 2003 con deliberazione n. 137, adottata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale.

Il Collegio, da tale data, ha operato regolarmente e si è dotato di un regolamento di organizzazione.

Nell'intervallo di tempo considerato dall'interrogante, l'Azienda non ha modificato l'assetto dei servizi e, contrariamente a quanto indicato nell'atto parlamentare, l'opzione di istituire un Dipartimento delle professioni sanitarie è stata portata all'attenzione del Collegio medesimo in data 8 luglio 2004.

In tale occasione è stato attivato, all'interno del Collegio, uno specifico gruppo di lavoro per un esame più approfondito della questione e per la valutazione dell'opportunità gestionale e organizzativa di costituire il citato Dipartimento.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

CURSI

(25 marzo 2005)

MACONI, MASCIONI. – *Ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e della salute.* – Premesso che:

l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo ha indetto, con bando di gara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della CEE n. F-29/2002 del 29 febbraio 2002, sul foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 16 febbraio 2002, una licitazione privata a procedura ristretta «per l'affidamento del servizio integrato di gestione degli immobili di proprietà o nella disponibilità dell'ASL (Polo Ospedaliero di Belcolle) comprendente la conduzione degli impianti tecnologici, interventi di manutenzione impiantistica ed edile, cura delle aree a verde, nonché even-

tuali ulteriori interventi gestionali che si rendano necessari durante l'esecuzione del contratto»;

la predetta gara, a seguito della convocazione della Commissione Aggiudicatrice del 19 dicembre 2002, è stata aggiudicata in via provvisoria all'Associazione Temporanea d'Imprese Cofathec Servizi SpA – Policarbo Energia SpA a seguito di comunicazione dei punteggi «tecnici» dati ai vari progetti/offerta ed apertura delle offerte economiche e, ad oggi, manca la delibera di aggiudicazione da parte del Direttore Generale;

la stampa locale, già prima dell'aggiudicazione della predetta gara, aveva riportato la preoccupazione espressa dai sindacati relativamente al futuro lavorativo dei 31 lavoratori della Policarbo Energia SpA, ora Cofathec, a seguito della fusione per incorporazione, impiegati presso l'Ospedale di Belcolle, in caso di aggiudicazione della predetta gara da parte della Cofathec Servizi SpA. La Policarbo Energia SpA, acquisita dalla francese Cofathec, secondo la denuncia dei sindacati sta già procedendo ad una serie di ristrutturazioni e ridimensionamenti che comportano, a livello nazionale, licenziamenti unilaterali;

i progetti tecnici delle imprese partecipanti alla predetta gara dovevano contenere il numero di dipendenti/operai impiegati nella struttura ospedaliera per l'espletamento del servizio;

i progetti tecnici delle imprese partecipanti dovevano, inoltre, prospettare alla Committente ASL di Viterbo dei lavori di riqualificazione in opzione;

la Società Cofathec Servizi SpA è socia della Società Gasoltermica Laurentina SpA dopo averne acquisito l'intero pacchetto azionario ed aver proceduto in seguito a venderne una parte,

si chiede di sapere:

se il numero degli operai addetti proposti dalla società aggiudicataria sia di gran lunga inferiore a quello offerto dalle altre imprese partecipanti;

se la Cofathec Servizi SpA abbia proposto lavori di riqualificazione e ristrutturazione e a quale costo per l'Amministrazione ovvero se abbia previsto a costo zero esclusivamente l'installazione del sistema di telegestione che, in un sistema ospedaliero come quello in oggetto, può comportare un *benefit* per la società appaltatrice in quanto consente di ridurre il personale impiegato;

se la valutazione dell'offerta della Cofathec Servizi SpA da parte della Commissione Aggiudicatrice abbia tenuto conto di eventuali differenze tecniche relative al minor numero di personale impiegato ed all'assenza di lavori di riqualificazione a costo zero;

se l'ingegnere capo del Servizio Tecnico della ASL di Viterbo fosse tra i componenti della Commissione Aggiudicatrice con diritto di voto ovvero, come normalmente accade, ne fosse il Presidente e se gli altri componenti la Commissione Aggiudicatrice avessero competenze tecniche impiantistiche;

se la Commissione Aggiudicatrice si sia avvalsa o avesse tra i suoi componenti consulenti tecnici esterni ed in base a quali criteri siano stati scelti;

se nella compagine societaria della ditta aggiudicataria o in società collegate e/o partecipate siano presenti imprenditori che, in passato, sono stati Appaltatori di Servizi per conto di Amministrazioni gestite dal Direttore Generale della ASL di Viterbo, già direttore generale della ASL RMB;

laddove fossero appurate le circostanze di cui ai punti precedenti, se possano essere ravvisati danni per l'erario pubblico.

(4-03640)

(21 gennaio 2003)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dei dati acquisiti dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo presso le competenti Autorità sanitarie regionali.

Al riguardo, l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo ha comunicato che l'aggiudicazione dell'appalto relativo al servizio di manutenzione «global service», delle strutture e degli impianti della sede ospedaliera di Belcolle alla ditta «Cofatech Servizi S.p.A.», è avvenuta a seguito di una licitazione privata a procedura ristretta, esperita secondo le procedure previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

A seguito della pubblicazione del bando di gara, avvenuta nei termini e modi di legge, hanno presentato la relativa offerta 5 Associazioni Temporanee di Impresa (ATI), così costituite:

1. ATI Siemens spa – Mugnai spa – Eurocostruzioni srl;
2. ATI Giglio spa-Manutencoop scarl;
3. ATI Elyo Italia srl – Natura srl;
4. ATI Cpl Concordia scarl – Siram spa – So.Co.Str.Mo spa – Dalkia spa;
5. ATI Policarbo spa-Cofatech spa.

Successivamente, la ditta «Siemens Facility M. & S. Spa» e la ditta «Cofatech Servizi Spa», con note acquisite dalla A.S.L. suddetta nel mese di dicembre 2002, hanno comunicato la variazione della denominazione sociale, rispettivamente, in «AEM Calore & Servizi Spa» e la fusione per incorporazione della «Società – Policarbo Spa».

Per quanto riguarda i rapporti societari della «Cofatech Servizi Spa» con la «Società Gasoltennica Laurentina Spa», l'Azienda Sanitaria non è in grado di fornire alcun elemento, in quanto quest'ultima società non risulta fra i partecipanti alla procedura di gara, né come singola impresa né come soggetto mandante di ATI.

L'A.S.L. ha precisato che, dall'esame degli atti della Commissione aggiudicatrice, emerge che l'organigramma proposto dalla «Cofatech Servizi Spa» risulta adeguato al programma di manutenzione presentato,

come, peraltro si desume dalla consistenza offerta dalle altre ditte partecipanti alla gara:

1. ATI Siemens spa – Mugnai spa – Eurocostruzioni srl: 30 unità (27 tecnici + 3 coordinatori);
2. ATI Giglio spa – Manutencoop scarl: 32 unità (30 tecnici + 2 coordinatori).
3. ATI Elyo Italia srl – Natura srl: 35 unità (32 tecnici + 1 responsabile + 2 assistenti);
4. ATI Cpl Concordia scarl – Siram spa – So.Co.Str.Mo spa Dalkia spa: 30 unità (25 tecnici + 5 operatori informatici);
5. ATI Policarbo spa- Cofatech spa: 31 unità (28 tecnici + 3 coordinatori).

La «Cofatech Servizi SpA» ha offerto a costo zero, oltre alla implementazione del servizio di telegestione, già esistente, con un sistema di nuova generazione, un'ulteriore implementazione del sistema di telecomando con altro sistema che permette di controllare, in tempo reale, la funzionalità degli impianti e della interconnessione con le infrastrutture tecnologiche. L'innovazione tecnologica proposta sarà realizzata con il personale individuato nell'offerta. Inoltre, l'offerta della stessa Società, secondo quanto previsto nella lettera di invito, prevede la possibilità, non vincolante per l'Azienda, di interventi migliorativi sugli impianti tecnologici e sulle strutture, per ottenere risparmio energetico e condizioni migliori di sicurezza ed igiene ospedaliera, per un importo di euro 1.700.554,93.

La Commissione aggiudicatrice ha valutato, con un punteggio riportato nei verbali di gara, le diverse caratteristiche dell'offerta tecnica, considerando ottimale, per la gestione dell'appalto, il numero complessivo di 31 persone.

L'aggiudicazione della gara è avvenuta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall'art. 23, punto 1, lettera b), del decreto legislativo 157/1995 con la valutazione degli elementi economici (prezzo) e degli elementi tecnici (qualità), ai quali sono stati attribuiti i relativi punteggi secondo criteri predeterminati.

A seguito dell'esame e della valutazione delle offerte da parte della Commissione, la ditta aggiudicataria ha ottenuto il miglior punteggio, sia in ordine al servizio offerto sia al prezzo di aggiudicazione: tale prezzo, risultato economicamente più conveniente rispetto a quello presentato dall'ATI concorrente, classificatasi al 2° posto della graduatoria, è pari ad un importo di euro 1.045.000,00.

Nell'organigramma dell'Azienda Sanitaria Locale non è contemplata la figura professionale dell'Ingegnere Capo, bensì quella del Dirigente dell'Unità Operativa Immobili e Tecnologie, facente parte del Dipartimento Acquisti ed Infrastrutture dell'Azienda.

Tale figura, pur ricoprendo la posizione professionale di ingegnere, non è stata ricompresa fra i componenti della Commissione aggiudicatrice, in quanto, nella procedura in questione, ha assunto l'incarico di responsabile del procedimento. La Commissione è stata regolarmente e legittima-

mente costituita, con la partecipazione di professionisti in possesso delle necessarie competenze specialistiche e tecniche, valutate in relazione all'oggetto dell'appalto. In particolare, è stato chiamato a far parte, in qualità di Presidente del predetto organo tecnico-consultivo, il Direttore del Dipartimento Acquisti ed Infrastrutture, nonché in qualità di componenti, un Dirigente (Ingegnere) di un'Azienda Sanitaria Locale della Regione Lazio, in possesso di pluridecennale esperienza professionale e tecnica nel settore dei servizi tecnici ed impiantistici di Aziende sanitarie ospedaliere, un assistente tecnico geometra, in servizio di ruolo presso l'Azienda, e infine, un assistente tecnico dipendente dell'Azienda, con funzioni di segretario.

In merito all'eventualità che nella compagine societaria della ditta aggiudicataria o in società collegate e/o partecipate siano presenti imprenditori che, in passato, sono stati Appaltatori di Servizi per conto di Amministrazioni gestite dal Direttore Generale della A.S.L. di Viterbo, già Direttore Generale della A.S.L. RM/B, l'A.S.L. di Viterbo, dalla documentazione in suo possesso, «non è in grado di fornire risposte, anche per quanto concerne eventuali collegamenti o compartecipazioni della ditta aggiudicataria, in quanto all'appalto del servizio hanno partecipato più Società di primaria importanza, costituite peraltro in associazioni temporanee in possesso di tutti i requisiti del bando.

Infine, per quanto concerne la presunzione di danno per l'erario pubblico di cui al punto 6 dell'interrogazione, la citata A.S.L. ha comunicato che dalle risultanze economiche della gara non si ravvisano i presupposti e le ipotesi di tale fattispecie, significando peraltro che l'offerta della ditta aggiudicataria è risultata anche quella economicamente più favorevole».

Il Sottosegretario di Stato per la salute

CURSI

(25 marzo 2005)

MALABARBA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

63 lavoratori della Sielte S.p.a. di Città Sant'Angelo (Pesaro) percepiscono da 430 a 600 euro al mese a causa della sospensione delle attività produttive;

la Sielte S.p.a., nel contempo, ha affidato lavoro in subappalto a dodici diverse ditte, circostanza che risulta essere la causa che ha prodotto le sospensioni dal lavoro;

i lavoratori e le organizzazioni sindacali sono in stato di agitazione e stanno promuovendo numerose manifestazioni di protesta, coinvolgendo il Prefetto,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che la scelta dell'azienda di utilizzare lavoro in subappalto e, contemporaneamente, avvalersi della cassa integrazione gua-

dagni non rappresenti una palese illegalità e una penalizzazione dei lavoratori della Sielte, oltre che un danno per la collettività;

quali provvedimenti si intenda intraprendere per garantire la piena occupazione ai lavoratori della Sielte S.p.a. di Città Sant'Angelo, anche sollecitando l'interruzione temporanea della cassa integrazione, come richiesto dalle organizzazioni sindacali.

(4-06360)

(11 marzo 2004)

RISPOSTA. – In relazione alla interrogazione suindicata si rappresenta quanto comunicato, al riguardo, dalla Direzione Provinciale del lavoro di Pescara.

La Sielte S.p.A, nel cantiere di Città S. Angelo (Pescara), occupa complessivamente 80 dipendenti, di cui 60, nel corso del 2003, hanno lavorato regolarmente, secondo meccanismi di rotazione, già concordati e sottoscritti tra le parti sociali presso questa Amministrazione.

Per quanto riguarda, poi, la questione del subappalto si fa presente che dalle verifiche ispettive si è evidenziato un fenomeno contenuto, nei limiti delle intese concordate con le organizzazioni sindacali, e non si riscontrano ipotesi di illegalità.

Per ciò che concerne lo stato di agitazione dei lavoratori, inoltre, sulla base di una intesa raggiunta dalle parti sociali, presso la Regione Abruzzo, la vertenza instaurata può ritenersi definitivamente composta.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e le politiche sociali*

SACCONI

(22 marzo 2005)

MALABARBA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il signor Francesco Scala, nato a Torre del Greco il 15-11-1950, è dipendente della Tirrenia Navigazione s.p.a., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con la qualifica di 1° cuoco;

in data 5-1-2004, sulla nave Emilia dov'era imbarcato, gli venne chiesto dal comandante di far preparare i pasti per il Comando e per gli Ufficiali presso la cucina passeggeri;

il signor Scala, recatosi nella cucina equipaggio, ordinava, come di consueto, al dispensiere di provvedere alla preparazione del pasto per il Comando e gli Ufficiali;

il comandante, dopo aver saputo della provenienza del pasto, comunicava alla cucina equipaggio di non volerlo consumare e lo stesso giorno convocò il signor Scala contestandogli una serie di provvedimenti disciplinari;

il giorno 6-1-2004 il signor Scala ricevette una comunicazione di sospensione cautelare dal servizio per due mesi, seguita, poi, da una seconda lettera di contestazione disciplinare con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per la durata di quattro mesi;

presso la Tirrenia Navigazione s.p.a. si sono verificati già nei mesi scorsi aspri conflitti sindacali sulle attribuzioni, da parte dell'azienda, delle mansioni e dei turni da assegnare ai lavoratori in base alle «tabelle di armamento»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non valuti l'atteggiamento della Tirrenia come intimidatorio nei confronti dei lavoratori, data la pretestuosità della vicenda sollevata dal comandante della nave Emilia.

se non ritenga di intervenire con tutti gli strumenti a sua disposizione per ristabilire un clima di agibilità e di serenità tra le maestranze;

se non ritenga a tal fine di dover intervenire presso la società Tirrenia perché venga riconsiderato il provvedimento disciplinare ai danni del signor Francesco Scala.

(4-06532)

(6 aprile 2004)

RISPOSTA. - Con riferimento al documento parlamentare di cui all'oggetto, si comunica che dagli accertamenti condotti dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli è emerso quanto segue.

In data 4 gennaio 2004 il sig. Francesco Scala, dipendente della società Tirrenia di Navigazione S.p.A. con la qualifica di primo cuoco, s'imbarcava sulla M/T Emilia. Alle ore 18.30, come risulta peraltro dall'estratto del giornale di bordo acquisito in sede ispettiva, il sig. Scala veniva convocato dal comandante dell'unità navale sopra citata, Cap. Michele Miccio, il quale impartiva allo stesso specifiche direttive in ordine alla preparazione dei pasti a bordo della motonave Emilia.

In particolare veniva precisato che, come sempre e come fino ad allora avvenuto, i pasti degli ufficiali fossero preparati dal secondo cuoco nella cucina passeggeri e ciò in quanto detto locale cucina è attiguo alla sala da pranzo degli ufficiali mentre la cucina equipaggio è ubicata in altra parte della nave e su piano diverso e comunque molto distante dalla suddetta sala da pranzo, e ciò al fine di non rendere disagiata il trasporto delle bevande e dei cibi cucinati.

Si precisa altresì che, come dichiarato dalla società di che trattasi, a bordo della M/T Emilia la preparazione dei pasti per gli ufficiali nella cucina passeggeri, oltre ad essere regola ultra consolidata e mai contestata da parte dei lavoratori interessati o divenuta oggetto di istanza sindacale, è soprattutto imposta da regole di igiene, di efficienza e di economicità del servizio pasti nonché dettata dalla necessità di preservare qualità e temperatura dei cibi che, ovviamente, risulterebbero compromessi in ragione del lungo ed alquanto disagiato trasporto degli stessi dalla cucina equipaggio alla sala da pranzo degli ufficiali.

In data 5 gennaio il comandante Miccio – constatato che il sig. Scala aveva disatteso alle suddette disposizioni e che il pranzo per gli ufficiali era stato preparato nei locali della cucina equipaggio peraltro, non come ordinato, dal secondo cuoco bensì dal dispensiere e ciò per espressa direttiva fornita dal sig. Scala medesimo – ha elevato a carico di quest'ultimo formale contestazione disciplinare, contestata immediatamente allo Scala con nota n. 12/04 del 05.01.04.

Avverso tale contestazione il sig. Scala in data 06.01.04 consegnava al comandante una nota diretta alla Società Tirrenia, alla Segreteria Nazionale S.in Cobas ed ai propri legali con la quale respingeva le accuse mossegli e chiedeva di essere ascoltato per rendere compiuta giustificazione in merito, con l'assistenza del Segretario nazionale della predetta organizzazione sindacale.

Successivamente, e precisamente in data 6 gennaio 2004, giornata festiva dell'Epifania, il sig. Scala si rifiutava nuovamente di osservare gli ordini impartiti dal comandante ed in particolare non preparava nè faceva preparare da altri addetti alle cucine i pasti per gli ufficiali, costretti, quindi, a consumare solo un piatto «freddo» di cambusa (formaggi, salumi, tonno, sottaceti), il tutto in inosservanza manifesta della «tabella viveri» allegata al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

A seguito della mancata preparazione dei pasti, gli ufficiali hanno rappresentato, per iscritto, la grave irregolarità della situazione al comandante il quale a sua volta invitava a più riprese il sig. Scala ad assolvere regolarmente ai suoi compiti ed a desistere dal comportamento di grave insubordinazione tenuto fino a quel momento.

A fronte di tale invito il sig. Scala, sempre come si desume dall'estratto del giornale di bordo e dalla documentazione fornita in sede ispettiva, oltre a persistere nel suo comportamento di non conformarsi alle disposizioni impartitegli, tentava di istigare in vari modi altro personale di bordo a non svolgere i propri compiti, e quindi all'insubordinazione nei confronti del comandante.

Si fa presente, poi, che il Sig. Scala ha tentato di costringere, peraltro minacciandolo di procedere a contestazioni disciplinari, un dispensiere a non osservare le disposizioni impartite dal comandante; inoltre, sempre nella stessa circostanza, il medesimo, dopo aver impedito al personale addetto alle cucine di preparare i pasti per gli ufficiali, in forma provocatoria e peraltro alla presenza di alcuni ufficiali, affermava testualmente che gli stessi «avrebbero digiunato facendo un fioretto».

Di fronte a tale reiterata e plateale insubordinazione del sig. Scala e stante la situazione di compromissione dello svolgimento dei servizi e della stessa vita di bordo con il blocco del servizio pasti per gli ufficiali, nonché a fronte del rischio dell'irrimediabile precipitare della situazione, il capitano Miccio con nota n. 14/04 del 06.01.04 comunicava formalmente allo Scala di aver disubbidito agli ordini e lo informava che il protrarsi di tale comportamento lo avrebbe costretto a provvedere allo sbarco d'autorità.

Considerato che il lavoratore si rifiutava di ricevere tale comunicazione per iscritto, il comandante alla presenza di altri due ufficiali procedeva alla lettura della suddetta nota al sig. Scala e successivamente, con nota n. 15/04 del 06.01.04, disponeva, d'intesa con la Direzione della Società Tirrenia, l'immediata sospensione cautelare dal servizio e non dalla retribuzione del suddetto dipendente, nonché lo sbarco immediato dello stesso.

In data 08.01.04 la società Tirrenia a seguito del provvedimento disciplinare comminato dal comandante Miccio, elevava formale contestazione disciplinare nei confronti del sig. Scala per i fatti accaduti a bordo della M/T Emilia configurabili come ipotesi di grave insubordinazione, ed invitava il lavoratore entro cinque giorni a produrre le sue controdeduzioni giustificative al riguardo.

In data 13 e 16 gennaio 2004 presso gli uffici della Direzione Centrale della Tirrenia di Navigazione S.p.A. di Napoli, è stato ascoltato, su sua richiesta, il sig. Scala Francesco il quale, alla presenza anche del rappresentante sindacale dallo stesso indicato, in merito ai fatti contestatigli con le note n. 12/04, 14/04 e 15/04 ha di fatto ribadito di non essersi reso responsabile delle violazioni ascrittegli.

In data 28.01.04 la società Tirrenia, valutate infondate le giustificazioni addotte dal sig. Scala nel corso della suddetta audizione, ha irrogato il provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mesi due per le contestazioni di cui alla nota 12/04 del 05.01.04 ed in data 01.03.04 con riferimento alle contestazioni di cui alla nota dell'08.01.04 ha irrogato un ulteriore provvedimento disciplinare della sospensione, dal servizio e dalla retribuzione, per mesi quattro con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del primo periodo di sospensione.

Avverso detti provvedimenti disciplinari il sig. Scala in data 9 marzo 2004 ha proposto ricorso *ex art. 700* del codice di procedura civile presso il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro affinché in via cautelare venisse ordinato alla società Tirrenia la revoca immediata delle sanzioni disciplinari, previo accertamento della legittimità delle stesse e ritenendo ricorrere gli estremi per il procedimento cautelare del *periculum in mora* e del *fumus boni juris*.

In merito, si fa presente che con dispositivo del 28.04.2004 il giudice adito ha dichiarato l'inammissibilità – per carenza del *periculum in mora* – del ricorso *ex art. 700* del codice di procedura civile, il quale non è suffragato da specifiche, dettagliate e dimostrate ragioni di urgenza, ulteriori rispetto a quella rappresentata dalla natura della causa; il pregiudizio meramente economico, conseguente alla perdita della retribuzione è, infatti, come sostenuto dal giudice medesimo, privo del carattere dell'irreparabilità salvo che la retribuzione costituisca l'unica fonte di sostentamento per i bisogni del lavoratore e della sua famiglia, circostanza questa che non va, peraltro, solo genericamente dedotta ma deve anche essere specificamente provata.

Considerato che, nel caso di specie, come dedotto in sentenza, la parte che ha promosso il giudizio cautelare, sulla quale grava l'onere di allegare e/o provare con fatti specifici che il protrarsi della situazione anti-giuridica arrechi il pregiudizio grave ed irreparabile su cui si basa il giudizio cautelare, non ha adeguatamente assolto a tale onere probatorio, il giudice adito ha respinto la domanda cautelare ed ha compensato le spese relative al giudizio.

A seguito di tale pronuncia il lavoratore – dopo aver esperito il previsto tentativo di conciliazione stragiudiziale, peraltro fallito, presso la Commissione Provinciale del Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli – ha promosso ricorso *ex art.* 414 del codice di procedura civile al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice Unico del Lavoro, al fine di ottenere l'annullamento delle due sanzioni disciplinari sopra citate, giudizio ancora in corso, la cui prossima udienza è fissata per il 17.03.2005.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro
e le politiche sociali*

SACCONI

(22 marzo 2005)

MALABARBA. – *Al Ministro per la funzione pubblica.* – Premesso che il Ministro per la funzione pubblica, in data 29 marzo 2004, nella risposta all'interrogazione 4-04806 del senatore Malabarba, riguardante l'emanazione di una direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri sulle assunzioni obbligatorie per le categorie protette:

ha ribadito l'impegno del Dipartimento per la funzione pubblica ad esaminare le problematiche riguardanti la legge n. 68 del 1999 che definisce nuovi principi e strumenti per il collocamento dei soggetti portatori di *handicap*;

ha deciso l'istituzione di un gruppo di lavoro presso il Dipartimento per la funzione pubblica (comprendente anche funzionari dell'ARAN e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) che dovrebbe preparare il testo della direttiva prevista dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 165/2001, da emanare ai sensi dell'articolo 11 della predetta legge;

ha confermato che comunque, nelle more dell'emanazione della nuova direttiva, continuano a trovare applicazione le disposizioni dettate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 1993, che riguarda le assunzioni obbligatorie delle categorie protette e il tirocinio dei portatori di *handicap*;

considerato che:

i disabili e le loro associazioni denunciano l'assoluta urgenza della definizione di una situazione divenuta insopportabile per tanti disabili che, dopo molti anni di tirocinio presso pubbliche amministrazioni, non vedono ancora realizzarsi la possibilità dell'assunzione;

le pubbliche amministrazioni registrano un ritardo grave ed ingiustificabile nella definizione della problematica in oggetto e, malgrado tutto, continuano a temporeggiare in attesa della nuova direttiva, prevista e non ancora emanata a cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 68 del 1999,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario che:

nel tempo più breve possibile, e comunque possibilmente entro il 15 settembre 2004, il gruppo di lavoro sopraccitato definisca il testo della direttiva in questione;

in ragione del tempo trascorso dall'entrata in vigore della precedente direttiva del 1993, la nuova direttiva preveda una norma transitoria, come auspicato dai disabili e dalle loro associazioni, che permetta l'assunzione dei disabili tirocinanti presso quelle pubbliche amministrazioni dove hanno svolto almeno due anni di tirocinio nel periodo di tempo compreso tra il gennaio 1995 e il dicembre 2004.

(4-06985)

(30 giugno 2004)

RISPOSTA. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto si rappresenta che il Dipartimento della funzione pubblica, nel ribadire il proprio contributo all'attuazione delle disposizioni dirette a favorire l'accesso al lavoro dei soggetti portatori di *handicap* e, in particolare, di quelle previste dalla legge 68/1999, ha recentemente impresso un'accelerazione ai lavori del Gruppo di studio cui è stato affidato il compito di procedere alla stesura della direttiva prevista dall'art. 39 del decreto legislativo 165/2001, al fine di pervenire in tempi brevi alla definizione di un testo pienamente condiviso e utile a garantire l'inserimento lavorativo dei portatori di *handicap* nelle pubbliche amministrazioni. Tale testo dovendo riferirsi anche alle Regioni e agli Enti locali, sarà quindi inviato alla Conferenza Unificata, per le valutazioni di competenza, al fine della sua adozione nei tempi il più possibile celeri.

Il Ministro per la funzione pubblica

BACCINI

(29 marzo 2005)

MALABARBA. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

su 108 addetti della SIELTE S.p.A. di Roma, Via Pontina, interessati alle attività Telecom, oltre il 50 per cento, al rientro dalle ferie, ha trovato la lettera che comunicava loro la messa in cassa integrazione;

altre aziende del settore di Roma e provincia sono interessate da un ampio uso della cassa integrazione: Alpitel, Ceit, Comte, Ght, Mazzoni, Seam, Siat, Siciet, Sietel, Sirti, Sirti Sistemi, Site;

il ricorso alla cassa integrazione guadagni non sembra essere motivato dalla mancanza di commesse, ma dalle scelte delle società di utilizzare società di subappalto – i cui dipendenti, tra l'altro, hanno posizioni di lavoro non definite – al fine di garantirsi margini di guadagno sempre più ampi;

all'interno delle centrali telefoniche risulta impiegato personale non autorizzato, invece dei dipendenti collocati in cassa integrazione, venendo meno, in tal modo, alla riservatezza dei dati e alla sicurezza degli impianti,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuna una adeguata vigilanza sull'uso della cassa integrazione guadagni attraverso l'attivazione dei servizi ispettivi del Ministero, al fine di verificarne la corretta applicazione e per far rispettare la normativa in materia di lavoro, con particolare riferimento ai lavoratori impiegati dalle società di subappalto.

(4-07299)

(22 settembre 2004)

RISPOSTA. – In ordine all'atto parlamentare indicato in oggetto, si fa presente quanto riferito al riguardo dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma.

La Società Sielte S.p.A. ha usufruito del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) già nel 2001, ai sensi della legge n. 223/91 e nel primo semestre del 2002, ai sensi del decreto interministeriale del 6 giugno 2001 (articoli 1 e 5). Nel secondo semestre del 2002 ha usufruito di un ulteriore periodo di CIGS, ai sensi dell'articolo 52, comma 46, della legge n. 448/01.

Le problematiche occupazionali nel settore della telefonia sono state affrontate in una riunione che si è tenuta, il 10 maggio 2002 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alla presenza dell'On.le Borghini, tra le aziende CIET, SIELTE, SITE, SIRTI, Mazzoni, Valtellina, ITEL e le organizzazioni sindacali FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL.

A seguito di tale incontro la società in esame ha fatto ricorso per tutto il 2003 alla CIGS, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 280/02.

Il 14 ottobre 2003, la Sielte S.p.A. ha avviato la procedura di mobilità per 1305 lavoratori, che si è conclusa il 10 dicembre, con la firma di un accordo, presso questo Ministero, alla presenza della FIOM-CGIL, per il ricorso alla cassa Integrazione di 1300 dipendenti, di cui 111 su Roma e Provincia. In seguito a tale accordo la società in esame ha presentato, il 16 gennaio 2004, istanza per la proroga della CIGS, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n. 328/03, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. La suddetta istanza è stata accolta il 7 maggio 2004.

In particolare, per i dipendenti della sede di Roma, la cassa integrazione ha avuto inizio nel mese di settembre 2004.

Si fa presente che per quanto concerne l'attività lavorativa, la società Sielte S.p.A. ha sempre operato nel settore delle telecomunicazioni con prevalenza dell'attività di installazione di impianti di rete telefonica ricevuti in appalto dalla Telecom S.p.A.. L'esecuzione di «lavori civili» ine-

renti alla costruzione di strutture richieste per l'alloggiamento delle linee telefoniche ed altro sono affidate in subappalto a ditte specializzate, autorizzate dalla Telecom S.p.A., con modalità e procedure stabilite nei capitolati di appalto di riferimento, in quanto la Sielte S.p.A. non possiede né macchinari ed attrezzature idonee né personale con la qualifica necessaria all'esecuzione di questa tipologia di lavori.

La società Sielte S.p.A., in sede di ispezione svolta dalla su citata Direzione provinciale, ha fornito un elenco delle ditte subappaltatrici dell'area di Roma e dai controlli effettuati non sono emerse irregolarità.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

SACCONI

(22 marzo 2005)

MALABARBA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* –

Premesso che:

la Breter Automation nasce negli anni '50, nella zona nord dell'*hinterland* milanese (Paderno Dugnano), con la progettazione e la produzione di interruttori per uso industriale. Nel corso degli anni ha assunto un ruolo di specialista nel settore delle apparecchiature elettromeccaniche per il controllo industriale;

la gamma completa di componenti standard e personalizzati proposta dalla Breter per tutte le funzioni di comando e di controllo viene tipicamente utilizzata da OEM, quadristi ed installatori. Attualmente la gamma comprende oltre 4000 articoli ed un numero ben superiore di apparecchiature «custom». Tutto ciò viene prodotto e sviluppato all'interno dello stabilimento di Paderno Dugnano, che occupa 148 dipendenti;

verso la fine degli anni '90 la Breter è stata assorbita prima dal gruppo tedesco Spencher & Schuh, poi dalla multinazionale americana Rockwell Automation, la quale offre applicazioni tecniche, competenze nel settore industriale, assistenza immediata e commercializzazione dei prodotti Breter. La Rockwell Automation dichiara altresì di applicare le proprie competenze per incrementare la produttività delle aziende clienti attraverso una varietà di servizi, tra cui la gestione delle risorse, la consulenza, il supporto clienti, l'analisi e lo sviluppo tecnico di progetti, le soluzioni per il controllo dei processi, i corsi di formazione;

la Rockwell Automation dall'11 ottobre 2004 ha deciso di mettere in liquidazione con cessata attività lo stabilimento di Paderno Dugnano e ha nominato come liquidatore un ex amministratore delegato per diversi anni operante presso lo stabilimento;

il liquidatore ha sostenuto nel primo incontro del 19-10-2004, avvenuto presso la sede di Assolombarda, che la multinazionale ha dovuto procedere con carattere d'urgenza, al punto che per ridurre l'impatto sociale per i dipendenti è stata attivata la procedura di mobilità, che si concluderà entro il 24 dicembre 2004, data in cui scadranno i 75 giorni di procedura stabiliti dalla legge n. 223/91, dopo i quali verranno licenziati

tutti i 148 tra lavoratori e lavoratrici, con ripercussioni drammatiche per oltre 40 dipendenti che operano presso clienti come montatori esterni (indotto), dichiarando altresì, come unico argomento per la chiusura dello stabilimento, che per problemi di costi le produzioni verranno trasferite in paesi più competitivi dell'Est europeo;

bisogna ricordare che la Breter ha saputo mantenere in questi anni una propria identità e i suoi prodotti continuano ad essere riconosciuti ed apprezzati per qualità sia sul mercato italiano, sia su quello estero, con un bilancio che anche nel 2004 si conferma positivo, e il portafoglio ordini è in attivo;

i lavoratori, le Rappresentanze sindacali unitarie e il sindacato FIM-FIOM ritengono inaccettabile tale soluzione proposta dalla multinazionale e chiedono alla stessa di recedere dalla propria scelta, salvaguardando l'occupazione e rilanciando un vero progetto industriale, al fine di mantenere uno stabilimento con un prodotto valido, competitivo ed un alto *know how* aziendale,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative si intenda intraprendere per contrastare la decisione unilaterale dell'azienda di licenziare tutti i dipendenti, in particolare da parte di un'impresa multinazionale che dovrebbe essere richiamata a maggiori responsabilità sociali sul territorio;

se si intenda promuovere politiche industriali di sostegno alle attività produttive e all'occupazione in una zona, come quella di Paderno Dugnano, che nel 2003 ha visto la chiusura di Bialetti, Pavan Toresani, Sittindustrie e che oggi vede gravi rischi per la Lares Cozzi, la Sambonet, la Metalli Preziosi e l'Amisco con relativi indotti, per un totale di centinaia di lavoratori e lavoratrici senza prospettive.

(4-07691)

(16 novembre 2004)

RISPOSTA. – In ordine al suindicato atto parlamentare, si rappresenta quanto esposto dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano.

La società Breter S.r.l. ha attivato, in data 12 ottobre 2004, la procedura di cessazione dell'attività, finalizzata alla risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di tutti i 148 dipendenti della sede di Paderno.

I motivi, per i quali la società ha adottato tale provvedimento, sono sia la progressiva e crescente perdita di competitività del Gruppo dovuta alla pressante concorrenza da parte di produttori appartenenti all'area asiatica, sia la decisione di accorpare e centralizzare tutte le attività all'estero.

La predetta procedura di mobilità si è conclusa con un accordo sottoscritto da FIM CISL e RSU, in data 29 dicembre 2004, presso l'Agenzia Regionale per il lavoro della Lombardia.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

SACCONI

(22 marzo 2005)

MALABARBA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

dopo la condanna del Belgio, il 16 gennaio 2004 la Commissione europea ha avviato un procedimento di infrazione contro Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Lussemburgo e Irlanda affinché siano modificate le legislazioni e i regolamenti attuativi di questi paesi che prevedono attualmente la gratuità del prestito dei documenti effettuato dalle biblioteche pubbliche;

in Spagna, in Italia e in Portogallo è in atto una mobilitazione in difesa del mantenimento dell'esenzione del prestito bibliotecario da qualsiasi tipo di «tassazione»;

considerato che le biblioteche pubbliche:

operano per garantire a tutti i cittadini, anche meno abbienti, l'accesso libero e senza limiti allo studio, alla cultura, all'informazione e all'aggiornamento, ovvero a una vasta gamma di pensieri, idee e opinioni (direttiva Ifla/Unesco per lo sviluppo dei servizi delle biblioteche pubbliche, 2001), esercitando così una funzione importante nello sviluppo e mantenimento di una società democratica;

aiutano ad acquisire e migliorare le abitudini di lettura, specialmente tra la popolazione infantile e i giovani;

assicurano diffusione, conservazione e accessibilità alle opere di tutti i tipi, superando gli interessi commerciali, i limiti alla capacità di distribuzione e le imposizioni del mercato;

svolgono le loro attività senza finalità di lucro, ricercando come unico beneficio lo sviluppo culturale, educativo e umano della cittadinanza, e quindi operano per il miglioramento del livello educativo della società;

considerato inoltre che costringere le biblioteche a riservare parte delle loro risorse al pagamento dei «diritti di prestito» significa ridurre gli stanziamenti per l'acquisto di libri o per organizzare altri importanti servizi offerti al cittadino;

tenuto conto che:

le biblioteche pubbliche assolvono al dovere di corresponsione dei diritti d'autore al momento dell'acquisto degli stessi;

non corrisponde al vero che gli autori, per il fatto che i loro libri si possono leggere gratuitamente nelle biblioteche, perdano acquirenti;

corrisponde invece al vero il fatto che le biblioteche promuovono i libri e consentono che essi rimangano in circolazione per anni, a differenza delle librerie, dove la loro vita media è di pochi mesi,

si chiede di sapere se e quali iniziative si intenda intraprendere per:

mantenere la gratuità del prestito nelle biblioteche pubbliche, che attualmente godono delle eccezioni previste dalla legge sul diritto d'autore, senza assoggettarle al pagamento di una remunerazione ulteriore e ad ogni aggiuntiva forma di tassazione;

invitare la Commissione europea ad assicurare il giusto equilibrio tra gli interessi di autori, editori e della società in generale e, quindi, a non imporre ai Paesi membri il pagamento del prestito effettuato nelle bi-

biblioteche pubbliche, ma a mantenere e promuovere quanto stabilito dall'articolo 5 della direttiva 92/100/CEE sul prestito, lasciando cioè invariata la possibilità che ogni Stato membro ha di esimere determinate istituzioni dal pagamento di questa remunerazione;

farsi portavoce, presso la Commissione europea, della «mobilitazione» di numerose istituzioni bibliotecarie e pubbliche della richiesta di recedere dall'iniziativa avviata e a ripristinare il diritto degli Stati membri dell'Unione europea di esonerare determinate istituzioni pubbliche dal pagamento dei diritti già versati.

(4-07933)

(18 gennaio 2005)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, relativa alla procedura di infrazione intrapresa dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano e di altri Stati europei, per inadempienza rispetto alle prescrizioni della direttiva europea n. 92/100/CE del Consiglio del 19 novembre 1992, si rappresenta quanto segue.

La direttiva in questione è stata recepita nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, che ha modificato l'art.69 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

L'ultima formulazione dell'art. 69, stabilita dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, prevede che il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e di studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione.

Come è noto la Commissione europea ha aperto un'analogha procedura d'infrazione anche nei confronti della Francia, della Spagna, del Portogallo, del Lussemburgo e dell'Irlanda; il Regno del Belgio, con sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 16 ottobre 2003 è stato dichiarato inadempiente per gli obblighi imposti dagli art. 1-5 della Direttiva in argomento.

È ferma convinzione che la circolazione del libro e la diffusione della lettura siano obiettivi di primaria importanza; per tali ragioni la politica culturale di questo Ministero è orientata, nell'affrontare le problematiche relative all'integrale recepimento della direttiva in argomento, al riconoscimento del ruolo strategico svolto dalle biblioteche pubbliche nella promozione del libro.

Considerata, dunque, la rilevanza della questione, il Ministero per i beni e le attività culturali, a seguito di un'accurata analisi e valutazione dei diversi interessi costituzionalmente tutelati – diritto allo studio e alla formazione e diritti economici degli autori e degli editori – e sentite anche le Associazioni di categoria interessate, ha messo a fuoco una soluzione per adeguare la normativa interna a quella comunitaria.

Al riguardo, è in fase di elaborazione un'iniziativa normativa di modifica dell'articolo 69 della legge n. 633 del 1941. Questo provvedimento tiene conto della necessità di non gravare sull'utente finale e sulle biblio-

teche, individuando una soluzione volta a non incidere sul diritto di prestito, che deve essere promosso e agevolato in quanto servizio base, attesi i bassi indici di lettura italiani.

A tal fine, nella disposizione citata si prevede l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di un Fondo per la remunerazione del prestito pubblico su cui far gravare gli oneri relativi alla remunerazione degli autori.

Al finanziamento di tale Fondo è previsto anche il concorso delle regioni, in ragione dell'elevato numero delle biblioteche e delle altre istituzioni non statali, aperte al pubblico, che fa sì che il volume dei prestiti sia concentrato principalmente a livello locale. Questa situazione di fatto comporta il necessario coinvolgimento di risorse proprie delle regioni nel finanziamento del diritto di prestito pubblico.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, nel rimarcare l'impegno del Ministero per i beni e le attività culturali per individuare la migliore soluzione operativa al fine di adeguare la normativa interna a quella comunitaria, si auspica, compatibilmente con il reperimento delle necessarie risorse finanziarie, di poter evitare l'ulteriore esito della procedura d'infrazione.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

BONO

(23 marzo 2005)

MALABARBA, SODANO Tommaso. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che il carabiniere *Ciro Nastri*, originario del *Napoletano* ed in forza al battaglione mobile di *Laives*, con tre anni di servizio tra *Kosovo* e *Bosnia*, risulta essere colpito da una patologia tumorale, si chiede di sapere:

se il detto carabiniere sia stato sottoposto a pressioni affinché non rendesse nota la malattia e perché non presentasse la domanda di riconoscimento per causa di servizio;

per quale motivo da parte delle autorità militari, in questo caso come per altri, non siano state fatte le previste comunicazioni che sono dovute in caso di «patologie violente» come quelle tumorali.

(4-07284)

(21 settembre 2004)

RISPOSTA. – Il Carabiniere scelto *Ciro Nastri*, effettivo al 7° Reggimento Carabinieri «*Trentino Alto Adige*» ed attualmente in licenza di convalescenza a far data dall'8 settembre 2003, ha in corso sia una domanda di causa di servizio per infermità sia un'istanza di aggravamento decorrente dal 21 settembre scorso.

Circa le ipotizzate «pressioni affinché non rendesse nota la malattia», si esclude che il *Nastri*, come da lui stesso riferito, anche tramite il quo-

tidiano «Il Mattino di Napoli» del 21 settembre 2004, abbia mai subito pressioni di alcun tipo da parte della scala gerarchica che, peraltro, sempre a suo dire, gli è stata costantemente vicina.

Quanto alle mancate comunicazioni da parte delle Autorità Militari, qualora con ciò si intendesse la conoscenza da parte dell'interessato della possibilità di avanzare istanza per il riconoscimento della causa di servizio, si precisa che in materia, in ossequio alle norme di riferimento vigenti, sono state emanate specifiche direttive, le quali contemplano, tra l'altro, i criteri e le modalità applicative.

Il Ministro della difesa

MARTINO

(1° aprile 2005)

MALABARBA, PIZZINATO, DINI, BOCO, DENTAMARO, FORLANI, IANNUZZI, BOLDI, MORSELLI, CREMA, MARINO, DE ZU LUETA, SODANO Tommaso, TOGNI, FALOMI, FLAMMIA, BONFIETTI, DI SIENA, RIPAMONTI, COSSIGA, PIATTI, PAGANO, PILONI, ZANCAN, LIGUORI, DE PETRIS, IOVENE, ROTONDO, DALLA CHIESA, DATO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

un centinaio di militanti per la causa delle donne hanno dato vita, il 20 gennaio 2004 a Baghdad, ad un sit-in di protesta contro l'abrogazione, da parte del governo transitorio iracheno, delle norme del diritto di famiglia in vigore dal 1959;

la decisione, adottata il 28 dicembre quando il consiglio era guidato dal leader del Supremo consiglio per la rivoluzione islamica in Iraq (Sciri), l'ayatollah Abdel Aziz Al Hakim, ha di fatto affidato alle istanze religiose il compito di regolare questioni come il divorzio, il matrimonio e la cura dei figli, creando notevole preoccupazione fra le donne irachene;

le dimostranti, che rappresentavano sette associazioni irachene di difesa dei diritti femminili, si sono riunite nella centralissima piazza Firdusi per contestare l'abolizione delle leggi del 1959, considerate fra le più avanzate del mondo musulmano, e rivendicare "dignità ed uguaglianza";

le dimostranti avevano rivolto un appello all'amministratore americano dell'Iraq, Paul Bremer, invitandolo a non ratificare la decisione del Consiglio di governo transitorio e a garantire una maggiore presenza femminile nelle istituzioni del paese;

Zakia Khalifa al Zadi, una delle più attive militanti femministe irachene, aveva così commentato, all'epoca, la decisione del 28 dicembre: "Ho lottato per tutta la vita per l'uguaglianza dei sessi, ho molto sperato nella caduta del regime di Saddam Hussein, ma devo constatare che tutte le promesse sono state tradite";

la al Zadi, che per la sua attività e' stata anche incarcerata, ha sottolineato che, nonostante la malvagità del regime di Saddam Hussein, esso

garantiva un codice di famiglia avanzato del quale le donne erano soddisfatte. Questo codice rendeva la poligamia di fatto estremamente difficile e accordava alla donna il diritto per la custodia del figlio in caso di divorzio, vietando il ripudio e il matrimonio prima dei 16 anni;

''E' vero che Saddam aveva iniziato progressivamente a rivedere queste misure, ma se il codice è stato abrogato ora saranno i religiosi a gestire tutte le questioni legate al diritto di famiglia'', ha spiegato la al Zadi, aggiungendo che le donne irachene vogliono partecipare alla stesura della nuova legge;

dopo una prima manifestazione di protesta, la settimana scorsa, il presidente in carica del governo transitorio Adnan Pachachi aveva dichiarato che la decisione del 28 dicembre''non rifletteva il punto di vista di tutti i membri del consiglio'' e che sarà necessaria un'ulteriore discussione sul tema del diritto di famiglia,

si chiede di sapere se e quali iniziative si intenda intraprendere perché i paesi occupanti e il Governo transitorio da essi designato non provochino la restaurazione di norme oscurantiste che, cancellando il diritto di famiglia, gettino nuovamente la donna in una condizione di grave oppressione.

(4-08327)

(10 marzo 2005)

RISPOSTA. - In merito alla condizione femminile in Iraq, si sottolinea che il Governo italiano ha manifestato in più occasioni il proprio apprezzamento per lo svolgimento delle recenti elezioni irachene, soprattutto a seguito della vasta partecipazione della popolazione al voto e del coraggio dimostrato dagli iracheni nel recarsi alle urne nonostante le minacce avanzate dai gruppi terroristici. La notevole presenza femminile tra gli aventi diritto al voto e tra gli stessi votanti costituisce un aspetto decisamente positivo nel processo di democratizzazione del Paese e che fa ben sperare per le prossime tappe verso la stesura ed approvazione della nuova Costituzione irachena, nel quadro del processo politico previsto dalla Risoluzione 1546.

Di fatto, si registra una notevole partecipazione femminile al processo costituente in atto in Iraq in questi mesi, processo che - secondo le scadenze stabilite dalla Costituzione provvisoria irachena, denominata ufficialmente Legge Amministrativa Fondamentale Transitoria« (TAL) - dovrebbe condurre all'adozione di una nuova carta costituzionale entro il prossimo 15 agosto (salvo rinvii della scadenza indicata, come previsto dall'articolo 61F). Infatti, una specifica disposizione della stessa TAL, l'articolo 30 comma c), ha consentito di riservare un quarto del seggi della neo-eletta Assemblea Nazionale a donne, favorendo la rappresentanza delle istanze femminili ad un livello elevato, mentre l'art. 12 contiene l'esplicito rifiuto di qualunque forma di discriminazione legata al sesso.

Inoltre, è opportuno sottolineare come stiano nascendo in Iraq una grande quantità di nuove associazioni femminili. Il Governo esprime cer-

tamente l'auspicio che tale attivismo a livello di società civile possa portare alla creazione di realtà ben radicate nel territorio, che possano effettivamente giovare ad un miglioramento della condizione delle donne in Iraq.

Per quanto concerne, infine, il riferimento fatto dall'Onorevole interrogante alla garanzia dei diritti fondamentali delle donne irachene, è utile far presente che la Costituzione provvisoria attualmente in vigore in territorio iracheno garantisce ad ogni individuo le libertà fondamentali di culto, di pensiero e di parola e come sopra già menzionato, prevede la clausola a favore della presenza delle donne nell'Assemblea Nazionale. Pertanto, in merito all'ipotesi avanzata dall'onorevole interrogante circa la possibilità che siano approvate norme discriminatorie nei confronti delle donne, si ricorda che le disposizioni della TAL costituiscono un punto di riferimento obbligato nella stesura della nuova Costituzione irachena, ed in quanto tali rappresentano certamente una forma di garanzia per i diritti della popolazione femminile.

Naturalmente, da parte dell'Italia, di concerto con gli altri *partner* dell'UE, si presterà la massima attenzione al processo di redazione della nuova Costituzione irachena, che si auspica possa recepire e confermare tali principi e tutelare i diritti delle donne irachene.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(23 marzo 2005)

MODICA, BRUNALE. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

nei comuni di S. Croce sull'Arno, Castelfranco, San Miniato in provincia di Pisa e nelle zone limitrofe è da molti decenni attivo uno dei più importanti distretti industriali tradizionali del nostro Paese, quello relativo alla concia ed alla produzione di cuoio, pelli ed articoli del settore moda (calzature, abiti ed accessori);

il distretto conciario pisano conta migliaia di medie e, soprattutto, piccole imprese – con decine di migliaia di addetti, tra cui molti extra-comunitari ben inseriti nel tessuto sociale – tra loro integrate in una complessa ed efficiente filiera produttiva necessaria alle numerose fasi di cui consta la conciatura;

il distretto conciario pisano è il secondo in Italia per produzione complessiva ed è il primo in assoluto per la produzione del cuoio, con una fortissima presenza nell'esportazione in tutti i Paesi del mondo, tanto che l'Italia ricopre la terza posizione tra i Paesi industrializzati nella produzione di pelle conciata;

particolarmente interessante è il processo di concia vegetale che porta al «Vero Cuoio Italiano», con un fatturato complessivo nel 2003 di 157 milioni di euro, corrispondente a 4,3 milioni di metri quadri di pelle conciata;

nel distretto conciario pisano è in corso da molti anni un fortissimo sforzo innovativo, sorretto dall'attività di ricerca dell'Università di Pisa e di altri enti di ricerca e dal significativo supporto finanziario degli enti territoriali (Progetto Moda e fondi strutturali comunitari della Regione, Patto territoriale della Provincia, sostegni infrastrutturali da parte dei Comuni), sia dal lato delle tecniche di processo e di prodotto che dal lato della protezione dell'ambiente;

la protezione ambientale dai danni provenienti dai reflui del processo di concia ha fatto notevolissimi passi avanti, anche attraverso la costituzione di un consorzio per il compattamento delle scorie in vista di una loro possibile utilizzazione economica non dannosa, col risultato che vengono ormai riversate in Arno solo acque bianche e sono state drasticamente abbattute le tipiche maleodoranze che erano presenti in questa zona; considerato che:

la ben nota contrazione dei consumi a livello internazionale e nazionale, che ha colpito in particolare il settore dell'abbigliamento, delle calzature e dell'arredamento, ha provocato nell'ultimo anno un forte stato di disagio dell'intero distretto conciario pisano, con sofferenze più pronunciate per le piccole imprese o per le imprese contoterziste e produttrici dei beni finali (scarpe, etc.);

il disagio è accentuato dalla difficoltà di accesso al credito bancario che, sempre difficile nel nostro Paese per le piccole imprese, diventa quasi impossibile nei momenti di calo del ciclo economico;

il disagio è altresì accentuato dalla difficoltà delle piccole imprese di gestire i rapporti con i lavoratori, senza ricorrere ai licenziamenti e senza perdere professionalità importanti, in mancanza di adeguati e specifici ammortizzatori sociali;

non è stato compiutamente realizzato un sistema di tutela e visibilità della qualità del prodotto conciario italiano,

si chiede di sapere:

se e quali interventi il Ministro in indirizzo ritenga di mettere in atto per sostenere l'importante distretto conciario pisano e per garantirne la competitività e il rilancio nazionale e internazionale;

se il Ministro non ritenga di approntare specifici ammortizzatori sociali, destinati in particolare alle piccole imprese;

con quali nuovi strumenti normativi il Ministro intenda garantire un migliore accesso al credito bancario delle imprese della filiera produttiva della conciatura;

se e quali azioni il Ministro intenda compiere per rafforzare l'attività di ricerca e di innovazione dei prodotti e dei processi della conciatura, compresi quelli a protezione dell'ambiente, e per sostenere direttamente o indirettamente le attività di esportazione delle pelli conciate italiane;

se il Ministro non ritenga di poter intervenire con agevolazioni tariffarie o fiscali per le imprese del distretto conciario pisano;

quali tempi il Ministro ritenga necessari per la compiuta realizzazione di un sistema comunitario di marcatura d'origine obbligatoria del

cuoio italiano che consenta visibilità e tutela ai prodotti del distretto conciario pisano;

come il Ministro ritenga di rispondere alle sollecitazioni degli enti territoriali del distretto e, in particolare, alla lettera su questo tema inviatagli l'1 marzo 2004 dall'assessore alla programmazione negoziata dello sviluppo economico, turismo, politiche del lavoro, formazione professionale e collocamento, agricoltura e forestazione della Provincia di Pisa.

(4-06538)

(6 aprile 2004)

RISPOSTA. – In riferimento alla questione posta dall'onorevole interrogante, inerente il problema del distretto conciario pisano, si fa presente quanto segue:

– le preoccupazioni del settore sono perfettamente condivise dal Governo, tanto che è stato istituito un tavolo istituzionale sull'intero comparto del tessile, abbigliamento, calzaturiero, dal quale sono scaturite anche indicazioni di rilievo;

– il Governo è impegnato a predisporre una linea di intervento, anche ponendo in essere provvedimenti attuativi di recenti disposizioni normative (legge finanziaria 2004, articolo 4, commi dal 61 all'82);

– l'idea programmatica che questa Amministrazione ha proposto riguarda una fase di sviluppo dei sistemi innovativi e della ricerca, una fase di difesa dalle aggregazioni anomale del nostro mercato attraverso controlli e strumenti di anticontraffazione, nonché una fase di gestione delle crisi attraverso l'attivazione di strumenti *ad hoc* e l'istituzione di un Osservatorio Nazionale.

Quanto agli strumenti del credito, nonché agli ammortizzatori sociali, l'Amministrazione è dell'avviso che, in relazione a quattro settori costituenti l'asse portante del PIL nazionale, tra cui il tessile e l'abbigliamento, si debba porre mano a un piano di razionalizzazione del settore.

Si informa, altresì, che con l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 269/03, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/03, è stata introdotta una disposizione agevolativa rivolta alle piccole e medie imprese la quale prevede che «Per i soggetti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa;

a) un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali; a tale importo si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti; le stesse percentuali si applicano all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite dall'Unione Europea che, nell'ambito di distretti industriali, o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili, o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche».

L'agevolazione, segnatamente quella rivolta alle piccole e medie imprese, è stata notificata alla Commissione dell'Unione europea e si è in attesa della necessaria autorizzazione.

Al fine di trovare soluzioni, e comunque per porre rimedio alla situazione di crisi, in data 12 novembre 2004 è stato sottoscritto presso la Provincia di Pisa, da parte delle Associazioni di Categoria, dalle Organizzazioni Sindacali, dalla Camera di Commercio, dai Consorzi per il Comparto della Moda e dai rappresentanti dei Comuni del Distretto del cuoio, il Patto per il rilancio e lo sviluppo del conciario e calzaturiero.

Il Patto indica le linee di intervento da realizzare per raggiungere gli obiettivi del rilancio, che sono state individuate in:

- un sistema condiviso di indicatori statistici predisposti in modo specifico in grado di superare le incongruenze dei dati di rilevazione INPS/ISTAT per l'analisi dell'andamento economico del distretto. Il sistema dovrà fornire informazioni sulle dinamiche in atto nella filiera, che saranno oggetto di analisi da parte di uno specifico osservatorio coordinato dalla Provincia di Pisa;

- interventi volti a perseguire l'innalzamento dei livelli di qualità e innovazione tecnologica delle produzioni di settore, elementi considerati determinanti per il superamento del *gap* di competitività a livello internazionale, che non appare più colmabile con politiche limitate alla questione dell'incidenza del costo del lavoro in Italia rispetto ai paesi in via di sviluppo;

- interventi in materia di qualificazione professionale a tutti i livelli, di superamento delle problematiche connesse alle dimensioni delle imprese del comparto, alla sicurezza del lavoro, all'eticità delle produzioni, alla identificazione e protezione dei prodotti, alla realizzazione di nuove dinamiche distributive e di sostegno all'occupazione in termini di salvaguardia dei livelli esistenti;

- interventi di promozione e di agevolazione dell'iscrizione all'E-BRET da parte di piccole imprese artigiane che non hanno possibilità di ricorso ad ammortizzatori sociali ordinari;

- interventi per la difesa del marchio *Made in Italy* e della specificità del prodotto realizzato nel distretto con logiche di certezza di identificazione;

- interventi finalizzati ad un ottimale rapporto con gli Istituti di Credito attraverso la promozione di incontri tra il sistema delle imprese ed il sistema creditizio, finalizzato all'attivazione di strumenti di accesso al credito agevolato per le imprese del comparto, in termini di abbattimento degli interessi e di facilitazione per l'ottenimento del credito tramite la prestazione di garanzie da parte del sistema pubblico.

Le linee di intervento concordate sono da considerarsi un punto di partenza e i tecnici si sono attivati sia per la progettazione di un sistema di monitoraggio dei dati congiunturali, sia per l'«analisi degli interventi di formazione professionale realizzati e, infine, per focalizzare le esigenze di una formazione più aderente alla realtà competitiva».

Da ultimo si comunica che il Ministero delle attività produttive ha in attuazione la concessione e la liquidazione di agevolazioni per il collegamento telematico delle imprese del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero e, pertanto, riferibile anche alle imprese del settore delle pelli, a seguito del bando emanato con decreto del 15 gennaio 2004.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

VALDUCCI

(23 marzo 2005)

MORO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che gli elenchi telefonici degli abbonati costituiscono per la stragrande maggioranza degli utenti l'unico modo di trovare il numero da chiamare;

che gli abbonati sono elencati in ordine alfabetico per una ricerca più facile ed immediata;

che i numeri di interesse pubblico seguono la stessa sorte, determinando talvolta perdite di tempo in quanto sono inseriti non con gli abituali termini conosciuti dagli utenti ma con identificativi frutto di mutamenti della ragione sociale. Per esempio gli uffici del lavoro sono indicizzati non più come «ufficio di collocamento» ma come «provincia di Udine, Centro per l'impiego»;

che mai però, per trovare l'ufficio postale di Comeglians (Udine), alcuno cercherebbe sotto la lettera A, alla voce «Attenzione variazione ele Poste Italiane s.p.a., Ufficio P.t. via Roma 043360054» e, più sotto, «Variazione elen Poste Italiane s.p.a., Ufficio Pt 1 v. Roma 043360600»;

che tale incredibile dicitura (compresi gli errori) determina da parte di chiunque l'impossibilità di mettersi in contatto con l'ufficio postale di Comeglians e, purtroppo, con altri uffici postali della provincia di Udine a causa della ripetizione dell'errore come, per esempio, accaduto con gli uffici di Cavazzo Carnico e Forni di Sotto, per citare quelli di cui lo scrivente è venuto a conoscenza;

che tale anomalia potrebbe riguardare elenchi Telecom di altre provincie italiane;

che i danni causati all'utenza sono enormi; si pensi, per esempio, al pensionato senza assistenza ricoverato in ospedale, che intende avvertire l'ufficio dell'impossibilità temporanea di recarsi presso l'ufficio medesimo per il ritiro della pensione, potendo egli temere la conseguenza della cancellazione o sospensione delle indennità;

che non esiste la possibilità immediata di conoscere le procedure per bloccare, per esempio, la carta di credito rubata o smarrita, ed in genere di conoscere i vari servizi che Poste Italiane s.p.a. eroga ai propri clienti (si pensi a tutti i servizi che l'ente può svolgere),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa in ordine alla dicitura sotto la quale vengono indicati taluni uffici di Poste Italiane s.p.a.;

se quanto riscontrato sia circoscritto alla sola provincia di Udine o se invece il fenomeno riguardi l'intero territorio nazionale;

quali siano le cause che hanno determinato tale incredibile situazione e, una volta accertate, quali siano le conseguenze per i responsabili;

se Poste Italiane s.p.a., a tutela della propria immagine, si sia già attivata presso Telecom s.p.a con azioni di carattere giudiziario;

se non si ritenga opportuno, all'inizio di ogni località, inserire in grassetto le utenze che svolgono un pubblico servizio, quali Poste Italiane, la guardia medica, il Municipio, la Polizia, la farmacia, ecc., in modo che l'utente facilmente e in modo sistematico sia messo nella condizione di trovare immediatamente il numero che intende chiamare.

(4-07688)

(16 novembre 2004)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere d'intervenire nella gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato, si è provveduto ad interessare la società Poste Italiane la quale, in merito all'errato inserimento nell'elenco abbonati edito dalla società Telecom (Pagine bianche 2004/2005), dei dati relativi a varie utenze telefoniche di Poste Italiane appartenenti alla provincia di Udine, ha comunicato che tale problema, tempestivamente rilevato dai responsabili territoriali dell'azienda, è stato immediatamente segnalato alla società Telecom, sottolineando il grave danno d'immagine e le inevitabili conseguenze commerciali che l'errore aveva determinato.

Secondo quanto riferito, la società Telecom ha ammesso le proprie responsabilità al riguardo, sia riconoscendo a favore di Poste l'indennizzo previsto nelle condizioni generali di abbonamento sia evidenziando, mediante appositi messaggi inseriti nelle bollette telefoniche, a tutti gli abbonati dei distretti interessati al disagio la corretta intestazione ed i numeri degli uffici in questione, e provvedendo ad aggiornare i dati a disposizione del proprio portale informativo («info412») e del servizio informazioni («12»).

La società Poste Italiane ha reso noto, infine, che la società Telecom ha assicurato che provvederà ad apportare le necessarie correzioni ai dati

che saranno pubblicati sugli elenchi telefonici di Udine e provincia, edizione 2005/2006.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(23 marzo 2005)

MORRA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che: le piogge torrenziali del 18 e del 19 settembre 2004 hanno causato allagamenti, frane e smottamenti nell'intero territorio del comune di Rocchetta Sant'Antonio in provincia di Foggia;

in particolare, l'allagamento della stazione ferroviaria, dei relativi locali e del piazzale antistante con la presenza di fango e detriti ha provocato l'interruzione della circolazione ferroviaria e frane e smottamenti hanno interessato la strada provinciale n. 99-bis con gravi danni alla sicurezza e alla circolazione;

considerato che gli ingenti danni, che sono ancora in corso di accertamento e quantificazione, interessano strutture sia pubbliche sia private,

si chiede di sapere se si ritenga di dichiarare lo stato di calamità naturale e di emergenza, al fine di promuovere interventi straordinari per il ristoro degli ingenti danni provocati dal maltempo.

(4-07316)

(24 settembre 2004)

RISPOSTA. – Le precipitazioni atmosferiche che si sono verificate nel territorio comunale di Rocchetta Sant'Antonio nei giorni 18 e 19 settembre 2004 sono state preannunciate da un avviso meteo del Dipartimento della protezione civile, emesso in data 17 settembre 2004, relativo alle regioni Basilicata, Calabria e Puglia.

L'avviso, che riguardava la mattinata del 18 settembre e le successive 24 ore, è stato seguito da un ulteriore avviso emesso il 19 settembre a causa del perdurare del maltempo.

Successivamente, attraverso il Centro funzionale centrale situato presso la propria sede, il Dipartimento della protezione civile ha attivato la consueta attività di monitoraggio del fenomeno e della sua evoluzione, mantenendo un costante contatto con le strutture tecniche competenti delle Regioni interessate dall'evento.

Riguardo all'evento atmosferico l'analisi, condotta sulla base dei dati pluviometrici rilevati nell'area provinciale di Foggia, con particolare riferimento al settore appenninico ed al territorio dei comuni di Rocchetta S. Antonio e Melfi, ha evidenziato il verificarsi di precipitazioni non particolarmente diffuse e con un carattere più intenso su un territorio limitato.

Infatti è stata interessata la zona settentrionale del territorio del comune di Melfi, a ridosso del fiume Ofanto, al confine con la Puglia, e

la zona di Rocchetta S. Antonio scalo, ubicata nel fondo valle del medesimo fiume mentre, per quanto riguarda il centro abitato situato in zona collinare, le precipitazioni sono state poco significative.

A seguito delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni territorialmente competenti, il Dipartimento della protezione civile ha provveduto ad effettuare, con i tecnici del comune, della provincia e del Genio civile, i necessari sopralluoghi.

Questi ultimi hanno evidenziato un diffuso stato di dissesto idrogeologico su tutto il territorio, costituito da un insieme di antichi corpi di frana, dovuto alle caratteristiche del terreno e aggravato da una inadeguata attività antropica, come la presenza di scavi e l'impiego di tecniche di coltivazione e di aratura non corrette e, in prossimità delle arterie stradali, la carente manutenzione dei canali per la regimentazione delle acque meteoriche.

Sono stati, quindi, riscontrati danni soprattutto ai terreni privati ed alla produzione agricola per l'azione di dilavamento delle acque piovane che ha trascinato a valle fanghi e detriti. Altri danni si sono verificati ad alcuni immobili residenziali, magazzini e capannoni agricoli e alle strutture viarie rese impraticabili dall'invasione di fango. Il fiume Ofanto ha, invece, contenuto le proprie acque nei limiti dell'alveo.

Per quanto riguarda la linea ferroviaria, le precipitazioni hanno provocato l'asportazione della massicciata ferroviaria in più punti e l'ingombro della stessa con alberi, rami e fango.

L'assenza della massicciata ha reso il binario non idoneo a sostenere il peso dei convogli ferroviari e la presenza del fango ha compromesso il regolare funzionamento dei circuiti di binario e delle casse di manovra dei deviatori di stazione.

Le operazioni di ripristino della sede ferroviaria e degli impianti di sicurezza sono state effettuate con personale delle Ferrovie dello Stato e delle ditte di manutenzione. La linea Rocchetta-Potenza è rimasta interrotta dalle ore 18 del giorno 18 settembre alle ore 21,15 del giorno 19 settembre 2004, mentre la linea Rocchetta-Gioia è rimasta interrotta fino alle 22 del giorno 22 settembre 2004.

La natura e l'estensione degli eventi non sono, comunque, apparsi tali da determinare la richiesta dello stato di emergenza nazionale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Infatti, sulla base degli elementi informativi trasmessi al Dipartimento della protezione civile e dai risultati dei sopralluoghi sui territori dei comuni interessati, le situazioni che si sono determinate sono riferibili alle emergenze di tipo *b)* di cui alla predetta legge n. 225 e, quindi, fronteggiabili, in via ordinaria, dalle Amministrazioni territorialmente competenti.

Pertanto, il predetto Dipartimento, in data 20 ottobre 2004, ha provveduto a segnalare alle regioni interessate la necessità di provvedere alla individuazione ed alla perimetrazione delle aree a più elevato rischio idrogeologico, nonché all'avvio delle conseguenti procedure per il finanziamento degli interventi necessari al superamento della situazione di rischio,

con particolare riferimento allo stato di diffusa vulnerabilità idrogeologica dei territori per i quali sono necessari degli interventi strutturali di salvaguardia nell'ambito delle ordinarie disposizioni normative sulla difesa del suolo.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

GIOVANARDI

(31 marzo 2005)

MUGNAI – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* – Premesso che nella discussione sulla legge finanziaria 2001 svoltasi in Senato il 19 dicembre 2000 fu approvato l'emendamento 83.0.3000/3001, comma 16-ter, che così recita: «16-ter. Per i lavoratori già impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività è venuta a cessare a causa della definitiva chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il numero delle settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per un coefficiente pari a 1.2 se l'attività si è protratta per meno di cinque anni, a 1.225 se l'attività si è protratta per meno di dieci anni e di 1.25 se superiore a tale limite», si chiede di sapere quale sia la motivazione per cui l'INPS non applichi questa legge a quei lavoratori che, cessata l'attività svolta in miniera per la chiusura di questa, svolgono ora la loro professione o il loro lavoro in altre attività e sono in grado di richiedere il conseguimento delle prestazioni pensionistiche all'INPS secondo il diritto derivato da quanto sopra avendo raggiunto il limite minimo dell'età pensionabile.

(4-06737)

(5 maggio 2004)

RISPOSTA. – Il comma 23 dell'articolo 78 della legge n. 388/2000 prevede, in presenza di determinate condizioni, un meccanismo di rivalutazione dei periodi di contribuzione obbligatoria per i lavoratori già impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività è venuta a cessare a causa della definitiva chiusura delle stesse, i quali non abbiano maturato i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La suindicata legge è espressamente riferita ai lavoratori che non raggiungono il requisito per il diritto alla pensione di anzianità a carico della Gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla quale sono obbligatoriamente iscritti tutti i dipendenti delle imprese esercenti miniere, cave e torbiere anche se l'attività di lavoro è solo parzialmente svolta nel sottosuolo.

Al riguardo, si ritiene che la *ratio* della disposizione sia quella di anticipare il trattamento pensionistico, in relazione alla peculiarità dell'attività lavorativa svolta dagli iscritti alla Gestione speciale minatori, in quanto particolarmente disagiata ed usurante.

Ulteriori chiarimenti, circa i destinatari della normativa in esame, sono stati forniti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con la circolare n. 127 del 20 giugno 2001, nella quale è precisato che i coefficienti di maggiorazione sono utili per il diritto alle prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità a carico della Gestione speciale dei minatori e dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Tale interpretazione è stata, di recente, confermata dall'Istituto Previdenziale con circolare n. 149 dell'11 novembre 2004, emanata a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 243 (legge di riforma del sistema previdenziale).

Si fa presente, infine, come comunicato dall'INPS, che il predetto beneficio è applicato solo all'atto della pensione e, pertanto, dagli estratti conto richiesti dagli interessati nel corso dell'attività lavorativa non risulta la suindicata maggiorazione.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(25 marzo 2005)

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

domenica 12 gennaio 2003 alle ore 5,30 perdeva la vita, a causa di un infortunio sul lavoro, il Capo Tecnico delle Ferrovie dello Stato Daniele Montenovo durante la manutenzione ad un treno ETR 450 «Pendolino» nell'officina Trenitalia s.p.a. di Ancona;

il lavoratore rimaneva folgorato da una scarica elettrica a 3000 volt causata dal contatto con l'apparecchiatura che stava riparando;

è inaccettabile, nonostante l'enorme esperienza e la grande mole di norme antinfortunistiche sulla materia, che l'alta tensione, in uso nelle ferrovie da oltre 70 anni, possa ancora causare infortuni sul lavoro;

le norme di sicurezza vigenti per i rotabili delle Ferrovie dello Stato prevedono, per impedire infortuni anche in caso di guasti, errori o manipolazioni improprie, che tutti gli apparati ad alta tensione siano protetti da vincoli meccanici e resi fisicamente inaccessibili fino a che non sia stata tolta la tensione e collegato «a terra» l'impianto;

ovviamente anche sul treno ETR 450 esistono dei blocchi meccanici destinati a tale scopo che avrebbero, comunque, dovuto impedire l'apertura del vano in tensione prima che fossero state eseguite le manovre di sicurezza;

putroppo, l'inefficienza di tali blocchi ha reso possibile l'apertura del vano ed il contatto dell'operatore con le parti in tensione; ciò ne ha causato la morte istantanea;

risulta assolutamente inspiegabile, qualora il lavoratore fosse stato sufficientemente formato ed informato sui rischi della specifica lavorazione, che un capotecnico esperto manipolasse apparecchiature ad alta tensione senza adottare tutte le cautele del caso;

dagli addetti dell'Officina Manutenzione Alta Velocità di Roma S. Lorenzo – gestita da Trenitalia s.p.a. – Divisione Passeggeri, Zona Tirrenica Sud, diretta da Luca Barbera – viene confermato infatti che quelle lavorazioni avvenivano abitualmente senza adottare le procedure di sicurezza a chiavi interbloccate poiché ciò avrebbe richiesto tempi di lavorazione più lunghi;

per questa ragione i dispositivi di blocco da tempo non venivano sottoposti alla manutenzione ciclica prevista dai protocolli «VP», «VT», «VI» ed «RT» (rispettivamente, ad ogni fine turno, a 7.500 Km, a 25.000 Km, e 50.000 Km di percorrenza);

questa gravissima circostanza, l'inefficienza cioè di tutti i dispositivi di protezione e di blocco, è stata accertata dall'Ispettorato del Lavoro di Roma nel corso di un'ispezione effettuata all'indomani dell'infortunio, il 16 gennaio 2003, nella stessa Officina di Roma S. Lorenzo;

dal verbale redatto nei confronti della responsabile dell'Officina, Paola Petrone, risulta che, nonostante la dichiarata manutenzione dei convogli, i dispositivi di sicurezza e protezione erano fuori uso. Conseguentemente l'Ispettore del Lavoro emetteva nei confronti della stessa dirigente una prescrizione *ex* decreto legislativo n. 758/94 per l'adozione di urgenti misure di salvaguardia e per l'adeguamento complessivo del sistema di protezione su tutti i 13 treni della stessa famiglia;

alla luce dei fatti noti appare evidente che una delle cause principali è da ricercare nella inadeguata manutenzione dei mezzi e nel mancato controllo sulle rischiosissime consuetudini lavorative in atto nelle officine ferroviarie in luogo delle procedure regolamentari previste dalle norme antinfortunistiche;

risulta invece del tutto paradossale, ai limiti del grottesco, che la stessa officina vantò un «marchio di qualità» ISO 9001, rilasciato a titolo oneroso dalla SGS Italia s.r.l. Alla luce di questo tragico evento, l'attestazione appare prevalentemente destinata alla cura dell'immagine aziendale piuttosto che alla verifica della effettività e della efficacia delle procedure «certificate»;

pur nel doveroso rispetto delle indagini in corso da parte della Procura della Repubblica di Ancona, volte ad accertare eventuali responsabilità penali, è urgente accertare le responsabilità organizzative interne al fine di adottare, con la massima urgenza, misure idonee ad evitare che le inefficienze della società Trenitalia s.p.a. nella manutenzione del materiale rotabile possano compromettere la sicurezza della circolazione ferroviaria e l'incolumità dei lavoratori addetti;

vi è ancora una grande incidenza degli infortuni mortali nel gruppo Ferrovie dello Stato ed in particolare nella Trenitalia s.p.a.. Da ciò si deduce, nonostante gli investimenti e le iniziative dichiarate, l'inadeguatezza

delle modalità organizzative e delle strutture interne responsabili della prevenzione,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano le risultanze dell'inchiesta interna;

per quali ragioni durante le numerose revisioni cui sono stati sottoposti i treni negli ultimi tre anni nell'Officina di Roma non siano stati riparati i dispositivi di sicurezza;

quale sia stato il programma di formazione professionale seguito dalla vittima prima di essere impiegato in quella specifica mansione;

se non si ritenga opportuno verificare il rispetto del decreto legislativo n. 626/94 da parte della società Trenitalia s.p.a. con particolare riguardo alla redazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi ed alla formazione e partecipazione dei lavoratori;

se non si ritenga opportuno effettuare una ispezione ricognitiva presso le officine delle Ferrovie dello Stato per verificare il rispetto delle norme di sicurezza dettate dalla legge 191/74 e dal decreto legislativo 626/94;

se non si ritenga opportuno intervenire per accertare le modalità di rilascio dei «certificati di qualità» nelle strutture Ferrovie dello Stato per evitare che essi risultino solo una inutile pratica commerciale senza collegamento alcuno con il reale rispetto delle procedure e senza alcun beneficio sul concreto andamento del delicato compito loro affidato;

quali iniziative si intenda adottare per la riduzione degli infortuni nel gruppo Ferrovie dello Stato con particolare riferimento ai modelli organizzativi e produttivi adottati dalla Trenitalia s.p.a. per le lavorazioni rischiose.

(4-04393)

(16 aprile 2003)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, riguardante l'incidente mortale occorso al capo tecnico Sig. Daniele Montenovo, nel corso di operazioni manutentive all'apparecchiatura elettrica di un treno ETR 450, il giorno 12 gennaio 2003 presso l'officina materiale rotabile di Ancona, si riporta quanto riferito da Ferrovie dello Stato s.p.a..

La presunta inadeguata manutenzione dei mezzi (ETR 450) e le rischiose consuetudini lavorative non hanno trovato evidenza nelle risultanze della inchiesta della Magistratura, che ha disposto l'archiviazione del processo penale nei confronti dei dirigenti del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Del resto, già un'inchiesta interna effettuata da Trenitalia s.p.a. aveva potuto accertare che all'origine dell'evento è da porsi il mancato rispetto delle procedure di sicurezza prescritte per gli interventi su apparecchiature ad alta tensione sui rotabili e l'evidente forzatura dei dispositivi posti a protezione delle stesse.

Tale aggiramento delle norme si è collocato, peraltro, in un contesto di perfetta efficienza e manutenzione dei dispositivi sopra menzionati ai quali si associa un'adeguata formazione degli operatori.

È stato possibile certificare, infatti, la rispondenza dei regolamenti sia dal punto di vista tecnico-manutentivo, sia dal punto di vista dei cicli di formazione e di verifica delle professionalità acquisite dal personale coinvolto.

In particolare, il dispositivo posto a protezione delle apparecchiature ad alta tensione del rotabile in questione era in perfetta efficienza prima che fosse forzato e manomesso con il conseguente originarsi dell'infortunio in questione.

Tutti i treni ETR 450, per i quali è stato rilasciato a Trenitalia s.p.a. da parte di RFI/CESIFER il certificato di sicurezza che ne autorizza la circolazione sulla rete FS, sono costruiti e progettati in conformità alla normativa di legge in materia di sicurezza e sono dotati di sistemi e di dispositivi di sicurezza atti ad impedire il contatto accidentale con parti attive qualora esse si trovino sotto tensione.

Esistono sistemi protettivi relativamente ai rischi derivanti da folgorazione:

- le apparecchiature in tensione (alta e media tensione) sono segregate in ambienti protetti da appositi dispositivi atti a prevenire contatti accidentali (ma non volontari) con le apparecchiature in essi contenute;
- l'accesso a tali ambienti è consentito solo al personale appositamente autorizzato, professionalizzato e, quindi, informato sulle procedure di sicurezza da mettere in atto e sui rischi connessi alle operazioni che possono essere effettuate su tali apparati.

L'accesso ai vani ad alta tensione dei rotabili di Trenitalia s.p.a. è regolato, tra l'altro, da apposite istruzioni tecniche che costituiscono norme costanti ed assolute di dovere e di obbligo cui i lavoratori devono attenersi senza alcuna eccezione.

Il personale di condotta e di manutenzione viene adeguatamente informato e formato sulle norme di sicurezza ed uso ai fini della prevenzione degli infortuni da contatto con apparecchiature elettriche alimentate.

Nei treni ETR 450, pertanto, l'accesso alle parti ad alta tensione - per operazioni di controllo e di manutenzione - deve avvenire eseguendo a treno fermo, dopo aver controllato visivamente che i pantografi siano abbassati, una serie di operazioni che dettagliatamente vengono, di seguito, riportate:

- disabilitazione del banco di guida ed estrazione della chiave «nera»; l'estrazione può avvenire solo quando tutte le leve di comando risultano in posizione «O»;
- introduzione della chiave «nera» nell'apposito chiaviere del commutatore «PV» ubicato nel corridoio di accesso alla cabina di guida e liberazione, dopo aver ruotato la leva sottostante il chiaviere, delle chiavi «rosse» relative ai veicoli in composizione al treno. Questa manovra vin-

cola la chiave «nera» al chiaviere «PV» impedendo ogni possibilità di abilitare il banco di guida;

– con la chiave «rossa», liberata dal chiaviere «PV», ci si trasferisce sul veicolo sul quale si intende accedere alle apparecchiature AT. A bordo del veicolo in composizione al treno si inserisce la chiave «rossa» nel chiaviere di messa a terra. Rotazione della chiave «rossa», con la successiva manovra di rotazione e blocco della chiave «gialla» per il successivo accesso al comparto AT;

– in possesso della chiave «gialla» è possibile, dopo aver aperto lo sportello che contiene la leva per lo sblocco meccanico del portello della carenatura, accedere al comparto AT.

Si evidenzia che tale procedura, prevedendo il possesso successivo e mutuamente esclusivo di una sola delle tre chiavi di colore differente (bloccando le altre), garantisce l'impossibilità di esecuzione di manovre pericolose, perché eventuali errori nella sequenza delle operazioni impediscono la creazione di situazioni che possono mettere a repentaglio l'incolumità delle persone.

La procedura accennata, inoltre, garantisce – insieme all'abbassamento dei pantografi alla messa a terra del convoglio ed alla scarica dei condensatori del filtro – l'irreversibilità delle manovre effettuate. Ciò significa tra l'altro che ogni passaggio di stato, relativo alla modalità di funzionamento e di connessione delle apparecchiature che possono risultare sotto tensione, può avvenire solamente dopo l'attivazione automatica e completa di tutte le sicurezze predisposte.

In caso di mancata osservanza della procedura obbligatoria, il dispositivo meccanico di ultimo blocco del portellone (che, comunque, va sbloccato con le chiavi quadre in dotazione al personale di condotta e di officina), costituito da una staffa saldata su di una carenatura, è tale da non consentire l'apertura accidentale né quella volontaria eseguita in maniera semplice ed agevole.

Per tutti i dispositivi descritti – compreso «l'ultimo blocco» relativo alla portella della carenatura – nel piano di manutenzione di primo livello degli ETR 450 attualmente in vigore, è prevista in sede di manutenzione programmata in occasione di revisione di turno, da effettuarsi ogni 50.000 Km, una verifica di efficienza necessaria a prevenire qualsiasi stato di degradazione dei dispositivi in questione, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 32 (punto *d*) del decreto legislativo 626/94.

Infine, si fa presente che dall'analisi delle scadenze manutentive riguardanti il treno in questione risulta che sono stati rispettati tutti i cicli manutentivi previsti.

Per quanto riguarda il processo di manutenzione corrente, il materiale rotabile ha effettuato la revisione di turno (RT) il 13 dicembre 2002 ed ha percorso fino al 12 gennaio 2003 (data dell'infortunio) 16.300 Km.

Ogni 25.000 Km è prevista la visita intermedia (VI) come da programma.

Per quanto riguarda il processo di manutenzione ciclica, il materiale ha maturato la revisione generale speciale (RGS) l'11 gennaio 2002 ed ha percorso fino al 12 gennaio 2003 188.000 Km. Alla percorrenza di 450.000 Km sarà effettuata la VIS 1 prevista da programma.

Relativamente alla formazione del personale di officina si fa presente che, in ambito ferroviario, l'attività di manutenzione dei rotabili (locomotive, elettrotreni, vetture) viene svolta da più operatori con vari gradi di mansioni: operaio, 1° tecnico e capo tecnico operativo.

Ognuna di queste figure professionali ha compiti ben precisi e responsabilità ben definite nell'ambito dell'officina sia in relazione al lavoro da svolgere che in relazione alle norme della sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 626/94).

Il personale in questione, oltre al possesso di precisi requisiti fisici e psico-attitudinali, deve essere dotato di specifiche conoscenze tecniche e di sicurezza dei rotabili sui cui opera.

Il tutto trova la sua veste formale attraverso l'acquisizione delle abilitazioni; in via di principio, personale non abilitato non può essere utilizzato nelle lavorazioni.

Un'altra considerazione che occorre segnalare è che i passaggi di categoria sono regolati secondo quanto contenuto negli articoli del Contratto collettivo nazionale di lavoro, con passaggi interni a numero chiuso essendo i posti da riservare determinati dalla pianificazione e dai fabbisogni aziendali per il normale svolgimento delle attività di manutenzione.

I candidati devono superare un esame di idoneità tecnica prima della assunzione delle maggiori responsabilità connesse alle nuove mansioni che devono ricoprire.

Le attività di manutenzione svolte da tutti gli operatori, siano essi operai o capitecnici, sono determinate dall'inquadramento e come detto dalle abilitazioni in loro possesso; queste abilitazioni sono relative alle mansioni da svolgere e non alla qualifica aziendale.

Per ottenere le abilitazioni bisogna eseguire un corso e superare un esame di idoneità.

Le abilitazioni sono di vario tipo e quindi per ognuna di esse è indispensabile fare un corso specifico e sostenere un esame finale.

Le varie tipologie di abilitazioni sono regolamentate da manuali nei quali sono scritte le prescrizioni di sicurezza ed il modo di operare durante le lavorazioni.

Il personale partecipa inoltre a dei corsi specifici sui vari tipi di rotabili (locomotive, elettrotreni, veicoli ecc.), per essere istruito circa le caratteristiche sulle varie tipologie di rotabili assegnati presso la propria officina.

Il possesso ed il mantenimento nel tempo dei predetti requisiti fisici e tecnici, da parte del personale di officina, è assicurato da specifica normativa *standard* che regola la formazione a livello nazionale.

Per quanto riguarda il capo tecnico Sig. Montenovo, si fa presente che lo stesso ha ricevuto una formazione articolata:

1. corso artt. 21 e 22 del decreto legislativo 626/94 su igiene e sicurezza sul lavoro, effettuato l'11 marzo 1997 (M.1);
2. corso di formazione sull'ETR 450, effettuato il 1° giugno 1998, inerente le operazioni di messa in servizio del mezzo (M.2);
3. abilitazione TV-212-*bis* in data 8 gennaio 1998 – Norme per l'esecuzione delle prove AT alle apparecchiature elettriche dei veicoli ferroviari (M.3);
4. abilitazione TV-213-*bis* in data 8 gennaio 1998 – Operazioni per l'erogazione dell'energia elettrica ad alta tensione ai veicoli mediante prese fisse e mobili (M.4);
5. formazione per gli operatori della squadra polifunzionale svolta da 1° dicembre 1997 al 15 dicembre 1998 (M.15);
6. condotta locomotive TV 205/TD per manovre nei depositi mezzi con abilitazione rilasciata in data 9.5.77 (M.12);
7. condotta locomotive TV 205/TE per manovre nei depositi mezzi con abilitazione rilasciata in data 9 giugno 1998 (M.14).

Il programma M.15, espletato per gli operatori della squadra polifunzionale, comprende tutte le fasi formative, raggruppando in un unico contesto la formazione di base, di sostegno al ruolo e di conseguimento delle abilitazioni necessarie allo svolgimento dell'attività. Infatti, dal programma del corso si evidenziano le materie trattate, quali l'igiene e sicurezza del lavoro, prevenzione tecnica, mezzi di protezione, norme di sicurezza e prevenzione infortuni relative al servizio sul materiale rotabile ed al piazzale. Inoltre, sono stati trattati i regolamenti di esercizio, i principi di funzionamento delle locomotive assegnate all'impianto e delle apparecchiature meccaniche, pneumatiche, elettriche, di sicurezza dei mezzi di assegnazione e di transito.

Con l'abilitazione (M.13) alla condotta locomotive TV 205/TE per manovre nei depositi mezzi, deve essere verificata la conoscenza di:

- principali organi per mettere in movimento, frenare e stazionare i mezzi di trazione;
- norme di sicurezza e di prevenzione infortuni;
- attitudine alla condotta razionale del mezzo di trazione.

Con le abilitazioni TV 212 BIS e TV 213 bis (M.3 ed M.4), vengono verificate le conoscenze relative a:

- esecuzione delle prove AT (Alta Tensione) sui veicoli;
- funzionamento delle apparecchiature per le prove AT sui veicoli;
- norme antinfortunistiche relative alle operazioni in presenza di corrente elettrica;
- effettuazione di prove AT alle apparecchiature elettriche dei veicoli;

- identificazione delle condizioni di pericolo ed anormale funzionamento delle apparecchiature per le prove AT sui veicoli;
- corretta esecuzione delle operazioni di inserzione e disinserione delle prese fisse 3000V cc per il riscaldamento dei treni.

La formazione tecnica specialistica sulle conoscenze dell'ETR 450 è stata fornita dalle strutture aziendali competenti agli operatori della squadra polifunzionale, tra cui il Sig. Montenovo.

In particolare, la formazione ha riguardato:

- la descrizione generale dell'ETR 450;
- operazioni di messa in esercizio del mezzo;
- chiusura IR, avviamento MA e risoluzioni delle problematiche più comuni relative alla messa in servizio del mezzo;
- dispositivo antipattinaggio e relativa prova;
- porte di salita viaggiatori e relative segnalazioni locali ed in cabina di guida;
- modalità di isolamento delle stesse;
- avarie più comuni in caso di mancanza di segnalazione porte chiuse;
- verifica dell'efficienza generale del mezzo; prova di trazione.

Durante la formazione, agli operatori, compreso il Sig. Montenovo, è stata fornita una guida pratica redatta dai capi deposito istruttori del deposito mezzi di Ancona ad uso del personale di macchina, come compendio per la ricerca delle più comuni avarie dell'ETR 450.

In essa risultano sintetizzate le operazioni da svolgere per accedere al comparto apparecchiature AT (Alta Tensione), tramite la procedura denominata «giro delle chiavi».

Nel capitolo «identificazione carenatura» vengono elencate le carenatura presenti sui vari elementi del treno.

Il dettaglio delle operazioni da eseguire viene illustrato dalle apposite istruzioni previste per il personale di macchina.

In particolare il volume relativo a «Norme d'uso ed interventi di emergenza ad uso del personale di macchina» comprende il capitolo «Antifortunistica: accesso alle apparecchiature Alta Tensione».

Questo volume, insieme al volume «ETR 450 – Descrizione generale di funzionamento ad uso del personale di macchina» era a disposizione degli operatori della squadra polifunzionale, come tra l'altro dichiarato dagli stessi operatori.

La promozione del Sig. Montenovo a capo tecnico, con affidamento dei compiti di coordinatore della squadra polifunzionale, è avvenuta il 2 aprile del 2002 a seguito di selezione effettuata tra il personale esperto nelle attività di piazzale ed in possesso delle prescritte abilitazioni. La selezione è stata effettuata nel corso del mese di dicembre 2001, mediante *test* scritto e colloquio per verificare le capacità attitudinali al ruolo da ricoprire.

A seguito delle prove sostenute durante la selezione, il Sig. Montenovio, con proposta avanzata dal capo impianto il 28 dicembre 2001, fu immesso nelle funzioni superiori di capo tecnico a partire dal 2 gennaio 2002, affiancato, per un congruo periodo, da responsabili tecnici che avevano già operato nel settore.

L'Ispettorato del Lavoro di Roma, all'indomani dell'infortunio, il 16 gennaio 2003, ha effettuato una ispezione nella officina di Roma S. Lorenzo, struttura manutentiva di riferimento per la flotta degli ETR 450.

In quella circostanza è stato ribadito e formalizzato che Trenitalia s.p.a., pur profondamente convinta delle rispondenze alle norme dei dispositivi di sicurezza messi a protezione delle parti sotto alta tensione dei treni ETR 450, avrebbe ottemperato alla prescrizione (*ex* decreto legislativo n. 758/94 per l'adozione di urgenti misure di salvaguardia e per l'adeguamento complessivo del sistema di protezione su tutti i 13 treni della stessa famiglia) emessa dall'Ispettorato del Lavoro di Roma intendendo gli interventi richiesti come mirati solamente ad un sostanziale aumento degli impedimenti alla «forzatura» dei dispositivi di sicurezza in questione.

Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, Trenitalia s.p.a. riconferma la costante attenzione nei confronti della salute dei lavoratori che trova riscontro nei risultati sino ad ora acquisiti in termini di riduzione del fenomeno infortunistico e nei sistemi strutturali di *audit* che sono stati implementati.

Il fenomeno infortunistico è, infatti, da anni costantemente monitorato nel Gruppo Ferrovie dello Stato.

In particolare, dall'atto della costituzione di Trenitalia (giugno 2000), è stata attivata la banca dati infortuni sul lavoro (BDIL) che consente di disporre non solo di un'aggiornata situazione dell'andamento infortunistico in tempo reale, ma anche di definire interventi di prevenzione, individuando le attività lavorative più critiche e predisponendo programmi di rientro.

Ad ogni modo, l'analisi degli ultimi tre anni mostra un andamento positivo in tutti i dati, sia in termini assoluti che di indici di frequenza e di gravità.

La tabella di seguito riportata mette in comparazione i dati infortunistici degli anni 2001, 2002 e 2003:

ANNO	PERSONALE	N. INFORTUNI	GIORNATE PERSE	INDICE DI FREQUENZA	INDICE DI GRAVITÀ
2001	59.633	3.969	124.635	39,66	1,25
2002	57.341	3.627	123.559	38,01	1,28
2003	56.428	3.210	104.612	33,90	1,10

In relazione poi alle attività manutentive pericolose che vengono effettuate nelle 80 officine di Trenitalia s.p.a. ed in particolare agli inter-

venti su apparecchiature ad alta tensione, si riscontrano, per gli anni 2001-2003 i seguenti dati infortunistici riferiti alla lesione «folgorazione»:

ANNO	PERSONALE OFFICINE	N. INFORTUNI FOLGORAZIONE	GIORNATE PERSE	INDICE DI FREQUENZA	INDICE DI GRAVITÀ
2001	8.841	1	49	0,00000007	0,0000033
2002	9.573	1	55	0,00000006	0,0000034
2003	9.762	1	(Infortunio mortale)	0,00000006	n.c.

Per quanto riguarda l'attività di controllo sugli impianti, il Piano di sicurezza di Ferrovie dello Stato ha previsto per gli anni 2001-2003 il monitoraggio di 150 impianti. Per fare ciò nel 2001 è stato costituito un gruppo di *auditor* che ad oggi ha effettuato 178 *audit* sugli impianti territoriali, di cui 51 del settore manutenzione.

Nel marzo del 2002 è stata emanata la «Comunicazione per il Certificato di Sicurezza» 8/AD da parte dell'Amministratore della Società, che ha formalizzato la procedura per le attività di ispettorato e di controllo.

Infine nel marzo 2003, con la «Comunicazione organizzativa» 45/AD è stato istituito formalmente il Gruppo Auditor di Trenitalia per la sicurezza dell'esercizio, del lavoro e la tutela ambientale.

Da ultimo è stato avviato nei mesi scorsi un processo di certificazione in qualità, sicurezza e tutela ambientale, che inizialmente riguarderà gli impianti principali e che nel tempo si estenderà a tutta la società.

Tale processo di certificazione coinvolge nella sua applicazione le maggiori società nazionali del settore.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

SOSPURI

(24 marzo 2005)

PASCARELLA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la legge 3 aprile 1999, n. 124, disponeva il trasferimento dei dipendenti ATA degli enti locali nei ruoli dello Stato, purchè in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data 25 aprile 1999;

l'articolo 9 del decreto ministeriale n. 184 del 23 luglio 1999 prevedeva inoltre il subingresso dello Stato anche nei contratti degli enti locali con i quali, in alternativa all'assunzione di personale dipendente, si assicuravano le predette funzioni;

tali contratti, per il subingresso da parte dello Stato, dovevano essere in corso alla data del 24 maggio 1999 ed eventualmente rinnovati in data successiva;

le funzioni ATA presso le scuole statali di Maddaloni, per carenza di personale in pianta organica dal 1984 fino al 1992, venivano assicurate da dipendenti delle cooperative operanti sul territorio ed affidatarie del servizio con incarichi temporanei a carattere continuativo;

a partire dalla fine del 1992 e fino a maggio 1993 il precitato personale, per lo svolgimento di tali attività, ha prestato servizio alle dirette dipendenze del Comune di Maddaloni con assunzioni a tempo determinato;

dal 1993 e fino al trasferimento delle funzioni allo Stato il Comune affidava le prestazioni ATA a ditte appaltatrici con l'onere contrattuale di assumere alle proprie dipendenze il personale predetto per complessive 67 unità;

tali appalti consistevano prevalentemente in prestazioni lavorative di personale che l'Ente Locale non poteva assumere causa le limitazioni imposte dalla legge finanziaria vigenti nel tempo;

conformemente alle previsioni del citato decreto ministeriale, tra il Comune di Maddaloni ed il Provveditorato agli studi di Caserta si stipulava atto convenzionale per il trasferimento del contratto d'appalto in essere per il prosieguo delle attività svolte dal personale nelle istituzioni scolastiche statali;

le lavoratrici interessate hanno da tempo e ripetutamente sollecitato provvedimenti per la regolarizzazione della propria posizione, trattandosi di rapporto di lavoro svolto continuativamente ed ininterrottamente presso le scuole statali di Maddaloni;

nel corso di incontri tenutisi in Prefettura tra le Istituzioni interessate e le Organizzazioni Sindacali di categoria fu avanzata tra le altre la proposta di variare il regolamento sulle graduatorie del personale ATA statale al fine di consentirvi l'accesso al personale in questione;

lo stesso Ministero della pubblica istruzione fu investito della problematica dal Provveditorato agli Studi di Caserta che, con nota del 16 febbraio 2001, faceva propria la proposta di modifica dei criteri per l'accesso alle graduatorie del personale ATA;

le predette lavoratrici al fine di tutelare la propria posizione lavorativa hanno adito il giudice del lavoro per ottenere l'assunzione alle dipendenze dell'Ente Locale ritenendo violata la legge n. 1369 del 1960 che, per i casi non consentiti di intermediazione ed interposizione nella manodopera, stabilisce che i prestatori di lavoro sono da considerarsi a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato le prestazioni,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda intraprendere per la definitiva sistemazione nei ruoli organici dello Stato delle lavoratrici impegnate in compiti del personale ATA presso le scuole statali ai sensi della legge n. 124 del 1999 ed attualmente alle dipendenze di ditta appaltatrice, in palese violazione delle norme che fanno divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro o nel caso in cui l'assenza di posti in organico non ne consenta la sistemazione definitiva;

quali provvedimenti si intenda adottare per assimilare tale categoria di personale ai lavoratori socialmente utili che svolgono attività di collaboratore scolastico e per i quali sono in corso provvedimenti di stabilizzazione.

(4-00139)

(5 luglio 2001)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, relativa alle lavoratrici dipendenti dalle ditte appaltatrici del servizio per la pulizia delle scuole elementari e materne di Maddaloni, si fa presente quanto segue.

Come è noto, i contratti di appalto di cui trattasi erano stati a suo tempo stipulati tra le ditte interessate ed il Comune di Maddaloni. In seguito all'entrata in vigore della legge 3 aprile 1999, n. 124, art. 8, che ha disposto il trasferimento del personale ATA di ruolo degli Enti locali allo Stato con i relativi oneri, è stato emanato il decreto ministeriale n. 184 del 23 luglio 1999 che, all'art. 9, ha previsto il subentro dello Stato nei contratti stipulati dagli Enti locali medesimi. Pertanto, al Comune di Maddaloni è subentrato l'ex Provveditorato agli studi di Caserta, così come in analoghe situazioni presenti nel territorio nazionale agli Enti locali sono subentrati i rispettivi uffici scolastici periferici.

Questi contratti sono stati successivamente confermati e via via prorogati dall'Amministrazione scolastica e sono ancora operativi. Ultimamente, infatti, con lettera circolare prot. n. 449 del 9 dicembre 2004, il Ministero ha rappresentato ai Direttori Generali Regionali la necessità di fornire ulteriori indicazioni alle istituzioni scolastiche interessate per la proroga dei contratti in argomento fino al termine del corrente anno scolastico e, comunque, fino alla stipula dei contratti con i vincitori delle gare in corso di indizione, con la garanzia del mantenimento dei livelli di occupazione esistenti e del trattamento giuridico ed economico in godimento da parte degli interessati.

Ciò a conferma dell'impegno di questo Governo per far fronte alla pesante eredità lasciata dal precedente Governo, in particolare, per quanto riguarda il personale ATA.

Va a questo proposito ricordato che l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 aveva previsto il trasferimento nei ruoli dello Stato del personale ATA dipendente dagli enti locali, senza oneri per lo Stato. Per un'interpretazione estensiva della norma sono stati trasferiti allo Stato, sempre senza previsione di oneri, anche i contratti stipulati dagli enti locali per l'affidamento dei servizi di pulizia nelle scuole, ivi compresi quelli stipulati per la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in progetti socialmente utili presso gli istituti scolastici.

Tutto ciò ha comportato, peraltro, un onere assai gravoso, non previsto e non coperto dalla legge.

Infatti, il maggiore onere derivante dal subentro dell'Amministrazione scolastica negli appalti storici stipulati dagli enti locali è stato di

158 milioni di euro nel 2000, 121 nel 2001 e 88 dal 2002 in poi, per un totale di 543 milioni di euro a tutto il 2004. Oltre a questo, vi è un ulteriore maggiore onere di 579 milioni di euro, anni dal 2001 in poi, pari a complessivi 2316 milioni di euro a tutto il 2004, per effetto dell'incremento di organico conseguente all'applicazione della legge n. 124 del 1999.

Inoltre, vanno aggiunti gli oneri derivanti dalla stabilizzazione dei lavoratori impegnati in progetti socialmente utili presso gli istituti scolastici statali, per la quale l'art. 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, aveva stanziato risorse finanziarie limitatamente all'anno 2001 e all'anno 2002, mentre la convenzione quadro stipulata con quattro consorzi, in data 7 giugno 2001, antecedentemente all'insediamento di questo Governo, aveva previsto la stabilizzazione dei medesimi lavoratori fino al 30 giugno 2006. Da qui l'esigenza di recepire le risorse per le corrispondenti spese del restante periodo (gennaio 2003-giugno 2006); a ciò ha provveduto questo Governo stanziando 297 milioni di euro nella legge finanziaria 2003, 375 milioni di euro nella legge finanziaria 2004 ed altri 375 milioni di euro nella legge finanziaria 2005, cui vanno aggiunti gli oneri per il 2006 da finanziare con la prossima legge finanziaria.

Di tali gravi problemi, ereditati dal precedente Governo, questo Governo si è fatto carico ed ha provveduto a darvi soluzione.

Quanto alla richiesta dell'onorevole interrogante volta ad ottenere la definitiva sistemazione nei ruoli organici dello Stato delle lavoratrici in argomento, va ricordato che l'art. 71, comma 31, della sopra citata legge n. 388 del 2000, ai fini della stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, ha previsto la definizione di procedure di terziarizzazione mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica interministeriale. La legge n. 388 del 2000 non ha pertanto inteso disporre la immissione degli stessi soggetti in posti di organico di ruolo statale, come invece richiede l'onorevole interrogante, ha bensì previsto una condizione che, in buona sostanza, è analoga, e cioè la stabilizzazione del rapporto di lavoro attraverso la terziarizzazione.

Infine, si fa presente che, come già detto, è in corso la procedura per espletare nuove gare di appalto. Di ciò il Ministero ha dato comunicazione con la suddetta lettera circolare prot. n. 449 del 9 dicembre 2004 e, successivamente, con circolare prot. n. 26 del 26 gennaio 2005.

*Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'università e la ricerca*

APREA

(11 marzo 2005)

PETERLINI, COSSIGA, CREMA, PEDRINI, DE PAOLI, CHINCARINI, FORMISANO, BOCO, ZANCAN, DE PETRIS, VALLONE, SALZANO, DONATI, BETTA, D'IPPOLITO, THALER AUSSERHOFER, CORTIANA, CARELLA, RIPAMONTI, FALOMI, LIGUORI. – *Ai Ministri dell'interno e della salute.* – Premesso che:

dall'anno 2000, dopo la crisi della «mucca pazza», si è registrato in tutto il Paese un tragico e consistente incremento del fenomeno dei furti di cavalli a scopo di macellazione;

i dati forniti dall'Osservatorio zoomafia della LAV (Lega Anti Vivisezione) indicano una cifra di circa 5.000 animali rubati ogni anno sia in maneggi e centri ippici, dove ricevono trattamenti farmacologici di vario genere, che a privati cittadini, i quali subiscono una «perdita affettiva» di inestimabile valore;

è facile supporre l'esistenza di un circuito di macellazione e vendita clandestina di carne di cavallo, con tutti i rischi sanitari legati all'immissione sul mercato di carne proveniente da animali non controllati, come dimostrano anche alcune importanti operazioni condotte dalle forze dell'ordine, che hanno messo in luce il legame tra furti e criminalità organizzata;

da più parti sono stati chiesti efficaci piani di intervento per prevenire detto inquietante fenomeno, quali sistemi di identificazione dei cavalli mediante *microchip*, istituzione di una banca dati degli animali rubati, creazione di un coordinamento tra le forze dell'ordine, sistematici controlli da effettuare in mercati del bestiame, mattatoi e macellerie atti ad individuare eventuali soggetti rubati o carne di provenienza illegale,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire per mettere in atto immediate misure di sicurezza, anche come sopra indicate, per garantire il diritto dei proprietari di cavalli di non venire privati dei propri affetti, oltre che quello dei cittadini di consumare carne sicura dal punto di vista sanitario.

(4-07132)

(22 luglio 2004)

RISPOSTA. – La legge 1° agosto 2003, n. 200, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante «Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali», stabilisce che, sulla base delle linee guida e dei principi indicati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, l'anagrafe equina viene organizzata e gestita nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE).

Detto Dicastero, di concerto con il Ministero della salute, ha predisposto uno schema di decreto, il quale dispone che tutte le aziende, in cui sono detenuti equidi, vengano registrate da parte dei Servizi Veterinari e che gli equidi siano provvisti di un sistema di identificazione elettronico e scortati da uno specifico passaporto, nel quale sia riportata anche la di-

chiarazione di destinazione finale dell'animale in merito alla sua possibile macellazione per fini alimentari.

I dati riguardanti gli animali dovranno essere riportati nel registro aziendale di carico e scarico e nella banca dati nazionale degli equidi.

I compiti di identificazione e registrazione degli equidi, compreso il rilascio del passaporto, sono demandati alla citata UNIRE ed alle Associazioni Provinciali Allevatori (APA).

La banca dati nazionale degli equidi viene gestita dall'UNIRE, che garantisce l'accesso alle informazioni per tutte le Amministrazioni coinvolte nel settore: le relative modalità tecnico-operative verranno individuate con uno specifico manuale, che dovrà essere predisposto entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto suddetto, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero della salute.

La disciplina relativa alle implicazioni di carattere sanitario (sorveglianza epidemiologica, farmacologia, ammissibilità al consumo umano, etc.) viene demandata ad un ulteriore decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 180 giorni dall'effettiva attivazione della banca dati degli equidi.

Questa Amministrazione ha sempre dedicato una particolare attenzione al cavallo, relativamente alla tutela del benessere nell'allevamento, nel trasporto e nelle manifestazioni sportive; al riguardo, si segnala l'Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*.

Tale interesse si è accresciuto alla luce delle recenti esperienze che vedono il cavallo coinvolto in progetti di ricerca orientati a favorirne l'impiego a scopi terapeutici (ippoterapia).

Si segnala che le carni equine idonee al consumo umano, provenienti da regolare macellazione, appartengono ad animali identificati ed accompagnati al macello da regolare documentazione, che abbiano superato positivamente le visite *ante e post mortem*.

Il Ministero dell'interno ha precisato che, allo scopo di prevenire e reprimere il fenomeno dei furti di cavalli e la macellazione clandestina, ha provveduto a diramare specifiche disposizioni alle Questure fin dall'aprile 2003, sottolineando la necessità di un particolare impegno nella repressione di tali attività illecite.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

CURSI

(25 marzo 2005)

RIPAMONTI. – *Ai Ministri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

a Bergamo, presso l'Istituto Omnicomprensivo Capitanio, 450 alunni delle elementari e medie, con insegnanti e personale non docente, potrebbero trascorrere l'intero anno scolastico sotto l'occhio attento di 24

telecamere operative 24 ore su 24 collocate nei corridoi, sulle scale, all'esterno, in alcune aule e all'ingresso dei bagni della scuola;

a controllare l'intero sistema, attraverso una serie di video, sono preposti il portiere o il bidello in un locale nell'atrio di ingresso della scuola;

in una nota di agenzia (ANSA) del 9 settembre 2004 si legge: «Si tratta di un sistema operativo 24 ore su 24 – ha spiegato il preside, Giovanni Quartini – che ci consentirà di potenziare la sorveglianza in caso di qualsiasi problema. Certo, sarà anche un deterrente per chi, magari con la scusa di andare in bagno, ne approfitta per chiacchierare in corridoio o fare scherzi ai compagni»;

considerato che:

l'educazione e l'insegnamento, tra i mestieri più nobili nella storia dell'umanità, dovrebbero basarsi sul rispetto tra docenti e discenti;

la scuola, pubblica o privata che sia, dovrebbe essere un luogo dove si insegna la tutela dei diritti, il senso civico e la cultura della responsabilità,

si chiede di sapere:

quale progetto educativo esprima la decisione del preside dell'Istituto Capitanio, considerando che fornire la scuola di telecamere è indizio di assenza di rispetto per la *privacy* degli alunni e degli insegnanti e del personale non docente ed esprime mancanza di fiducia nell'attività degli educatori dell'Istituto;

se non si ritenga che il provvedimento del preside dell'Istituto Capitanio non rispetti molte delle norme che il Garante e il Parlamento hanno emanato per la tutela della dignità, della *privacy* e della libertà dei cittadini e degli utenti, prima fra tutte la norma definita dal Provvedimento generale sulla videosorveglianza – che, all'art. 4.3, recita: «4.3. Istituti scolastici – L'eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 249/1998) e tenere conto della delicatezza dell'eventuale trattamento di dati relativi a minori.

A tal fine, se può risultare ammissibile il loro utilizzo in casi di stretta indispensabilità (ad esempio, a causa del protrarsi di atti vandalici), gli stessi devono essere circoscritti alle sole aree interessate ed attivati negli orari di chiusura degli istituti, regolando rigorosamente l'eventuale accesso ai dati.

Restano di competenza dell'autorità giudiziaria o di polizia le iniziative intraprese a fini di tutela dell'ordine pubblico o di individuazione di autori di atti criminali (per esempio spacciatori di stupefacenti, adescatori, ecc.).« – nonché l'articolo 4 della legge 300/1970 citato in premessa (statuto dei lavoratori);

se esistano, all'interno dell'Istituto Capitanio, i gravi motivi di stretta indispensabilità di cui all'art. 4.3 che possano giustificare la presenza di telecamere operative 24 ore su 24;

se l'installazione delle telecamere sia stata fatta in accordo con le rappresentanze sindacali, così come disciplinato dall'art. 4 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori): «È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti...»;

se non si ritenga più consono alla situazione e rispettoso delle norme di legge un utilizzo delle telecamere limitato alle ore di chiusura dell'edificio scolastico, posizionando le telecamere nei punti che potrebbero essere luogo di atti di vandalismo.

(4-07278)

(21 settembre 2004)

RISPOSTA. – Si risponde, su delega della Presidenza del Consiglio ed anche a nome del Ministero dell'interno, alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale l'onorevole interrogante, nel far presente che presso l'istituto omnicomprensivo Capitanio sono state installate telecamere collocate nei corridoi, sulle scale, all'esterno, in alcune aule e all'ingresso dei bagni della scuola, chiede: se l'utilizzo di dette telecamere rispetti le norme sulla *privacy*; se esistano all'interno dell'istituto i gravi motivi che possano giustificare la presenza di telecamere operative 24 ore su 24; se vi sia stato un accordo con le rappresentanze sindacali.

Al riguardo si fa presente che nell'ambito degli istituti scolastici privati facenti capo all'«Opera Sant'Alessandro» della diocesi di Bergamo, il 1° settembre 2004 è stato aperto un nuovo complesso denominato «Scuola Santa Bartolomea Capitanio» che ha sede in Bergamo, via Sant'Antonio 11/b ed ospita 450 alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado paritarie.

La particolare strutturazione dell'edificio su sette piani, ha indotto l'ente proprietario a dotare il plesso di un sistema di video sorveglianza a circuito chiuso costituito da 20 telecamere collegate a 7 *monitor* posizionati all'interno della portineria; attraverso detti *monitor* una sola persona, in genere il personale ausiliario di servizio, è in grado di controllare contemporaneamente i diversi piani dell'edificio, per una maggiore sicurezza tanto degli alunni quanto del restante personale.

Le telecamere sono state posizionate per consentire all'addetto alla portineria, di tenere sotto controllo i luoghi più a rischio: l'ingresso, i cancelli, i vani ascensori esterni, le scale esterne, i corridoi che conducono alle scale esterne ed alle uscite di sicurezza e i parcheggi sotterranei.

Nessuna telecamera è stata installata nei luoghi di lavoro degli insegnanti (aule, biblioteca, laboratori, ecc.) né nei luoghi frequentati dal personale docente e non docente e dagli alunni (refettorio, palestra, bagni, antibagni, ecc.).

In orario scolastico l'impianto funziona esclusivamente come video-sorveglianza, senza alcuna registrazione neppure temporanea, con mera visione in tempo reale delle immagini. Alla fine delle lezioni, durante la chiusura dell'istituto, si attiva un sistema di registrazione; la conservazione delle immagini è prevista per un tempo massimo di 24 ore, con cancellazione delle medesime per sovra-scrittura automatica su disco rigido.

L'accesso alle immagini è consentito al solo direttore tecnico, autorizzato all'utilizzo degli impianti, per mezzo di *password*, con possibile ulteriore definizione di *password* aggiuntive, strutturate su livelli multipli.

Gli utenti della scuola sono informati in maniera chiara della presenza di telecamere con scopo di video sorveglianza, per ragioni specifiche di sicurezza e nel rispetto della legge n. 675 del 1996, sulla *privacy*, attraverso appositi cartelli.

Sull'iniziativa in parola, secondo le informazioni fornite dagli organi di polizia e dalla stessa direzione scolastica, non si sono registrate lamentele formali da parte dei docenti, degli alunni e dei genitori.

Si fa presente, infine, che l'istituto ha già ampiamente relazionato in merito al Garante della protezione dei dati personali in data 30-9-2004 sottolineando che l'impianto di video-sorveglianza ha come unico fine quello di garantire, nel rispetto della normativa sulla *privacy* e in armonia con la stessa, la sicurezza, la tutela e l'incolumità sia del personale docente e non docente, sia soprattutto dei piccoli utenti. Al medesimo Garante è stata fornita ampia relazione sulle caratteristiche dell'impianto.

*Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'università e la ricerca*

APREA

(11 marzo 2005)

RIPAMONTI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* –
Premesso che:

la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, prevede (articolo 1, comma 13) che, per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione viene interamente liquidata in base al sistema retributivo;

il successivo comma 23 dello stesso articolo attribuisce la facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo in favore dei lavoratori altrimenti liquidati secondo il sistema retributivo o misto;

successivamente, l'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27

novembre 2001, n. 417, con norma di interpretazione autentica, ha chiarito che tale disposizione si interpreta nel senso che l'opzione è concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del predetto articolo 1 (ossia ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni) che avessero tuttavia maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo;

il comma 2 ha aggiunto che la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che avevano già esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del decreto-legge;

il signor Enrico Canna il 30 dicembre 2003 ha presentato all'INPS domanda di pensione ai sensi dell'art. 1, comma 19, della legge n. 335 del 1995. Tale comma si riferisce alla pensione di vecchiaia per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati «esclusivamente secondo il sistema contributivo»;

secondo la certificazione allegata alla domanda il signor Canna poteva già vantare, al 31 dicembre 1995, ben 26 anni di contribuzione, essendo un lavoratore precoce;

l'agenzia di Vigevano (Pavia) dell'INPS il 17 febbraio 2004 ha respinto la domanda di pensione n. 60040414 in quanto il richiedente «non aveva esercitato il diritto di opzione per il sistema contributivo entro il 1° ottobre 2001, come previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 355 del 28 settembre 2001»;

la reiezione della domanda è stata confermata il 24 marzo 2004;

a seguito di ricorso il Comitato provinciale dell'INPS ha confermato tali deliberazioni lo scorso 27 luglio 2004;

da nessun documento – né del richiedente né dell'INPS – risulta che alla data del 31 dicembre 1995 il signor Canna avesse meno di 18 anni contributivi, né alcuna obiezione è stata sollevata in proposito;

l'articolo 2 del decreto-legge n. 355 del 2001, al comma 2 richiamato nella motivazione della reiezione, non prevede alcuna opzione, ma contiene la clausola di salvaguardia precedentemente illustrata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se ritenga ammissibile che un'interpretazione normativa priva di ogni giustificazione legislativa possa essere adottata in sostanziale carenza di motivazione e se si intenda chiedere all'INPS di revocare il provvedimento di reiezione della pensione del signor Canna.

(4-07816)

(9 dicembre 2004)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione suindicata, si fa presente quanto riferito al riguardo dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).

L'assicurato Enrico Canna, nato il 9.2.1947, in data 23 dicembre 2003 ha esercitato l'opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 ed ha presentato contestualmente la domanda di pensione nella gestione artigiani. L'esame della posizione assicurativa del predetto ha evidenziato che, alla data del 31.12.1995, lo stesso aveva almeno 18 anni di contribuzione e quindi, sotto il profilo del requisito contributivo, si trovava nelle condizioni richieste per la liquidazione di un trattamento pensionistico con le regole del sistema retributivo. Infatti il sig. Canna, per il combinato disposto dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 e dell'articolo 2, comma 2, del decreto – legge del 28.9.2001, n. 355, convertito nella legge n. 417, del 27/11/2001, avrebbe dovuto esercitare l'opzione per il sistema di calcolo contributivo entro la data del 1° ottobre 2001. Tuttavia il suddetto ha lasciato trascorrere tale termine ed ha espresso tardivamente la propria volontà di optare e, precisamente, in data 23.12.2003.

Pertanto in applicazione della suindicata normativa l'agenzia di Vigevano, competente per territorio, ha dovuto assumere il provvedimento di reiezione della domanda di pensione di vecchiaia presentata dal sig. Canna, una prima volta, il 23.12.2003 e successivamente il 23.3.2004.

Avverso il relativo ricorso, anche la speciale Commissione del Comitato Provinciale si è espressa negativamente con decisione unanime in data 25.6.2004.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(25 marzo 2005)

SALERNO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

il 26 giugno 2003 il signor Giovanni Tripodi, residente in Chieri (Torino) in via Mondo n.5, si è presentato presso la sala Bingo sita a Torino in via Ancona dove si svolgeva una prima selezione atta ad individuare i futuri partecipanti alla trasmissione televisiva «Grande Fratello 4»;

il signor Tripodi è affetto da sclerosi multipla e cammina appoggiandosi a un bastone, ma è autosufficiente e non ha necessità di assistenza medica in quanto la malattia è allo stadio iniziale;

il signor Tripodi nutre la speranza di partecipare al «Grande Fratello» per dimostrare che anche i portatori di *handicap* possono condurre una vita normale e spensierata e offrire una speranza alle persone che vivono in una condizione simile alla sua;

dopo quasi cinque ore di attesa il signor Tripodi è invece stato avvicinato dal selezionatore che gli ha chiesto ragione del bastone e, avuta la risposta, gli ha consigliato di tornarsene a casa, affermando che gli invalidi sono esclusi dalla partecipazione al «Grande Fratello»;

il regolamento di ammissione al «Grande Fratello» non indica, e non potrebbe essere altrimenti, vincoli diversi dall'età, che deve essere compresa tra i 18 e i 40 anni (il signor Tripodi ha 37 anni);

rilevato che l'episodio è stato vissuto dall'interessato e da tutti coloro che ne sono venuti a conoscenza come una gravissima discriminazione, in quanto al signor Tripodi è stata senz'altro negata pari dignità rispetto agli altri cittadini sulla base delle sue particolari condizioni personali,

si chiede di sapere:

se, con riferimento ai vari concorsi televisivi, la decisione di escludere *a priori* i portatori di *handicap* dalla partecipazione al «Grande Fratello» sia permessa e non violi, invece, i principi fondamentali della Carta costituzionale (art. 3) che riguardano la pari dignità sociale e l'uguaglianza dei cittadini;

in caso affermativo, se vi siano gli estremi per ottenere un provvedimento giudiziario che costringa gli organizzatori della trasmissione a integrare il signor Tripodi tra i partecipanti alla stessa ovvero, in caso contrario, se vi siano gli estremi per ottenere una sentenza che lo risarcisca del danno subito.

(4-06074)

(5 febbraio 2004)

RISPOSTA. – Al riguardo, si significa che, stando a quanto riferito, le selezioni per individuare i partecipanti al programma televisivo «Il Grande Fratello» si sono svolte con il coordinamento della S.p.A. Endemol Holding, società che detiene i diritti del *format* televisivo in questione, attraverso provini svoltisi in varie città italiane, tra cui Torino.

Da quanto comunicato è emerso che il regolamento del gioco prevede chiaramente che per i partecipanti alla trasmissione non debbano sussistere cause ostative alla loro presenza nella casa per cento giorni consecutivi, anche in considerazione delle prove settimanali che i medesimi devono svolgere.

A completamento d'informazione è stato assicurato che in merito all'episodio di cui è cenno nell'atto parlamentare in esame saranno svolti gli opportuni accertamenti, pur non risultando che si sia mai verificata, durante le selezioni dei partecipanti, alcuna situazione simile a quella lamentata.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(29 marzo 2005)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la Soc. Exide Italia S.r.l. di Casalnuovo (Napoli), specializzata nella produzione di batterie stazionarie installate nelle centrali elettriche e telefoniche (Telecom, ENEL), di batterie di trazione installate sui carrelli elevatori (OM, CESAB, ecc.), di batterie di potenza installate sui

sommersibili della Marina Militare Italiana, nonché di batterie dry-safe installate su motocarrozze, di batterie auto e simili, ha avviato in data 21 ottobre 2002 una procedura di riduzione del personale per 42 lavoratori su un totale di 224 addetti presso lo stabilimento di Casalnuovo;

nel corso dell'ultimo anno sono stati espulsi dal ciclo produttivo circa 70 lavoratori, la cui stragrande maggioranza era composta di giovani CFL;

la suddetta azienda fa parte della multinazionale americana Exide technology (con sede legale in Irlanda) che ha 48 stabilimenti del mondo e occupa circa 13.000 addetti. In Italia vi sono altri quattro siti produttivi, oltre a quello di Casalnuovo, che occupano complessivamente oltre 1.000 addetti dislocati nelle seguenti sedi:

Romano di Lombardia – BG- specializzato nella produzione di batterie per auto;

Fumane – VR- specializzato nei semilavorati per batterie per auto e per il settore militare;

Canonica d'Adda, specializzato in settore plastico;

Avellino, specializzato in contenitori di plastica;

negli stabilimenti del Nord Italia si registra un *surplus* di commesse che non riescono ad essere soddisfatte in detti impianti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo valuti compatibile con la crescente disoccupazione presente a Casalnuovo e nella provincia di Napoli un ulteriore ridimensionamento dell'apparato produttivo ad opera di multinazionali; queste ultime hanno goduto di agevolazioni ed ingenti risorse finanziarie dallo Stato, disimpegnandosi da una vera politica industriale e di sviluppo;

se lo stesso non ritenga di intervenire per bloccare la procedura di messa in mobilità per lo stabilimento di Casalnuovo, allo scopo di permettere alle parti sociali di avere a disposizione più tempo per costruire una proposta di piano industriale che contenga prospettive di lavoro e mantenimento degli organici;

se non valuti di dover convocare i vertici del Gruppo industriale menzionato per verificare tutte le ipotesi alternative ai licenziamenti.

(4-03236)

(24 ottobre 2002)

RISPOSTA. – In ordine all'atto parlamentare indicato in oggetto, si riferisce quanto comunicato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli.

Per quanto attiene alla vertenza Exide Italia si sono avuti numerosi incontri presso il Ministero delle attività produttive, al fine di verificare tutte le alternative possibili alla decisione della multinazionale di cessare le attività produttive nello stabilimento di Casalnuovo di Napoli.

Da questi incontri sono emerse le difficoltà in cui si è dibattuta l'azienda, che al di là della criticità che caratterizza l'attuale situazione dello specifico mercato risente anche della situazione di amministrazione controllata della casa madre americana.

In tale contesto la multinazionale ha ritenuto di dover procedere alla chiusura di alcuni siti produttivi, tra cui quello italiano di Casalnuovo, per poter sostenere il piano di ristrutturazione avviato e che coinvolge tutti i Paesi ove la stessa è presente.

In data 21 giugno 2004, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è stato sottoscritto un protocollo di intesa in ordine alla problematica occupazionale, specifico per l'area interessata alla dismissione dello stabilimento della società Exide di Casalnuovo.

Con tale accordo, la società Exide si è impegnata a cedere a titolo gratuito a Sviluppo Italia - Aree Produttive, parte del terreno con gli annessi opifici dello stabilimento di Casalnuovo (circa 30000 mq.), al fine di favorire l'insediamento di attività in grado di garantire i livelli occupazionali. Inoltre, la società Exide si è impegnata a realizzare un piano di caratterizzazione dell'area, con i relativi ed eventuali interventi. Sempre in tale accordo, Sviluppo Italia - Aree Produttive, acquisita la porzione di stabilimento ceduto, si è impegnata, per contro, nella ricerca di uno o più imprenditori interessati ad insediarsi nell'area in argomento.

Gli Enti locali, infine, si sono resi disponibili a garantire «un quadro di certezze amministrative e di tempi coerenti e compatibili con la realizzazione delle nuove attività produttive».

Con l'accordo in esame è stato stabilito, poi, che, nel periodo necessario all'avvio delle attività di reindustrializzazione del sito, i dipendenti della Exide dovevano essere posti in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), per cessazione di attività e per un periodo di 12 mesi.

A tale riguardo si ritiene utile puntualizzare che questo Ministero, con decreto dell'8 ottobre 2004 - n. 34884, ha concesso al personale già posto in mobilità *ex lege* n. 223/91, il trattamento di C.I.G.S. dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005.

In data 18 novembre 2004, presso la Giunta Regionale della Campania, è stato confermato e ratificato il menzionato accordo dell'11 novembre 2004 ed è stata accolta la procedura di licenziamento collettivo di 40 lavoratori, per cessazione dell'attività produttiva, a far data dal 1° luglio 2005.

Attualmente, i lavoratori rimasti ancora in attesa di una «ricollocazione» al termine del periodo di CIGS sono in numero di 100 unità.

La Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli comunica, infine, che, al momento, non risulta ancora del tutto esperito il piano di caratterizzazione dell'area e non è stato ultimato il piano di messa in sicurezza e di bonifica dello stabilimento; entrambe condizioni essenziali per l'eventuale

insediamento di attività finalizzate al recupero industriale del sito in funzione della salvaguardia dei livelli occupazionali.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

SACCONI

(22 marzo 2005)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'Istituto Provinciale di Vigilanza «La Ronda» di Pier Giulio Petrone di Potenza, in aperta violazione delle intese sottoscritte e delle norme vigenti, ha proceduto al licenziamento di 95 lavoratori su circa 360 in forza, e prevalentemente utilizzati in attività su concessione della Pubblica Amministrazione locale;

le procedure di licenziamento, e la relativa diminuzione dell'organico, sono state attuate mentre i contratti per la vigilanza sono stati prorogati oppure rimasti invariati e i lavoratori in forza sono costretti, pena il ricorso a sanzioni disciplinari, ad effettuare lavoro straordinario con doppi turni e cicli di anche 12/13 ore al giorno, dovendo l'azienda coprire i turni medesimi in rapporto ai lavoratori collocati in mobilità;

alcune organizzazioni sindacali e gruppi di lavoratori, di fronte ad un uso distorto delle intese sottoscritte, hanno segnalato all'autorità giudiziaria, all'Ispettorato del lavoro e alla Regione Basilicata la violazione delle norme in materia di ricorso ai licenziamenti e alla mobilità mancando i presupposti della definizione di un esubero strutturale (poiché le commesse e le ore di lavoro possono essere coperte, gran parte, dall'organico anteriore alle procedure di licenziamento);

esemplare è il caso dei lavoratori impegnati presso la Regione Basilicata, che prima dei licenziamenti erano 70 unità e ora sono diventati 49, mentre le ore di lavoro sono coperte, anche qui con straordinario, e l'azienda non ha proceduto alla liquidazione del TFR;

la manovra aziendale con la riduzione degli organici, il ricorso alla mobilità, l'utilizzo sfrenato dello straordinario tende a recuperare risorse per coprire l'indebitamento che è il risultato di una gestione poco accorta che nel frattempo colpisce i lavoratori, la Pubblica amministrazione inferendo anche colpi alle regole di mercato in quanto le altre società presenti sul territorio non sono in possesso delle stesse «agevolazioni» che «La Ronda» si è costruita con tali manovre,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia inteso o intenda realizzare, compresa la convocazione dell'azienda, l'utilizzazione delle attività ispettive in atto e le prerogative di controllo che sono in testa al Prefetto di Potenza allo scopo di ottenere la riassunzione dei lavoratori licenziati – al netto di quanti, volontariamente, desiderano accedere al prepensionamento o all'utilizzo degli ammortizzatori sociali – poiché, tenuto conto dei contratti in essere e delle commesse, non si giustifica il licenziamento delle 95 unità, in alternativa utilizzando le norme vigenti

ai fini della sostituzione nei contratti del «La Ronda» con altre aziende che assicurino la continuità del servizio ed i livelli occupazionali.

(4-05684)

(26 novembre 2003)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente quanto riferito dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Potenza e dalla Regione Basilicata.

L'Istituto di vigilanza «La Ronda», con sede a Potenza, ha avviato in data 17 luglio 2003 la procedura di mobilità per 110 lavoratori, per riorganizzazione aziendale.

In data 29 settembre 2003, la società in esame ha sottoscritto un accordo, con le organizzazioni sindacali presso la Regione Basilicata, ed ha dato inizio alle procedure di riduzione del personale per il collocamento in mobilità di 95 lavoratori, di cui 94 guardie giurate ed un impiegato.

Con successivo accordo, del 31 ottobre 2003, la società «La Ronda», unitamente alle organizzazioni sindacali, nell'ambito di quanto previsto nel contratto collettivo nazionale di categoria, ha regolato l'orario di lavoro ed i turni del personale dipendente, con l'impegno di verificare ogni sei mesi l'eventuale superamento delle 48 ore settimanali di lavoro.

Al riguardo, la Direzione Provinciale del Lavoro di Potenza ha ricevuto numerose richieste di intervento da parte dei lavoratori e, pertanto, unitamente all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) e all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) sono state effettuate delle ispezioni a carico della società in esame, dalle quali sono emerse delle irregolarità in ordine al superamento dei limiti settimanali dell'orario di lavoro. In merito alle predette irregolarità sono stati adottati provvedimenti sanzionatori amministrativi

Per quanto concerne, poi, i lavoratori, si fa presente che la società, a partire dal 1° luglio 2004, ha ripreso in servizio solo 15 lavoratori e con una qualifica retributiva diversa rispetto a quella iniziale, in parziale attuazione dell'accordo, sottoscritto presso la Regione Basilicata, nel quale si era stabilito che delle 95 unità lavorative in mobilità, almeno 45 dovevano esser reintegrate in servizio entro il 30 giugno 2005.

Per quanto riguarda i versamenti contributivi ed assicurativi, i relativi istituti previdenziali ed assicurativi procederanno al recupero degli omessi versamenti contributivi, mentre la Direzione Provinciale del lavoro di Potenza si è già attivata per la diffida accertativa, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 124/2004.

Da ultimo, si riferisce che la citata Direzione Provinciale del Lavoro ha già programmato una riunione con il Prefetto di Potenza, alla quale

parteciperanno le parti sociali, per esaminare gli aspetti problematici della situazione.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

SACCONI

(22 marzo 2005)

STANISCI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

nella Regione Puglia il flusso di turisti dai paesi di lingua tedesca occupa il primo posto, così come dalle province di Brindisi e di Taranto è forte il flusso migratorio verso gli stessi paesi, mentre nelle province suddette l'insegnamento del tedesco risulta completamente assente;

nella provincia di Taranto, ad esempio, nelle scuole medie non si è stabilita alcuna percentuale di rappresentanza delle tre lingue comunitarie (francese, spagnolo e tedesco) e, fatta salva la situazione dei docenti dell'organico di diritto, sono state istituite 15 cattedre più 13 spezzoni di francese e nessuna cattedra di tedesco. Nelle scuole medie che adottano il bilinguismo (inglese e francese) si è introdotto solo lo spagnolo;

tutto questo crea forte disagio nella popolazione e nei docenti di lingua tedesca delle province di Taranto e Brindisi,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione dell'insegnamento delle lingue nella scuola media di primo grado nelle due province;

se non ritenga che si debba stabilire una percentuale di rappresentanza delle tre lingue comunitarie per venire incontro alle esigenze degli insegnanti di tedesco e delle popolazioni delle province di Brindisi e di Taranto.

(4-07780)

(30 novembre 2004)

RISPOSTA. – Rispondendo alla interrogazione parlamentare citata in oggetto si ritiene di dover premettere che la legge n. 53 del 28 marzo 2003 ed il decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004 prevedono che nella scuola secondaria di primo grado sia impartito, a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005, a livello ordinamentale, l'insegnamento di due lingue comunitarie.

In particolare l'art. 14, comma 2, del citato decreto legislativo dispone che fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato nell'allegato C contenente le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nella scuola secondaria di primo grado, dove si menziona, oltre all'insegnamento della lingua inglese, anche quello di una seconda lingua comunitaria.

Ai sensi del medesimo articolo 14, comma 1, nell'anno scolastico in corso, l'insegnamento delle due lingue comunitarie, riguarda soltanto le classi prime, e non le seconde e le terze, nelle quali continua ad essere applicato l'ordinamento previgente.

Premesso quanto sopra, l'onorevole interrogante, nel testo dell'interrogazione in parola, lascia intravedere una sorta di discriminazione nell'insegnamento delle lingue comunitarie nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado a danno della lingua tedesca nelle province di Taranto e Brindisi nelle quali, nel corrente anno scolastico, non risulta istituita alcuna cattedra di tale lingua e propone che venga istituita una « percentuale di rappresentanza » della lingua francese, spagnola e tedesca, per venire incontro alle esigenze degli insegnanti di tedesco.

Posto che l'insegnamento della lingua tedesca è poco diffuso anche nelle altre province (Brindisi 7 cattedre, Lecce 1 e Foggia 0), giova evidenziare che nella scelta della lingua da impartire come insegnamento, i capi di istituto si sono attenuti alle richieste delle famiglie, con un solo limite derivante dalla dotazione organica dei docenti già in servizio con contratto a tempo indeterminato.

Risulterebbe contrario ad ogni logica organizzativa e di servizio invertire l'ordine delle esigenze, antepoendo quella dell'insegnamento dell'una o dell'altra lingua, sino a giungere ad una ripartizione percentuale.

Detta impostazione è confermata dal citato decreto legislativo n. 59/2004 relativo al primo ciclo d'istruzione che, nell'introdurre dal 1° settembre 2004 l'insegnamento obbligatorio della lingua inglese nella scuola secondaria di primo grado, non impone criteri rigidi per l'individuazione della seconda lingua, facendola rientrare nel piano dell'offerta formativa elaborato autonomamente da ciascuna scuola in sintonia con i bisogni formativi espressi dal territorio.

*Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'università e la ricerca*

APREA

(11 marzo 2005)

TIRELLI, MAFFIOLI, MORO, MANFREDI, STIFFONI, SCOTTI, COMPAGNA, PIROVANO, BERGAMO, FALCIER, RIZZI, DEL PENNINO, ZICCONI, TREMATERRA, BOSCHETTO, CARRARA, PICCIONI, RONCONI, AGOGLIATI, FORTE, MINARDO, TOMASSINI, ZANOLETTI, MALAN. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che, a quanto consta agli interroganti:

presso la Procura della Repubblica di Roma è pendente un procedimento penale (n. R.G. 33917/03), indagine condotta dal pubblico ministero dott. Paolo Ferraro;

delle indagini veniva incaricato il vice brigadiere Luigino Lambranzi;

sarebbero già stati emessi diversi provvedimenti a carico di varie personalità del mondo ciclistico ed in particolare nei confronti dei vertici della Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.);

è stata presentata in data 3 agosto 2004 l'interrogazione 4-07207 dei senatori Calvi ed altri in cui veniva contestata la modalità di indagine del vice brigadiere Luigino Lambranzi ed elencati fatti e metodi di indagine con dovizia di particolari;

in tempi successivi alla data di presentazione della suddetta interrogazione inaspettatamente lo stesso Lambranzi veniva sospeso dall'incarico,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di procedere alla verifica delle motivazioni a fondamento dei provvedimenti adottati nei confronti del vice brigadiere Luigino Lambranzi ed, inoltre, se tutto quanto riferito, in fatti ed atti, corrisponda al vero.

(4-07733)

(23 novembre 2004)

RISPOSTA. – Con il documento di sindacato ispettivo in esame gli onorevoli interroganti chiedono notizie in merito al procedimento penale iscritto al ruolo generale numero 33917/03, concernente un'indagine che riguarderebbe presunti reati di *doping* nell'ambiente del ciclismo professionistico, nonché notizie in merito alla sospensione dall'incarico delle indagini del vice brigadiere della Guardia di Finanza Luigino Lambranzi.

In particolare, si chiede di conoscere se il Ministro dell'economia e delle finanze «non ritenga di procedere alla verifica delle motivazioni a fondamento dei provvedimenti adottati nei confronti del vice brigadiere Luigino Lambranzi ed, inoltre, se tutto quanto riferito, in fatti ed atti, corrisponda al vero».

Riguardo alla vicenda giudiziaria in questione, il Comando Generale della Guardia di Finanza, ha comunicato che il procedimento penale numero 33917/03, pendente presso la Procura della Repubblica di Roma, verte nella fase delle indagini preliminari ed è, pertanto, coperto da segreto.

Come precisato dal Comando Generale della Guardia di Finanza, l'attività d'indagine di cui si è innanzi fatto cenno, è stata delegata dall'autorità giudiziaria di Roma ad altra Forza di Polizia che, previa specifica autorizzazione, ha sub-delegato il Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Padova per l'esecuzione di specifici atti concernenti problematiche di natura patrimoniale, economica e fiscale.

Per quanto attiene, in particolare, ai quesiti formulati dagli onorevoli interroganti, si fa presente, come riferisce il Comando Generale della Guardia di Finanza, che:

1) il procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma, a seguito della presentazione dell'interrogazione 4-07207, richiedeva formalmente alla Compagnia di Padova, in relazione all'impiego nelle indagini del vice brigadiere Lambranzi, di valutare l'opportunità del-

l'avvicendamento, nel medesimo incarico, di altro Ufficiale di polizia giudiziaria;

2) il militare Lambranzi è stato, conseguentemente, sollevato dal predetto incarico ed impiegato in altri servizi di polizia tributaria e giudiziaria, svolgendo, tra l'altro, anche le funzioni di pubblico ministero presso il Tribunale di Padova. La destinazione ad altro incarico del militare in questione, non ha comportato, a detta del Comando Generale, alcun pregiudizio nel prosieguo delle indagini, continuate da altri militari del medesimo Reparto di Padova.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

ARMOSINO

(29 marzo 2005)

TOFANI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che, in data 22 novembre 2001, venivano presentati i progetti nel Piano Offerta Formativa dell'istituto, di seguito specificati, e gli stessi venivano sottoposti all'approvazione;

che il professor Maurizio Cosentino, docente di storia e filosofia della III C del liceo classico di Sora, presentava un progetto dal titolo «Storia della filosofia e conoscenza storica» che prevedeva lo svolgimento di tre seminari di filosofia (Aristotele, Cartesio ed Hegel) e uno di storia (Il processo di Norimberga);

che nonostante una prima generale approvazione, il Preside rappresentava al docente una serie di motivi per i quali la proposta non avrebbe ottenuto il consenso unanime, aggiungendo a ciò una carenza di fondi finanziari dell'istituto;

che nel verbale del collegio dei docenti, inizialmente incompleto nella parte riguardante la suddetta iniziativa, alcuni giorni dopo la presentazione veniva aggiunto, approssimativamente: «Il professor Cosentino propone di inserire nel POF un percorso aggiuntivo di storia sul processo di Norimberga e uno di filosofia su Hegel, "Fenomenologia dello Spirito", per un impegno di spesa complessiva per 44 ore, si dichiarava comunque disponibile, nel caso di [indisponibilità] (tale termine è stato poi corretto sul verbale con la parola carenza) ad effettuare i seminari suddetti anche senza retribuzione. Visto che molti docenti non erano al momento in aula, essendo trascorso il tempo previsto per la riunione, considerata la complessità dei percorsi proposti, il collegio decideva di rimandare la discussione ad altra convocazione per un adeguato approfondimento»;

che quanto verbalizzato non corrisponde alla fedeltà, né alla successione dei fatti. Si legge, infatti, «Si evince a tal sostegno che le dichiarazioni circa la mia disponibilità a svolgere i seminari indipendentemente dalla retribuzione, non sono state rilasciate, né formalizzate in quella sede, ma solo dopo le rimostranze e le difficoltà rappresentate dal preside al docente a seguito: 1) della sottoscrizione di una petizione, in data 11 dicem-

bre 2001, con la quale le classi hanno chiesto lo svolgimento del corso; 2) della emanazione di una circolare (prot. n. 3409 C/2) con la quale il preside chiedeva ai docenti che intendessero svolgere attività previste dal POF, una scheda analitica per ogni processo in mancanza della quale "i compensi non potranno essere erogati se la pratica relativa non sia perfezionata in ogni sua parte"; 3) della compilazione e presentazione della scheda relativa alla programmazione e allo svolgimento dei seminari con tutte le indicazioni richieste»;

che, in data 9 dicembre 2001, nel corso di una riunione di scrutinio intermedio per l'assegnazione dei voti, la docente di latino, esprimeva diffidenza sui voti assegnati dal professor Cosentino, giudicandoli eccessivi ed «elargiti a persone senza alcuna preparazione», e accusava lo stesso di essersi reso responsabile del malore di un'alunna dovuto all'apprensione per l'imminente interrogazione che avrebbe dovuto sostenere nelle materie del docente in titolo;

che l'alunna, subito dopo, smentiva pubblicamente l'accaduto anche perché era stata già interrogata con risultati soddisfacenti;

che da quanto sopra ne è derivata una posizione di marginalità del professor Cosentino, anche nell'attribuzione dei voti tanto che, da quell'episodio, questi sono risultati sempre inversamente proporzionali in molti e particolari casi, a quelli delle altre materie, e ciò con notevole nocumento per gli alunni;

che quanto evidenziato ha provocato uno stato di agitazione interno da parte degli alunni e dei genitori, i quali hanno lamentato esagerazioni e falsità nelle dichiarazioni rilasciate da alcuni docenti, con conseguente turbamento dello stato emotivo e del rapporto genitori-figli a causa del profitto e della disciplina;

che in data 12 dicembre 2001, la docente di latino impediva lo svolgimento di un'ora di lezione nella classe I C, secondo orario modificato, limitatamente a questo giorno per ordine di servizio (comunicato e sottoscritto il giorno precedente, circa il cambiamento della disposizione ordinaria delle ore) al prof. Cosentino, il quale recandosi nella classe indicata all'ora stabilita, si vedeva rifiutata l'applicazione di tale ordine;

che, nonostante il ricorso al preside, questi non assumeva alcuna iniziativa e ciò induceva il professor Cosentino a denunciare i fatti al commissariato di pubblica sicurezza di Sora;

che, in data 7 gennaio 2002, il preside comunicava l'inizio dei seminari del professor Cosentino, secondo il POF d'istituto;

che mentre era in corso il seminario su Aristotele, «La metafisica²», il professor Cosentino veniva improvvisamente interrotto da alcune colleghe, i cui nomi e comportamenti sono resi noti negli esposti-denuncia presentati al commissariato di pubblica sicurezza di Sora in data 23 gennaio 2002;

che, in data 19 gennaio 2002, veniva convocato il collegio docenti con all'ordine del giorno il POF, conclusosi con una più ampia contestazione al professore in titolo, relativa alla sua attività d'insegnamento;

che, in data 11 febbraio 2002, l'approvazione ultima del progetto veniva rinviata al consiglio d'istituto che approvava a maggioranza, con l'astensione del preside e di due docenti;

che, in data 22 febbraio 2002, sulla base di precedenti indizi, il professor Cosentino veniva a conoscenza di una manovra in atto per escluderlo dalla commissione degli esami di maturità, prodotta dalle colleghe citate negli esposti;

che la specificità del dolo è emersa nel corso della riunione pomeridiana, presieduta dal preside, per designare le discipline e i commissari dell'esame di maturità. In tutte le altre sezioni dell'istituto la filosofia e la storia sono state inserite e la scelta è stata facile e di breve durata, ma quando si è trattato della sezione del professor Cosentino, sono stati manifestati dubbi e difficoltà circa l'inserimento di due discipline ritenute fondamentali dall'ordinamento degli studi classici;

che, in quella sede, le colleghe citate, chiedevano la sostituzione delle materie suddette con matematica e fisica e a seguito di ciò il preside proponeva una votazione; il professor Cosentino si opponeva, invocando l'applicazione dei criteri enunciati nel decreto ministeriale n. 9 del 25 gennaio 2002 che regola tali designazioni, senza far riferimento a votazioni e chiedendo «un'equilibrata presenza nelle altre materie d'esame»;

che, nonostante ciò, la seduta non perveniva ad alcun risultato;

che, in data 23 febbraio 2002, il professore informava dei fatti il Ministro in indirizzo, il Direttore generale della Pubblica Istruzione, il Presidente della Regione, segnalando irregolarità e sospette collusioni e interessi privati nella nomina dei commissari di esame nella sezione di quel liceo;

che nella medesima data, nel corso dello svolgimento di un questionario di filosofia, alcuni alunni apponevano sui fogli la frase «sciopero bianco», mentre sul sito internet www.napoleonegaribaldi.supereva.it, sotto il forum del liceo classico di Sora appariva il primo messaggio recante il nome del professor Cosentino, dal titolo «attenzione, piccolo alleato fascista»;

che nei giorni successivi il Ministero inviava un'ispettrice per far luce sui fatti, ascoltando le dichiarazioni degli alunni della III C e due rappresentanti di altra classe;

che, in data 2 marzo 2002, perveniva al preside una lettera sottoscritta da 16 alunni della classe III C e da 12 rispettivi genitori, che segnalavano e denunciavano una «situazione di grave attrito» causati dai comportamenti descritti;

che a queste infondate accuse si sono aggiunte caluniose e infamanti insinuazioni da parte di alunni e la prosecuzione della campagna diffamatoria sul sito internet continua senza sosta con toni accesi;

che, il 30 marzo 2002, la Procura di Cassino ha demandato alla polizia di Sora l'adempimento della procedura in seguito alla querela del professore per l'irruzione subita il 10 gennaio nel corso del seminario ad opera delle colleghe citate negli atti, e per le diffamazioni subite;

che alla data del 15 maggio 2002 nessuna procedura da parte degli agenti del locale commissariato era stata avviata;

che nei mesi di aprile e maggio i colleghi di corso del professor Cosentino e quelli di altri corsi si sono più volte mobilitati in attività frenetiche, intensificando appuntamenti e lezioni pomeridiane, al fine di impedire un corretto e sereno svolgimento delle ultime tre sedute di seminario per il progetto;

che è risultato essere in atto un altro infamante tentativo di boicottare il superamento del suo anno di straordinariato; a seguito delle ripetute richieste di una data per la formulazione del decreto per la conferma in ruolo del professor Cosentino, il preside non è stato in grado di indicare un termine esatto;

che, in base ad una graduatoria interna redatta dalla scuola, il docente risulterebbe perdere una classe e, quindi, sei ore di lezione. In forza di tale ragione, avrebbe dovuto ottenere, in caso di mancata richiesta di altre sedi di trasferimento, alcune ore direttamente dall'ufficio scolastico provinciale in altra sede, continuando a mantenere le due classi del liceo;

che altri docenti, in una situazione ben più grave di quella descritta, perdenti posto per la estinzione della sezione per mancanza di iscritti, sono stati, invece, reintegrati senza perdita di ore;

che il 7 giugno 2002, su convocazione del preside, si sono svolti i pre-consigli di classe per la III C per procedere al conteggio delle assenze, alla valutazione e all'attribuzione dei crediti e alla proposta di voto per gli alunni. Nel corso della riunione sarebbero state, ancora una volta, rivolte diffamanti accuse al prof. Cosentino relative al computo delle medie dei voti da questi assegnati ad alcuni alunni;

che il 14 giugno successivo, ha avuto luogo una ulteriore riunione alla presenza dell'ispettrice inviata dal Ministero;

che il 15 giugno si è svolta l'ultima seduta del Collegio dei docenti. Al momento di approvare le relazioni lette dai coordinatori delle attività condotte durante l'anno scolastico, una docente ha sollevato una contestazione circa la validità e la legittimità del progetto «Storia della filosofia e conoscenza storica» curato dal prof. Cosentino, inserito e valutato nella relazione da altra docente;

che a ciò ha fatto seguito la contestazione di altri colleghi che hanno addotto motivazioni che riguarderebbero una delibera del collegio docenti del 15 giugno 2001 e che sarebbe stata, solo per le attività svolte dal Cosentino, disattesa;

che il collegio docenti ha votato a maggioranza e favorevolmente alla validità della relazione presentata dalla coordinatrice, mentre altri si sono astenuti e altri ancora hanno votato contro,

l'interrogante chiede di sapere se, alla luce dei gravi fatti esposti in premessa, il Ministro in indirizzo non ritenga di assumere urgenti iniziative volte a individuare precise responsabilità di quanto accaduto e le motivazioni alla base dei comportamenti che avrebbero assunto i docenti citati negli atti depositati dal professor Cosentino, al fine di ripristinare la

normale conduzione e il corretto svolgimento dell'attività didattica nel Liceo Classico Statale di Sora e di tutelare i diritti degli alunni.

(4-02540)

(27 giugno 2002)

RISPOSTA. – Nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, l'onorevole interrogante ha esposto fatti relativi al Liceo Classico «Simoncelli» di Sora, che hanno interessato, tra gli altri, il docente di filosofia e storia menzionato nella stessa interrogazione; contestualmente l'onorevole interrogante ha chiesto iniziative per il ripristino del normale e sereno svolgimento dell'attività didattica nello stesso Liceo.

A tale proposito, si fa presente che, come peraltro già risulta dall'interrogazione, l'Amministrazione ha disposto accertamenti ispettivi presso la suddetta istituzione scolastica e precisamente con incarichi del 27 febbraio 2002 e del 14 giugno 2002.

La questione prospettata può comunque ritenersi superata, in considerazione che il docente di cui trattasi dal 1° settembre 2002 non presta servizio presso il Liceo Classico di Sora essendo stato trasferito, a domanda, presso il Liceo Scientifico «Leonardo da Vinci» della medesima città.

Inoltre, nel corrente anno scolastico, il medesimo insegnante risulta esonerato dal servizio, senza assegni, a seguito di incarico di consulenza presso una Commissione Parlamentare d'inchiesta.

*Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'università e la ricerca*

APREA

(11 marzo 2005)

TURRONI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

il 12 maggio 2000 un'avaria al largo della Sicilia ha indotto il sottomarino nucleare britannico *Tireless* a chiedere l'autorizzazione a dirigersi verso un porto italiano ma a seguito del rifiuto delle autorità italiane di concedere il permesso il sottomarino ha infine attraccato a Gibilterra, dove è rimasto in riparazione fino all'aprile 2001;

il guasto provocò la fuoriuscita in mare del liquido di raffreddamento del reattore e sembra essere stato causato da un difetto strutturale riscontrato su diversi reattori montati a bordo di sottomarini inglesi, dodici dei quali vennero richiamati per controlli e riparazioni pochi mesi dopo l'incidente del *Tireless*, e per sette di essi vennero effettivamente riscontrate incrinature delle condutture;

tali sottomarini hanno tuttavia ripreso la loro attività entro poco tempo, facendo sorgere molti dubbi circa la serietà e l'efficacia dei controlli effettuati;

secondo la ricostruzione dell'incidente contenuta nel documentario «*The Loch long monster*» del noto regista inglese Ken Loach, proiettato

nei giorni scorsi nell'ambito della rassegna «Cinemambiente» in corso a Torino, l'incidente accaduto al *Tireless* fu in realtà molto più grave di quanto inizialmente sostenuto dalle autorità ed avrebbe potuto innescare la fusione del nocciolo del reattore, con conseguenze imprevedibili;

in particolare, secondo tale ricostruzione, operata anche con l'ausilio degli ambientalisti britannici, che si sono occupati per anni della vicenda, emerse un grave difetto nelle saldature del sistema di raffreddamento del sottomarino;

il reattore del *Tireless*, contrariamente alla prima versione ufficiale, sarebbe stato riavviato dopo l'avaria, determinando così il riversamento in mare di materiale radioattivo durante le successive 36 ore,

si chiede di sapere:

se risulti a quale distanza dalle coste della Sicilia avvenne esattamente l'incidente del sottomarino nucleare *Tireless*, se corrisponda al vero che le autorità italiane negarono l'attracco dopo il guasto e quanto liquido radioattivo venne riversato nelle acque italiane;

quali informazioni il Ministro in indirizzo abbia acquisito presso le autorità britanniche e spagnole, al fine di accertare le effettive cause tecniche e le conseguenze ambientali dell'incidente in questione;

se corrisponda al vero che il guasto sia avvenuto a poca distanza dalla costa della Sicilia e che il reattore, inizialmente disattivato, sia poi stato rimesso in funzione, causando la perdita di liquido pericoloso in mare;

se corrisponda al vero il fatto che l'iniziale versione delle autorità sull'entità dell'incidente avesse sottovalutato l'entità del guasto e sottovalutato la perdita di liquido radioattivo;

se e quali accertamenti siano stati operati sullo stato dell'ecosistema marino e della biodiversità dopo che l'incidente venne reso noto, e in particolare se siano stati effettuati analisi e campionamenti delle acque;

se e quali iniziative siano state assunte presso le autorità inglesi al fine di accertare la messa in sicurezza dei sommergibili nucleari inglesi richiamati dopo l'incidente del *Tireless* e poi rimessi in attività;

se non si ritenga opportuno, in assenza di elementi certi, vietarne la circolazione e l'attracco nei porti italiani.

(4-07786)

(30 novembre 2004)

RISPOSTA. – In merito all'evento del 12 maggio 2000 che ha visto coinvolto il sottomarino nucleare britannico «*Tireless*», l'Ufficio di rappresentanza militare presso l'Ambasciata Italiana a Londra, ha comunicato che tale utilità ha subito un'avaria determinata da una perdita nel circuito di raffreddamento, per una saldatura difettosa.

A tal riguardo si precisa che l'evento in questione non è avvenuto nelle acque territoriali e, quindi, non si è in possesso di elementi di cognizione in merito alla zona in cui si è verificato tale inconveniente.

Inoltre, non risulta che le Autorità britanniche abbiano mai avanzato richiesta di autorizzazione all'ingresso in un porto italiano del «Tireless», né, pertanto, che tale ingresso sia stato negato.

La suddetta Ambasciata ha reso noto, altresì, che a seguito del problema tecnico in argomento, è stata sospesa l'attività di tutti i 7 sottomarini «classe Trafalgar» – cui il «Tireless» appartiene – e delle 5 unità della «classe Swiftsure», proprio allo scopo di accertare eventuali difetti costruttivi delle stesse unità.

Quanto alla problematica della sicurezza, si precisa che i sottomarini nucleari britannici ed i loro reattori sono stati progettati e realizzati in conformità alle rigorose normative – nazionali ed internazionali – di sicurezza, così come previsto dalla legislazione britannica.

Conseguentemente, la probabilità di un incidente nucleare a bordo di un sottomarino britannico, tale da poter determinare un rilascio di sostanze radioattive, è estremamente remota.

Peraltro, coerentemente con le raccomandazioni della Commissione Internazionale per la Protezione Radiologica, il piano britannico per la risposta ad incidenti nucleari ipotizza l'intera gamma di scenari di potenziali incidenti in aderenza alle disposizioni recate dal «Nuclear Accident Responsee» (NAR).

In ultimo, in merito alla ventilata ipotesi di pericolo di contaminazione delle coste siciliane conseguente all'episodio in parola, il Dicastero dell'ambiente e per la tutela del territorio ha precisato che:

– non è stata mai segnalata una situazione di emergenza tale da giustificare l'avvio di un'apposita campagna di monitoraggio ambientale dell'area d'interesse;

– non è mai pervenuta alcuna indicazione in ordine alla rilevazione di dati di contaminazione nucleare marina, riguardanti la Sicilia negli ultimi quattro anni.

Tuttavia, proprio a conferma dell'attenzione che il Governo pone al tema della tutela ambientale, sono state interessate l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT) e l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) Sicilia, in merito all'opportunità o meno di avviare un'attività di monitoraggio.

Il Ministro della difesa

MARTINO

(24 marzo 2005)

VALDITARA, BEVILACQUA, DELOGU. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* – Premesso:

che, come riportato con ampio risalto da alcune testate giornalistiche, in una scuola materna di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, sarebbero stati cancellati i tradizionali festeggiamenti natalizi per non turbare le famiglie islamiche che frequentano la scuola stessa;

che nella scuola elementare di Rebbio, in provincia di Como, una maestra, durante la preparazione della recita di Natale, avrebbe adattato liberamente una delle più classiche filastrocche della tradizione natalizia per non mettere in imbarazzo due bambini di fede islamica;

che, al fine di non urtare la sensibilità degli alunni islamici, il collegio dei docenti della scuola per l'infanzia «Zucchi» di Cremona avrebbe deliberato di evitare qualsiasi riferimento alla nascita di Gesù Cristo in occasione del prossimo Natale;

che per analoghi motivi in una scuola della provincia di Treviso la recita tradizionale di Natale sarebbe stata sostituita con una rappresentazione di Cappuccetto Rosso;

considerato:

che esponenti della cultura islamica nel nostro Paese hanno mostrato di non gradire simili iniziative, richiamando dirigenti scolastici e docenti al rispetto di tradizioni che hanno più di 2.000 anni;

che queste forme di esasperato relativismo culturale, frutto di una malintesa parità di diritti fra gli scolari di diversa estrazione religiosa, rischiano di ottenere effetti opposti, alimentando le divisioni ed ostacolando la comunicazione interetnica e l'integrazione degli alunni immigrati;

che la censura pedagogica del Natale rappresenta per tutti gli studenti un'ingiustificata sottrazione della memoria storica e delle radici culturali e religiose, nonché la privazione di una festa che coinvolge in maniera privilegiata il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza,

gli interroganti chiedono di sapere se si intenda porre in atto misure per salvaguardare nelle scuole la diffusione dei valori umani e religiosi legati alla ricorrenza del Natale e il rispetto della tradizione e dell'identità culturale del nostro sistema educativo.

(4-07854)

(15 dicembre 2004)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale l'orevole interrogante, facendo riferimento alle notizie riportate da alcune testate giornalistiche, lamenta che in una scuola materna di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, sarebbero stati cancellati i tradizionali festeggiamenti natalizi per non turbare le famiglie islamiche che frequentano la scuola; nella scuola elementare di Rebbio, in provincia di Como, una classica filastrocca delle tradizioni natalizie sarebbe stata liberamente adattata per non mettere in imbarazzo due bambine islamiche; nella scuola per l'infanzia «Zucchi» di Cremona si sarebbe evitato qualsiasi riferimento alla nascita di Gesù Cristo; in una scuola della provincia di Treviso la recita tradizionale di Natale sarebbe stata sostituita con una rappresentazione di Cappuccetto Rosso e chiede di sapere se si intendano adottare misure per salvaguardare nelle scuole la diffusione dei valori umani e religiosi legati alla ricorrenza del Natale e al rispetto della tradizione e dell'identità culturale del nostro sistema educativo.

Si desidera tranquillizzare l'interrogante che l'integrazione degli studenti stranieri nella scuola avviene nel rispetto della valorizzazione della storia e delle tradizioni del nostro Paese.

In tale direzione vanno sia la legge 28 marzo 2003, n. 53, di riforma del sistema scolastico, sia tutti i provvedimenti già adottati e quelli in corso di emanazione in applicazione della stessa legge.

Infatti l'articolo 2 della legge n. 53 pone quale principio e criterio direttivo del sistema educativo di istruzione e formazione il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e allo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità nazionale ed alla civiltà europea.

Si fa presente, inoltre che il ministro Moratti in data 15 dicembre 2004 con una lettera inviata ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado ha ricordato qual è il vero significato del Natale sottolineando anche l'importanza delle tradizioni e dell'identità culturale del nostro paese.

In merito ai casi segnalati, essi meritano di essere ridimensionati.

Con riguardo alla scuola dell'infanzia «Walt Disney» di Castelfranco Emilia si fa presente che il piano dell'offerta formativa, approvato dal collegio dei docenti ed adottato dal consiglio d'istituto, prevede un'attività integrativa denominata «Festa di Natale».

In questa «Festa» non è stata prevista la presenza di Babbo Natale, su decisione adottata in piena autonomia dai competenti organi della scuola, in quanto detta figura è usualmente utilizzata per fini consumistici.

In merito all'episodio riguardante la scuola elementare «Fogazzaro» del quartiere Rebbio del comune di Como, dalle notizie assunte dall'ufficio scolastico periferico risulta che nella stessa scuola, per la V classe frequentata anche da due alunni musulmani, è stata programmata, in vista delle festività, una recita che prevedeva l'esecuzione di una canzoncina sul Natale, tratta dal repertorio del Piccolo coro dell'Antoniano.

Tale iniziativa è stata già inserita nel progetto «Teatro *on stage*» deliberato dal Consiglio d'Istituto il 28 ottobre 2004.

L'episodio, riferito da alcuni organi di stampa, è frutto di un malinteso verificatosi nel corso di una prova della recita ed è rientrato nel corso della prova stessa.

La notizia è stata data a un organo di stampa da un genitore informato dal figlio. Da qui la ulteriore diffusione.

Con riguardo alla scuola dell'infanzia «Zucchi» di Cremona, essendo una scuola comunale, sono stati richiesti chiarimenti al Sindaco di Cremona il quale ha precisato che agli atti della scuola non esiste alcun documento che attesti quanto a conoscenza dell'onorevole interrogante e che di fatto la celebrazione del Natale è stata condivisa anche con i genitori dei piccoli alunni ed è culminata in una festa svoltasi il 21 dicembre 2004.

Per quanto riguarda, infine, il caso relativo alla «rinuncia al Presepe e ai canti di Natale cattolici» riferito alla Scuola elementare «Ciardi» del IV Circolo Didattico di Treviso, si fa presente che, appena avuta conoscenza del caso, l'Ufficio scolastico regionale si è subito attivato presso il diri-

gente scolastico ed ha avuto assicurazione dalle stesse insegnanti che anche quest'anno, nel rispetto della programmazione d'istituto, e non solo nelle ore di religione, gli allievi hanno letto, scritto, disegnato l'evento di Natale, imparando a collocare nel tempo e nello spazio i fatti accaduti, cercando sulla carta geografica la città di Betlemme e osservandone i francobolli recenti che riportano la nascita di Gesù, i pastori, l'arrivo dei Re Magi dall'oriente. Le famiglie che hanno scelto le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica sono rispettate e tutti sono stati lieti di conoscere le cose che non sapevano sull'argomento.

L'Ufficio scolastico regionale, comunque, per evitare ogni possibile fraintendimento, ha prontamente diramato un Comunicato Stampa nel quale, tra l'altro, ha sollecitato la riflessione degli insegnanti sulle iniziative delle scuole riguardanti il Natale.

*Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'università e la ricerca*

APREA

(11 marzo 2005)

VISERTA COSTANTINI. – *Al Ministro per gli affari regionali.* –
Premesso che:

in materia di piscine per decenni vi è stato in Italia un vuoto normativo colmato soltanto il 16 gennaio 2003 con la firma dell'Accordo Stato-Regioni pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2003;

in applicazione di tale accordo i tecnici regionali della sanità, componenti del coordinamento interregionale prevenzione, su iniziativa della regione Veneto, in data 22 giugno 2004 elaboravano il testo di una «disciplina interregionale delle piscine»;

detta disciplina classifica le piscine esistenti in strutture ricettive del turismo rurale (agriturismo, *bed & breakfast*) come «piscine private ad uso collettivo», giustificando con tale dizione l'imposizione alle stesse delle norme già previste per le piscine pubbliche;

l'Accordo Stato-Regioni classifica invece come «piscine private ad uso collettivo» esclusivamente quelle «inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, *camping*, complessi ricettivi e simili)»;

le norme in materia di agriturismo e *bed & breakfast* definiscono dette attività come integrative dell'attività imprenditoriale agricola;

i firmatari dell'Accordo Stato-Regioni hanno infatti escluso gli agriturismi dalle attività disciplinate, tanto che l'articolo 9 dello stesso, riconoscendo alla ricettività rurale una sua specificità, demanda alle Regioni l'individuazione di «peculiari modalità», anche in via transitoria;

la disciplina interregionale delle piscine, con una sua interpretazione arbitraria dell'Accordo Stato-Regioni, annulla la pur chiara differenziazione tra le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere accomunandole nella dizione «strutture ricettive turistiche», arrivando così a clas-

sificare tutte le piscine come «private ad uso collettivo», ossia tenute al rispetto delle norme delle piscine «pubbliche»;

per le «piscine pubbliche» e per quelle «private ad uso collettivo» la normativa è giustamente estremamente rigorosa al punto da richiedere, tra l'altro, la presenza di un «assistente bagnanti abilitato», nonché una serie di misure tecniche il cui onere economico non è compatibile con la gestione di strutture ricettive rurali;

gli agriturismo e *bed & breakfast*, essendo soltanto attività di supporto all'agricoltura, dispongono di ricettività molto limitata, a volte anche di soli 2 posti letto, per cui se fosse confermata la nuova disciplina questa si configurerebbe oggettivamente come repressiva dell'attività rurale turistica,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno ed urgente proporre, nella prossima riunione della Conferenza Stato-Regioni, un'interpretazione corretta delle piscine esistenti nelle aziende agrituristiche;

se, nel frattempo, in attesa di una soluzione adeguata del problema, non si ritenga di chiedere ai Presidenti delle Giunte regionali di sospendere ogni decisione sull'argomento oggetto della presente interrogazione.

(4-07656)

(10 novembre 2004)

RISPOSTA. – Nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 è stato sancito l'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la costruzione, manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio.

Il menzionato accordo, oltre a dettare i principi generali in materia di tutela igienico-sanitaria delle piscine, ha provveduto alla loro classificazione, alla individuazione delle figure professionali la cui presenza risulti necessaria presso ogni struttura, ai controlli sia interni che esterni ed alla previsione di un sistema sanzionatorio.

In ordine alle perplessità sollevate con l'interrogazione in parola, riguardanti in particolare la valenza da attribuire ad una disciplina interregionale sulle piscine, si ritiene opportuno far presente che si è provveduto ad interessare la segreteria della Conferenza permanente Stato-Regioni che ha indetto sull'argomento una riunione tecnica per acquisire ulteriori elementi informativi.

Dalla stessa è emerso che con la «disciplina interregionale delle piscine» gli Assessori alla Sanità hanno inteso elaborare ed approvare un documento congiunto di riferimento tecnico, per una disciplina comune di base, che ciascuna Regione svilupperà in relazione alla propria specificità.

Inoltre è stata ribadita e confermata la validità e l'efficacia dell'accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 in premessa riportato, che, al punto 9, reca la seguente disposizione: «Si conviene che, per quanto riguarda le piscine delle strutture turistico-ricettive, campeggi e villaggi tu-

ristici, nonché piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati, le Regioni, con propri atti specifici, potranno individuare peculiari modalità applicative anche in via transitoria, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanità pubblica».

Pertanto ciascuna Regione potrà disciplinare la materia in relazione alla propria realtà, avvalendosi, se del caso, dei contenuti del documento interregionale.

Il Ministro per gli affari regionali

LA LOGGIA

(23 marzo 2005)

ZANCAN. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il 20 giugno 2002 i commissari d'esame per l'esame di Stato, maturità tecnica meccanica, corso sperimentale «Sirio», hanno constatato, all'apertura della busta contenente il tema ministeriale, che la materia oggetto della seconda prova scritta non era quella preannunciata dal Ministero, cioè «Disegno, Progettazione, Organizzazione Industriale»;

l'oggetto del tema ministeriale era un impianto di macchine idrauliche, delle quali si richiedevano alcune valutazioni riguardanti le potenze e le perdite di carico delle tubazioni nonché l'esecuzione dello schema a blocchi dell'impianto (domanda che non basta a classificare la prova suddetta come prova di disegno);

gli argomenti oggetto del tema ministeriale sono previsti dal programma ministeriale di Meccanica Applicata e Macchine a Fluido del Terzo Anno (decreto ministeriale 9 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1994),

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo onde evitare che si ripetano simili errori;

quali istruzioni intenda impartire ai commissari nel caso che in futuro dovessero verificarsi simili inconvenienti.

(4-04771)

(18 giugno 2003)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente la seconda prova scritta degli esami di Stato dell'anno scolastico 2001/2002 relativi al corso sperimentale «Sirio-meccanica».

Va premesso che il corso sperimentale «Sirio-meccanica» si inserisce nell'ampio progetto predisposto negli anni Novanta dalla Direzione Generale dell'Istruzione Tecnica dell'allora Ministero della Pubblica Istruzione in favore di studenti lavoratori costretti alla frequenza di corsi serali.

L'impianto formativo di tali corsi serali conserva, sul piano dei contenuti disciplinari, le stesse caratteristiche dei corsi antimeridiani, ad eccezione di alcune deroghe concesse sia per la frequenza delle lezioni che per la attribuzione di crediti formativi che, in sede d'esame di Stato, consentono alcuni sconti disciplinari nella terza prova e nel colloquio.

Per quanto si riferisce invece alla seconda prova scritta, essa può svolgersi anche su materia diversa da quella assegnata ai corrispondenti indirizzi di ordinamento.

È quanto si verificò nella sessione 2002, quando ai corsi di ordinamento dell'indirizzo meccanica fu assegnata la materia Meccanica applicata e macchine a fluido, mentre per i corrispondenti corsi serali dello stesso indirizzo del progetto «Sirio» la materia scelta dal Ministero fu Disegno, Progettazione, Organizzazione industriale.

La traccia ministeriale predisposta per quest'ultima materia fu elaborata dagli esperti sulla base del programma che connota questa disciplina e nella considerazione che essa era destinata a studenti lavoratori non molto avvezzi a dedicare al disegno più del tempo necessario a produrre schemi di lavorazioni meccaniche.

Unico inconveniente verificatosi nella sessione 2002 per tale prova fu la mera sovrapposizione, nella traccia, del titolo della materia di ordinamento a quella sperimentale.

L'errore meramente grafico fu immediatamente corretto dal competente Ufficio del Ministero, che provvide ad informare subito le Commissioni interessate.

Nessun turbamento o danno derivò agli studenti che svolsero serenamente la prova e superarono senza alcuna difficoltà contingente l'esame di Stato.

Sul piano delle misure che il Ministero adotta nella eventualità che possano verificarsi disguidi nella trasmissione dei testi delle prove o meri errori grafici, successivi alle pur numerose validazioni effettuate dagli esperti, vanno segnalate la predisposizione di un Piano ispettivo di vigilanza e assistenza alle Commissioni giudicatrici, con particolare mobilitazione degli Ispettori sull'intero territorio nazionale nei giorni di svolgimento delle prove scritte a partire dalle ore 8,00 del mattino, nonché l'attivazione di vari numeri telefonici presso i competenti Uffici del Ministero con il compito di rispondere in tempo reale alle eventuali richieste di chiarimento avanzate dalle Commissioni.

*Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'università e la ricerca*

APREA

(11 marzo 2005)
